

CCLXXIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1917

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MORELLI-GUALTIEROTTI

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

INDICE.

Congedi	Pag.	13944	Differimento della votazione segreta	13962
Saluto del Presidente degli Stati Uniti d'America		13944	PRESIDENTE	13962
PRESIDENTE		13944	Proposta di legge (Svolgimento):	
Proposte di legge (Lettura):			Cedibilità degli stipendi	13962
TOSCANELLI: Costruzione di edifici ad uso di			LA PEGNA	13962
albergo e trattoria in diverse località	13945		DA COMO, <i>sottosegretario di Stato</i>	13964
FEDERZONI: Assicurazione obbligatoria contro			Domanda di procedere contro il deputato Mo-	
le malattie	13945		risani	13964
GIAMPIETRO: Distacco dal comune di Lainate			(È accolta):	
dalla frazione di Passirana e sua costitu-			Disegni di legge (Discussione):	
zione in comune	13950		Cabotaggio e transito di alcune merci	13964
LA PEGNA: Provvedimenti per la scuola me-			VIGNA	13964
dia e normale	13950		MEDA, <i>ministro</i>	13966
MICHELI: Indennità temporanea agli insegnanti			Conferimento delle rivendite dei generi di pri-	
elementari dipendenti dai comuni	13953		vativa:	
Mozione (Lettura):			MEDA, <i>ministro</i>	13968
MARAZZI: Pensionati dello Stato	13953		MORELLI-GUALTIEROTTI, <i>della Commissione</i>	13968
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni			Esenzione dalla tassa di bollo per i certificati	
e indice relativo	13953, 14006		di esistenza in vita per il pagamento delle	
Interrogazioni:			pensioni a carico dello Stato, delle pub-	
Rilascio di passaporti per le popolazioni di			bliche amministrazioni e degli istituti di	
frontiera:			beneficenza	13969
FOSCARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	13954		RAVA	13969-70
BOUVIER	13954		VIGNA	13970
Linea Torino-Modane:			MEDA, <i>ministro</i>	13970
BIANCHI RICCARDO, <i>ministro</i>	13955		SOLERI, <i>relatore</i>	13970
BOUVIER	13955		VERONI	13970
Profughi del comune di Rocca Pietore:			Classificazione e riordinamento delle scuole	
BONICELLI, <i>sottosegretario di Stato</i>	13955		industriali e commerciali	13973
PIETRIBONI	13956		PIETRIBONI	13973
Imposta sui sovrapprofitti di guerra da estendersi			MORPURGO, <i>sottosegretario di Stato</i>	13974
ai sacerdoti:			Autorizzazione di spese per esecuzione di opere	
INDRI, <i>sottosegretario di Stato</i>	13957		e concessione di sussidi in dipendenza di	
ZIBORDI	13958		alluvioni e frane	13978
Personale femminile nelle caserme:			MICHELI	13978
MONTANARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	13959		VERONI	13979
ARCA	13960		COTTAFAVI	13979
Sopraprezzi di vendita del gas in Roma:			BALSANO	13980
MORPURGO, <i>sottosegretario di Stato</i>	13961		DE VITO, <i>sottosegretario di Stato</i>	13980
ARCA	13961		Riforma della gestione delle riserve demaniali	
Rinvio d'interrogazioni	Pag. 13957-62		di pesca e di caccia nel Lago Trasimeno:	
			GALLENZA	13988
			LA PEGNA	13988
			MEDA, <i>ministro</i>	13988

Esenzione dell'energia elettrica per riscaldamento.	Pag. 13989	Proroga delle cambiali pagabili da debitori residenti nel circondario di Pesaro e nel circondario di Rimini con scadenza dal 12 agosto 1916 al 5 settembre 1916.	Pag. 13986
MEDA, <i>ministro</i>	13989-97	Proposta di legge (Approvazione):	
VIGNA	13989	Costituzione in comune autonomo della frazione di Zaccanopoli.	14002
SOLERI, <i>relatore</i>	13990	Relazione (Presentazione):	
FERRI GIACOMO	13995	ARTOM: Istituzione di una Commissione per la revisione della tariffa dei dazi doganali.	14002
Provvedimenti per la Sardegna.	13993		
ABOZZI	13998		
CONGIC, <i>relatore</i>	14000		
CERMENATI, <i>sottosegretario di Stato</i>	14001		
Disegni di legge (Approvazione):			
Costruzione ed arredamento di un manicomio nella provincia di Torino	13964		
Divieto di esportazione di alcune merci nelle zone doganali di vigilanza	13967		
MEDA, <i>ministro</i>	13967		
Esenzione dalla tassa di bollo alle lotterie avvenute per iscopo di alleviare i danni derivanti dalla guerra	13968		
Disposizioni per la tassa di bollo sulle copie per uso di registrazione delle polizze	13969		
Deroga temporanea alle disposizioni del repertorio.	13971		
Conferimento dei posti di direttore di dogana.	13971		
Spese impreviste del fondo di massa della guardia di finanza.	13971		
Sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio per l'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali	13972		
Proroga del termine per la costituzione delle Casse agrarie nelle Marche e nell'Umbria.	13972		
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1914-15	13972		
Proroga del termine per la compilazione del bilancio tecnico della gestione del fondo pensioni e sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato	13973		
Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915, in provincia di Bari.	13974		
Spese impreviste durante il periodo di vacanze parlamentari.	13974		
Provvedimenti di bilancio	13976		
Cessazione dei regi commissari per i circondari di Avezzano e di Sora	13976		
Compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione « Fondi pensioni e sussidi » per il personale delle ferrovie dello Stato	13976		
Riordinamento dell'ufficio centrale di statistica.	13977		
Servizio notturno da prestarsi dal personale del Genio civile in caso di piena di corsi d'acqua.	13977		
Sussidi per le opere di difesa degli abitati.	13977		
Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.	13981		
Spese impreviste durante il periodo di vacanze parlamentari.	13982		
Prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste.	13983		

La seduta comincia alle 14.5.

LOERO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Casolini, di giorni 5 e Montresor, di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Agnelli, di giorni 8; Alessio, di 8 e Bellati, di 5. (Sono conceduti).

Saluto del Presidente degli Stati Uniti d'America.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che, in risposta al saluto da essa inviato al Governo ed alla Confederazione degli Stati Uniti d'America, il segretario di Stato per gli affari esteri ha trasmesso il seguente telegramma:

« Il Presidente desidera che io vi ringrazi in suo nome per il vostro generoso telegramma di congratulazione per l'entrata di questo paese nella guerra europea e che vi assicuri che ogni possibile energia sarà esercitata per aiutare le Potenze nostre alleate a tenere alti i diritti di umanità ed a combattere il sistema di reazione della Germania imperialistica.

« Robert Lansing
« Segretario di Stato ».

(Vivissime, generali approvazioni).

Letture di proposte di legge e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle proposte di legge e di una mozione ammesse dagli Uffici.

LOERO, segretario, legge:

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO TOSCANELLI. — *Costruzione di edifici ad uso di albergo e trattoria in diverse località.*

Art. 4.

La direzione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a inscrivere nella spesa dei suoi bilanci 1917-18, 1918-19-1919-20 la somma di un milione per ciascun esercizio, onde costruire edifici ad uso di albergo e trattoria nelle seguenti località:

Attigliano, sulla linea Chiusi-Roma.

Rocchetta S. Antonio e Potenza in Basilicata.

Pesto, Sant'Eufemia e Pizzo di Calabria sulla linea Napoli-Reggio.

Metaponto, Sibari e Catanzaro marina sulla linea Taranto-Reggio.

S. Caterina Xirbi, Licata e Calatafimi in Sicilia.

Art. 2.

Tali alberghi della capacità di 20 a 30 camere per forestieri e viaggiatori, con trattoria e giardino, saranno costruiti con particolare riguardo all'igiene; ed, ove occorra, con tutte le difese possibili dalla malaria.

Saranno costruiti di preferenza in prossimità delle rispettive stazioni ferroviarie; ed esercitati direttamente o per appalto decennale dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

La Direzione delle ferrovie dello Stato costruirà i suddetti alberghi con trattoria e giardino in base ad un concorso a premi, fra costruttori ed architetti, destinato a determinare i vari tipi di costruzione a seconda delle esigenze locali.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI FEDERZONI e DE CAPITANI. — *Per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.*

TITOLO I.

CASSE DI ASSICURAZIONE.

Art. 1.

In ogni provincia del Regno è istituita, con sede nel capoluogo, una Cassa di assicurazione contro le malattie.

L'amministrazione della Cassa è affidata ad un Consiglio d'amministrazione, il cui presidente è nominato dal ministro di industria, commercio e lavoro. Il Consiglio si compone inoltre del medico provinciale,

di un consigliere di prefettura, scelto dal prefetto, di due rappresentanti elettivi dei salariati e stipendiati iscritti alla Cassa e di due rappresentanti elettivi degli industriali, commercianti e proprietari tenuti a contribuire alla Cassa medesima.

Tanto il presidente quanto i consiglieri elettivi durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. I detti consiglieri si rinnovano per metà ogni due anni, mediante sorteggio alla fine del primo biennio e per anzianità in seguito.

Art. 2.

Le Casse di cui all'articolo precedente hanno sedi secondarie in ogni comune della provincia per la riscossione dei contributi e per il pagamento delle indennità stabilite dalla presente legge.

Qualora però il numero degli iscritti in un comune non sia superiore a 1000, il servizio della riscossione e dei pagamenti potrà essere affidato, con le norme che saranno stabilite nel regolamento, all'esattore comunale.

Art. 3.

Per la riassicurazione e la tutela delle Casse indicate nell'articolo 1, è istituita, con sede in Roma, una Cassa centrale di assicurazione contro le malattie.

L'amministrazione di tale Cassa è affidata ad un Consiglio d'amministrazione, il cui presidente è nominato dal ministro di industria, commercio e lavoro. Il Consiglio si compone inoltre di un delegato del Consiglio superiore di sanità, di un delegato del Consiglio della previdenza e di due membri eletti dai rappresentanti dei salariati e stipendiati iscritti nelle Casse provinciali e di due membri eletti dai rappresentanti degli industriali, commercianti e proprietari tenuti a contribuire alle Casse medesime.

Tanto il presidente quanto i consiglieri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. I consiglieri elettivi si rinnovano per metà ogni due anni, mediante sorteggio nel primo biennio e per anzianità in seguito.

È demandata alla Cassa centrale l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle Casse provinciali.

Art. 4.

Tanto le singole Casse provinciali quanto la Cassa centrale hanno personalità giuridica e gestione autonoma.

I presidenti sono scelti dal ministro di industria, commercio e lavoro fra i cittadini che abbiano dato prova di capacità tecnica ed amministrativa in istituti di credito o in opere di previdenza.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge stabilirà le norme per l'elezione dei componenti i Consigli d'amministrazione delle Casse, determinerà i casi e i modi di eventuale revoca dei consiglieri e ne fisserà la retribuzione.

Art. 5.

L'ordinamento delle Casse di assicurazione contro le malattie sarà disciplinato da uno Statuto che sarà proposto dal Consiglio d'amministrazione della Cassa centrale ed approvato con decreto reale, sentito il Consiglio della previdenza, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

Lo stato giuridico degli impiegati delle Casse sarà regolato secondo la disposizione contenuta nell'articolo 10 della legge 4 aprile 1912, n. 305 sull'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 6.

Al ministro di industria, commercio e lavoro spetta la vigilanza sulle Casse provinciali e sulla Cassa centrale di assicurazione contro le malattie.

Salva la facoltà di dare i provvedimenti richiesti da urgenti necessità per tutelare gli interessi delle Casse, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o ai regolamenti, ovvero pregiudichi gli interessi dell'ente, può essere sciolta con decreto reale, previo parere del Consiglio di previdenza e, per le Casse provinciali, anche della Cassa centrale.

In tale caso è nominato per decreto Reale un Commissario che ne assume la gestione temporanea per un periodo non eccedente i dodici mesi.

TITOLO II.

LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

Art. 7.

Debbono essere iscritti alle Casse provinciali di assicurazione contro le malattie tutti gli operai di cui all'articolo 1º del testo unico della legge per gli infortuni sul lavoro, approvata con Regio decreto 31 gen-

naio 1904, n. 51, nonché tutti gli altri operai occupati in aziende industriali e commerciali.

Debbono, altresì, essere iscritti gli agenti, commessi e impiegati addetti alle aziende industriali e commerciali che percepiscano una retribuzione non superiore alle lire 2000 annue.

Per ogni persona iscritta è dovuto un contributo nella misura del 4 % del salario o stipendio. Detto contributo è per metà a carico del salariato o stipendiato e per metà a carico dell'industriale o commerciante, il quale dovrà versare alla Cassa l'intero contributo, salvo ritenuta sul salario o stipendio dell'iscritto.

Art. 8.

Sono iscritti d'ufficio alle Casse provinciali i lavoratori agricoli, qualunque sia la forma del contratto che essi abbiano col proprietario o conduttore della terra (salariati, mezzadri, coloni, ecc.).

I proprietari dovranno versare alle Casse provinciali in rate bimestrali anticipate un contributo in ragione del 10 % dell'imposta fondiaria principale. Una somma doppia di tale contributo sarà versata dal Tesoro dello Stato alle Casse come concorso all'assicurazione contro le malattie dei lavoratori agricoli.

Art. 9.

L'iscrizione d'ufficio di cui all'articolo precedente dà diritto soltanto al beneficio indicato nell'articolo 14 della presente legge.

I lavoratori agricoli che intendano assicurarsi l'indennità prevista nell'articolo 13, dovranno versare su apposito libretto una somma mensile anticipata non inferiore a lire 1.50. L'indennità che sarà ad essi corrisposta dalla Cassa non potrà essere inferiore a lire 1.50 al giorno.

Art. 10.

Possono domandare di essere iscritti alle Casse provinciali:

a) gli artigiani od operai indipendenti che lavorano in opifici propri;

b) gli agenti, commessi ed impiegati addetti, con retribuzione non superiore alle lire 2000 annue, presso aziende diverse da quelle indicate nell'articolo 7.

Le persone sopraindicate dovranno versare su apposito libretto una somma mensile anticipata non inferiore a lire 3. L'in-

dennità che sarà ad essi corrisposta dalla Cassa, non potrà essere inferiore a lire 1.50 al giorno.

Art. 11.

La Cassa può rifiutare l'iscrizione di coloro che, non essendo compresi nell'articolo 7 della presente legge, risultino affetti da una malattia.

Le persone non soggette all'assicurazione obbligatoria non hanno diritto all'indennità e al beneficio indicato negli articoli 13 e 14 se non quando siano trascorsi sei mesi dal giorno della iscrizione. Esse cessano di far parte della Cassa se non abbiano versato il contributo per due scadenze consecutive. Mettendosi in regola coi pagamenti, possono di nuovo iscriversi alla Cassa, ma non riacquistano i diritti di cui alla presente legge se non dopo trascorsi altri tre mesi.

Art. 12.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione gli operai e gli impiegati che, occupati o in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle altre amministrazioni soggette a vigilanza governativa, abbiano diritto in caso di malattia, per disposizioni legislative o regolamentari, ad un trattamento non inferiore a quello stabilito nella presente legge.

TITOLO III.

EFFETTI DELL'ASSICURAZIONE.

Art. 13.

Il caso di malattia, debitamente comprovata, che produca inabilità assoluta, la Cassa provinciale dovrà corrispondere all'iscritto un'indennità giornaliera uguale alla metà della retribuzione che egli percepiva al momento della malattia. Tale indennità comincia a decorrere dall'ottavo giorno dopo l'inizio della malattia ed è corrisposta per un periodo non superiore a sedici settimane.

La durata massima dell'indennità è prorogata fino a 24 settimane se l'inabilità dell'iscritto derivi da tubercolosi polmonare.

Nei comuni nei quali non ha luogo la distribuzione gratuita dei medicinali ai poveri a' sensi dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sanitarie pubblicato con Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636, l'indennità

giornaliera potrà, per deliberazione della Cassa provinciale, essere aumentata di lire 0.50 a titolo di rimborso delle spese per l'acquisto delle medicine.

Non spetta alcuna indennità all'assicurato quando la malattia derivi da un fatto a lui imputabile per dolo o colpa.

Art. 14.

Se l'assicurato viene ricoverato in un ospedale, la Cassa provinciale, per il periodo di tempo indicato nell'articolo precedente, compresa la settimana di carenza, provvede al rimborso delle spese di mantenimento e di cura.

La Cassa, in luogo del pagamento dell'indennità, può chiedere l'internamento di un assicurato in un ospedale quando vi sia fondato sospetto di simulazione di malattia o, comunque, la condotta dell'infermo esiga vigilanza.

Se l'iscritto accolto volontariamente o a richiesta della Cassa in un ospedale provvedeva col proprio lavoro al mantenimento della famiglia, avrà diritto ad un'indennità uguale al terzo della retribuzione che egli percepiva al momento della malattia.

Art. 15.

Per la determinazione della retribuzione giornaliera si applica la disposizione contenuta nell'articolo 12 del citato testo unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Le controversie che eventualmente sorgano sulla misura dell'indennità sono risolte dal pretore e quelle relative ai rimborsi di ospedalità dalla Giunta provinciale amministrativa. Tanto il pretore quanto la Giunta provinciale amministrativa giudicano inappellabilmente, in camera di Consiglio, senza ministero nè di avvocato nè di procuratore.

I ricorsi e tutti gli atti relativi al giudizio sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro.

Art. 16.

Le indennità giornalieri saranno pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Con le norme e nella misura che saranno stabilite dal regolamento, l'industriale, il commerciante o il proprietario di un fondo rustico non potrà rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennità giornalieri quando ne sia richiesto dalla Cassa provinciale.

Art. 17.

Le persone obbligatoriamente iscritte alle Casse da non meno di due anni conservano in caso di disoccupazione, che non duri da più di tre mesi, il diritto all'indennità, la quale, però, comincia a decorrere dopo due settimane dall'inizio della malattia e cessa dopo altre quattro settimane.

Alle stesse condizioni e negli stessi limiti di tempo la Cassa provvede all'eventuale rimborso delle spese di ospedalità.

Art. 18.

Se la malattia dipenda da infortunio sul lavoro e la persona iscritta abbia diritto alle relative indennità, nessuna somma sarà corrisposta dalla Cassa provinciale.

TITOLO IV.

AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE.

Art. 19.

Le Casse provinciali debbono costituire e mantenere un fondo di riserva uguale almeno alla media delle spese degli ultimi tre anni.

Fino a che questo limite non sia raggiunto, ogni anno dovrà essere destinato alla costituzione del fondo anzidetto almeno un decimo della somma dei contributi annuali.

Dall'ammontare complessivo dei contributi annualmente dovrà essere prelevata e versata alla Cassa centrale la somma percentuale che la Cassa stessa ogni anno stabilirà, con deliberazione da approvarsi dal Ministero di industria, commercio e lavoro, per la riassicurazione delle Casse provinciali. Detta somma non potrà mai essere inferiore al 6 per cento nè superiore al 12 per cento.

Art. 20.

Qualora dai rendiconti annuali risulti che i contributi legali non bastano alla Cassa provinciale per far fronte alle spese di cui alla presente legge, i contributi medesimi possono, con l'autorizzazione del Ministero di industria, commercio e lavoro: essere elevati fino al 6 per cento.

Qualora, invece, rimangano somme disponibili, esse saranno ripartite per la cura e il mantenimento degli infermi poveri tra gli ospedali della provincia i cui bilanci siano in disavanzo.

Le norme per questa ripartizione saranno stabilite nel regolamento esecutivo della presente legge.

Art. 21.

La Cassa centrale ripianerà le deficienze degli esercizi delle Casse provinciali che, pur avendo elevato al massimo i contributi legali, non siano in grado di sostenere integralmente le spese di cui alla presente legge.

La Cassa centrale dovrà costituire un fondo di riserva uguale almeno al doppio dell'importo complessivo dei contributi annuali che essa percepisce dalle Casse provinciali.

Costituito tale fondo, la Cassa centrale ripartirà le somme eccedenti i bisogni annuali fra gli ospedali del Regno più disagiati con preferenza per quelli destinati alla cura dei tubercolosi.

Art. 22.

Le somme che non occorran per le normali esigenze di Cassa debbono essere depositate ad interesse presso le Casse di risparmio postali ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dal Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione della Cassa centrale.

Le somme costituenti il fondo di riserva debbono essere reinvestite a norma dell'articolo 12 del testo unico di legge sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, approvato con Regio decreto 30 maggio 1907, n. 376.

TITOLO V.

PROVVEDIMENTI PER GLI OSPEDALI.

Art. 23.

Nei circondari nei quali gli ospedali non siano sufficienti per l'assistenza degli infermi poveri, potranno essere istituiti ospedali consorziali. La costituzione dei consorzi sarà fatta di ufficio, su proposta del Consiglio sanitario provinciale, ovvero di uno o più comuni, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, con decreto del ministro dell'interno, contro il quale è ammesso ricorso esclusivamente alla V sezione del Consiglio di Stato.

Al funzionamento di ciascun Consorzio le Opere pie esistenti nel territorio, che abbiano per fine o tra i loro fini l'assistenza ospedaliera, contribuiranno con tutte le loro rendite nette, aventi la destinazione anzidetta.

Art. 24.

A cominciare dal 1° luglio 1918 le provincie e i comuni del Regno dovranno concorrere al funzionamento degli ospedali consorziali nonchè di quelli comunali mediante un contributo annuale in proporzione del numero degli abitanti risultanti dalla popolazione legale dell'ultimo censimento. Il contributo per ogni abitante non potrà essere inferiore a lire 0.10 per le provincie e a lire 0.20 per i comuni. Fra i vari ospedali i contributi anzidetti saranno ripartiti tenendo conto del numero degli abitanti nel territorio del Consorzio e nel caso che più ospedali esistano nello stesso comune, in ragione del numero delle degenze accertate nell'ultimo consuntivo regolarmente approvato. Se, peraltro, il patrimonio di un ospedale sia sufficiente per la cura e il mantenimento degli infermi poveri, i detti contributi, con le norme che saranno stabilite nel regolamento, andranno a vantaggio degli altri ospedali della provincia o del comune.

Per quanto concerne i rapporti fra il pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, il comune e la provincia di Roma restano immutate le vigenti leggi.

Art. 25.

Per la costruzione di nuovi ospedali ovvero per l'ampliamento o la sistemazione di quelli esistenti, riconosciuta necessaria dal Ministero dell'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, potranno essere concessi alle Amministrazioni ospedaliere, consorziali o comunali, mutui della Cassa depositi e prestiti, estinguibili entro il periodo di 50 anni. Per i detti mutui e solo nel caso di comprovata insufficienza di mezzi per le Amministrazioni ospedaliere, debitamente riconosciuta, il tesoro dello Stato contribuirà fino alla concorrenza della somma, da determinarsi annualmente con la legge del bilancio, occorrente per il pagamento delle annualità di estinzione dei mutui medesimi, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento.

Art. 26.

È dichiarata di pubblica utilità la espropriazione delle aree non comprese nel perimetro del piano regolatore dei comuni, che possano occorrere per la costruzione dei nuovi ospedali di cui all'articolo precedente.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 3219, per la procedura della espropriazione, potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purchè essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati, l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 27.

La riscossione delle somme dovute alle Casse provinciali in dipendenza e per effetto della presente legge, sarà fatta dalle Amministrazioni di esse con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 28.

Gli industriali e commercianti debbono denunciare alla Cassa provinciale ogni persona da essi occupata che sia soggetta all'obbligo dell'assicurazione indicando la relativa retribuzione.

Debbono altresì denunciare la cessazione di servizio delle persone stesse.

La denuncia dei lavoratori agricoli è fatta d'ufficio dalle Amministrazioni comunali.

Chi, essendovi obbligato, omette di fare la denuncia, è tenuto a rimborsare le spese che la Cassa abbia sopportato conformemente alle prescrizioni della presente legge per il salariato o stipendiato non denunciato. Se il fatto derivi da dolo e colpa sarà, inoltre, applicabile un'ammenda da lire 200 a lire 500.

Art. 29.

Qualunque patto inteso ad eludere o a restringere, a danno degli assicurati, l'applicazione delle disposizioni della presente legge è nullo.

Art. 30.

Gli industriali e commercianti che trattengono arbitrariamente alle persone obbligate all'assicurazione, per qualsiasi ti-

tolo, somme maggiori di quelle fissate dall'articolo 7, sono puniti con una ammenda da lire 200 a lire 500.

Art. 31.

Il credito dell'indennità non può essere ceduto, pignorato, nè sequestrato e gode del privilegio iscritto al n. 6 dell'articolo 1258 del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento.

Art. 32.

L'azione per conseguire l'indennità stabilita dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'inizio della malattia.

Art. 33.

A tutti gli atti relativi all'assicurazione contro le malattie sono applicabili le esenzioni tributarie stabilite nell'articolo 35 del testo unico di legge sugli infortuni.

Art. 34.

I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per l'esecuzione di essa, vanno a beneficio delle Casse provinciali.

Art. 35.

Le Casse provinciali di assicurazioni contro le malattie e la Cassa centrale godranno della franchigia postale nelle forme e nei modi che saranno determinati dal regolamento.

Art. 36.

Il Tesoro dello Stato aprirà un conto corrente alle Casse provinciali e alla Cassa centrale sino all'ammontare di 25 milioni di lire, perchè esse possano provvedere alle spese d'impianto e di gestione nei primi anni di esercizio.

Tale anticipazione produrrà un interesse pari a quello medio che si corrisponde per i buoni del Tesoro e verrà rimborsata nel termine massimo di dieci anni a partire dal terzo esercizio della gestione delle Casse, in annualità non inferiori al decimo della somma anticipata.

Art. 37.

Con effetto dal 1° luglio 1918 sono abrogate tutte le disposizioni che sanciscono per i comuni del Regno l'obbligo di rimborsare in tutto o in parte agli ospedali le spese di mantenimento e di cura degli infermi poveri.

Art. 38.

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto entro sei mesi con regolamento da approvarsi con Regio decreto, sentito il Consiglio della previdenza, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1918.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO GIAMPIETRO. — *Distacco dal comune di Lainate (provincia di Milano) della frazione di Passirana e costituzione di questa in comune, coll'aggregazione di questo al mandamento giudiziario di Rho.*

Art. 1.

La frazione di Passirana è staccata dal comune di Lainate ed eretta in comune autonomo a partire dal 1° gennaio 1917.

Art. 2.

Il nuovo comune è aggregato al mandamento giudiziario di Rho.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO LA PENNA. — *Provvedimenti per la scuola media e normale.*

Art. 1.

Alle cattedre vacanti nelle scuole medie e normali si provvede:

a) con concorso interno per titoli tra gli insegnanti di ruolo, per i passaggi di ruolo;

b) con concorso generale per esame tra gli estranei ai ruoli dell'insegnamento regolarmente abilitati, che non abbiano compiuto il 35° anno di età, per la prima assunzione in servizio di ruolo alle cattedre non comprese nella lettera a).

I titoli soggetti a valutazione sono, in ordine di preferenza, il lodevole insegnamento, le pubblicazioni, i titoli di studio e l'anzianità di servizio.

L'esame consiste in una prova scritta di carattere generale, in prove orali e, se del caso, grafiche o pratiche su tutte le materie al cui insegnamento abilita il titolo di studio presentato limitatamente ai programmi più ampî di insegnamento, e in una prova di attitudine didattica.

Art. 2.

I concorsi sono banditi anno per anno e per un numero indeterminato di posti, abbinando tutti gl'insegnamenti abbinabili in relazione ai titoli legali di studio, ove si tratti di concorsi generali.

Ai concorsi per materie scientifiche in ogni ordine e grado di istituto sono ammesse anche le donne.

Gli eleggibili sono nominati secondo l'ordine di merito, man mano che si rendono disponibili i posti nell'anno di cui si tratta, dal 1° ottobre al 31 maggio; e ad essi è riservato il diritto di optare una volta tanto per altro insegnamento o per altro ordine di scuole, compresi nel concorso.

Ove un concorrente ottenga la nomina posteriormente al 31 dicembre è in facoltà dell'Amministrazione destinarlo provvisoriamente a cattedra non compresa nel concorso.

Il rifiuto della nomina per qualsiasi posto offerto implica decadenza dalla graduatoria.

Art. 3.

Gli eleggibili dei concorsi generali non potuti assumere in servizio dentro l'anno cui si riferisce la graduatoria e quelli fra costoro che gli Enti, i quali amministrano scuole pareggiate, preferiscono assumere in servizio stabile nelle scuole stesse a parziale deroga degli articoli 13 e 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sono compresi su domanda nelle graduatorie successive secondo il loro merito; e ad essi, come ai non compresi nelle graduatorie è data facoltà di ripresentarsi ai concorsi seguenti per non più di tre volte complessivamente.

Gli eleggibili dei concorsi generali contemplati dalla presente legge e gli eleggibili di cui nelle leggi anteriori sono equiparati in ogni caso agli idonei in concorso di cui nelle leggi citate, anche se abbiano rifiutato la nomina.

Per l'assegnazione delle cattedre temporaneamente prive di titolari e delle classi aggiunte di risulta gli eleggibili e gli idonei di cui al comma precedente sono esclusi, secondo le norme e a tutti gli effetti da determinarsi per regolamento, in uno speciale ruolo dei supplenti da pubblicarsi entro il 31 agosto di ogni anno improrogabilmente.

Art. 4.

Per l'espletamento dei concorsi interni e generali è istituita in Roma una sezione

dell'Ispettorato tecnico, centrale e regionale, delle scuole medie che sarà modificato in conformità della tabella A annessa alla presente legge.

Alle Commissioni giudicatrici che si formano in seno alla sezione dell'Ispettorato tecnico, di cui sopra, sono aggregati di volta in volta membri estranei di notoria competenza; non più di due per gruppo di materie ove si tratti di concorsi riguardanti insegnamenti per cui non si procede a nomina d'ispettore tecnico, non più di uno negli altri casi.

La presidenza delle Commissioni anzidette è affidata di regola ad uno dei membri estranei.

Art. 5.

Tutti gli accertamenti da compiersi nei riguardi degli insegnanti e che non importino anche apprezzamenti tecnici, sono di competenza dell'Ispettorato amministrativo, esistente presso il Ministero dell'istruzione, e che sarà modificato in conformità della tabella B annessa alla presente legge.

È vietato affidare agli ispettori tecnici per l'istruzione secondaria e primaria incarichi di esclusiva competenza dell'Ispettorato amministrativo.

Art. 6.

Ai trasferimenti nelle sedi di primaria importanza si provvede, su designazione della Sezione dell'Ispettorato, in base al merito comparativo degli aspiranti e tenuto anche conto, subordinatamente, dell'anzianità di servizio.

Sono sedi di primaria importanza quelle richieste da un numero minimo di insegnanti da determinarsi per regolamento.

Art. 7.

Fino a dodici mesi dopo l'anno in cui sarà cessato il presente stato di guerra, i concorsi generali saranno indetti per soli titoli, senza limiti di età, computandosi, ai soli fini dell'anzianità il tempo trascorso in servizio militare dal 1° agosto 1914.

I titoli valutabili sono in ordine di preferenza i risultati di concorsi sostenuti, il lodevole insegnamento, i titoli di studio, le pubblicazioni e l'anzianità di servizio.

Art. 8.

Gli insegnanti che non avendo mai sostenuto l'esame di cui all'articolo 1° conseguano in qualsiasi tempo passaggio di ruolo

o da un insegnamento all'altro o la prima assunzione in servizio di ruolo nei mesi di agosto e settembre saranno chiamati a sostenere una prova orale sulla materia o sulle materie rispettive di insegnamento e una prova di attitudine didattica.

In caso di esito negativo delle prove di cui sopra gli insegnanti predetti saranno ammessi ad una seconda ed ultima prova.

Gli insegnanti attualmente in servizio militare saranno chiamati a sostenere la prova suddetta un anno dopo il loro rinvio in congedo, senza pregiudizio per il normale svolgimento della carriera.

Nel presente articolo non sono compresi gli insegnanti di cui all'articolo 3 comma 2° della legge 16 luglio 1914, n. 679, nè quegli altri che hanno già acquisito il diritto alla nomina.

Art. 9.

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2°, della legge 16 luglio 1914, n. 679, è conservata soltanto per gli insegnanti in servizio di ruolo all'applicazione della presente legge, ai quali, come pure a quelli che hanno già acquisito il diritto alla nomina, non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Nel ruolo dei supplenti di cui all'articolo 3 della presente legge saranno inclusi tutti gli attuali supplenti forniti del titolo legale di studio che non potessero essere assunti regolarmente in servizio di ruolo.

Art. 10.

Fino al 31 dicembre 1920 gli insegnanti che conseguiranno passaggio di ruolo conserveranno lo stesso stipendio di cui erano forniti prima del passaggio e quelli che con-

seguiranno la prima assunzione in servizio di ruolo riceveranno lo stipendio di lire 2,200 se appartenenti al ruolo *A*, di lire 1,800 se appartenenti al ruolo *B* e di lire 1,600 se appartenenti al ruolo *C*.

Gli effetti economici, in base alla legge 16 luglio 1914, n. 678, delle nuove nomine e dei passaggi di ruolo avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1920 decorreranno da tale data non computato in ogni caso il servizio di ruolo prestato prima della data stessa dal giorno della nuova nomina o del passaggio.

Art. 11.

All'Ispettorato tecnico, centrale e regionale e all'Ispettorato amministrativo, in rapporto ai bisogni derivanti dalla presente legge, sarà provveduto con parte dei fondi disponibili sul bilancio del Ministero dell'Istruzione per l'espletamento dei concorsi di cui nelle leggi anteriori alla presente e con le economie che saranno realizzate mediante la riduzione del ruolo organico del personale amministrativo del Ministero stesso; in conformità della tabella *B* citata.

Art. 12.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge e che limiti comunque, anche in rapporto alle scuole pareggiate l'applicabilità e l'estensione normale della legge stessa, la quale entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Il Governo del Re provvederà al suo coordinamento con le altre leggi vigenti in materia o ad emanare le norme necessarie per la sua pubblicazione.

TABELLA A.

Ruolo degli ispettori delle scuole medie e normali (1).

Numero	2 1ª classe	L.	9,000	L.	18,000
»	10 2ª »	»	8,000	»	80,000
»	15 3ª »	»	7,000	»	105,000
»	18 4ª »	»	6,000	»	108,000
				L.	<u>311,000</u>

(1) Per gli schiarimenti di natura amministrativa, la ricerca degli atti occorrenti e la conservazione di tutti i documenti, alla Sezione dell'Ispettorato per i concorsi sarà aggregato un ufficio dei concorsi. La conservazione di atti e documenti è affidata a un segretario capo responsabile da scegliersi fra gli archivisti del Ministero dell'Istruzione forniti almeno del diploma di un Istituto di secondo grado. Sono soppressi gli ultimi quattro posti del ruolo degli applicati del Ministero stesso.

TABELLA B.

Ruolo della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione.

N.	4 Direttori generali	L. 10,000	L.	40,000
»	2 Vice-direttori generali	» 9,000	»	18,000
»	1 Ispettore generale (1)	» 9,000	»	9,000
»	6 Direttori capi Divisione 1ª classe	» 8,000	»	48,000
»	7 Ispettori capi centrali (2)	» 8,000	»	56,000
»	8 Direttori capi Divisione 2ª classe	» 7,000	»	56,000
»	6 Ispettori capi centrali 2ª classe (2)	» 7,000	»	42,000
»	15 Capi Sezione 1ª classe	» 6,000	»	90,000
»	3 Ispettori centrali 1ª classe (2)	» 6,000	»	18,000
»	17 Capi Sezione 2ª classe	» 5,000	»	85,000
»	3 Ispettori centrali 2ª classe (2)	» 5,000	»	15,000
»	22 Primi segretari 1ª classe	» 4,500	»	99,000
»	3 Vice-ispettori centrali 1ª classe (2)	» 4,500	»	13,500
»	22 Primi segretari 2ª classe	» 4,000	»	92,000
»	2 Vice-ispettori centrali 2ª classe (2)	» 4,000	»	8,000
»	18 Segretari 1ª classe	» 3,500	»	63,000
»	15 Segretari 2ª classe	» 3,000	»	45,000
»	8 Segretari 3ª classe	» 2,500	»	20,000
»	4 Segretari 4ª classe	» 2,000	»	8,000
<hr/>			<hr/>	
N. 167			L.	825,500
<hr/>			<hr/>	

(1) È il capo dell'Ispettorato amministrativo.

(2) Gli ispettori capi, gli ispettori e i vice ispettori hanno gli stessi obblighi fatti agli ispettori generali del Ministero dell'interno ed eseguono le ispezioni necessarie in conformità delle disposizioni date dall'ispettore generale.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO MICHELI. — *Indennità temporanea agli insegnanti elementari dipendenti dai comuni.*

Art. 1.

I comuni che mantengono l'Amministrazione delle scuole elementari debbono corrispondere agli insegnanti delle medesime una indennità temporanea nella misura contemplata dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1499, a contare dal 1° gennaio 1917 e dall'articolo 1° del decreto luogotenenziale 23 aprile, n. 630, a contare dal 1° maggio 1917.

Art. 2.

La spesa derivante dal disposto dell'articolo precedente è a carico dei rispettivi comuni e di essa sarà tenuto conto nel calcolare gli oneri finanziari, di cui al comma ultimo dell'articolo 21 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

MOZIONE.

« La Camera ritiene equo e necessario che ai pensionati dello Stato, con assegni inferiori alle 2,500 lire, sia concesso, per la durata della guerra, l'aumento del 25 per cento ».

Marazzi.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato per la marina e per la grazia e giustizia hanno trasmesso le risposte alle interrogazioni dei deputati Rubilli, Cucca, Girardi, Caroti, Saudino e Dentice d'Accadia.

Saranno pubblicate, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta d'oggi (1).

(1) V. in fine.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Bouvier al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro degli affari esteri, « per sapere se non ritengano di fare pratiche presso il Governo francese allo scopo di facilitare lo scambievole rilascio di passaporti o di lasciapassare tra le popolazioni di frontiera che per ragioni di interessi, di commerci e di parentele hanno frequentemente necessità di varcare il confine, pur non oltrepassando una limitata zona ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le colonie ha facoltà di rispondere.

FOSCARI, *sottosegretario di Stato per le colonie*. L'onorevole interrogante sa, per quanto riguarda l'Italia, che il decreto luogotenenziale 23 luglio 1913 stabilisce all'articolo 4 che i passaporti devono essere vidimati e firmati da una Regia ambasciata o legazione, o da consolato di prima categoria, mentre l'articolo 5 dà facilitazioni per le tre provincie di frontiera, Torino, Cuneo e Porto Maurizio, estendendo tali facilitazioni dentro una zona di 15 chilometri della frontiera.

Tali facilitazioni sono state successivamente ampliate per quelle tre provincie, estendendole a 25 chilometri, e consentendo che la vidimazione dei passaporti sia fatta anche dagli uffici locali di pubblica sicurezza. Vi potranno essere ritardi in queste vidimazioni, ma il Commissariato del Ministero dell'interno assicura che essi dipendono soltanto dalle necessarie domande di informazioni.

L'onorevole interrogante però si riferisce a facilitazioni fra la Francia e l'Italia; ora posso assicurarlo che già da tempo sono state iniziate pratiche dalla Regia ambasciata a Parigi col Governo francese e si è già avuto un primo rapporto che è allo studio presso il Ministero dell'interno. Non posso quindi per ora dirgli quali facilitazioni sarà possibile ottenere dal Governo francese in questa delicata materia, ma stia certo che il Governo non ha mancato d'interessarsi e continuerà a farlo perchè le giuste richieste delle popolazioni di frontiera sieno per quanto possibile soddisfatte.

PRESIDENTE. L'onorevole Bouvier ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BOUVIER. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato

per le colonie, il quale ha risposto per il ministro degli esteri.

La mia interrogazione è stata mossa dal fatto seguente. Il Governo sa che prima della guerra, quando i nostri rapporti con la Francia non erano così amichevoli come attualmente, per le popolazioni di frontiera vi era la massima che quando i nostri connazionali si dovevano recare nelle regioni limitrofe della Francia (poichè vi era un accordo) bastava avere una specie di lasciapassare da parte del *commissaire* francese e da parte del delegato di pubblica sicurezza del confine.

Nelle nostre valli alpine vi sono popolazioni che hanno un intreccio di interessi di commercio e, diciamo anche, di parentela con la vicina Savoia e col Delfinato, onde spesso occorre loro di dover varcare i confini per una distanza di poche decine di chilometri, non più.

La necessità di varcare questi confini talvolta si verifica improvvisamente, e non è possibile adempiere a tutti gli obblighi che sono imposti per avere un regolare passaporto.

Ora mi ha preoccupato il fatto che il 9 aprile l'Ambasciata francese pubblicava sui giornali una notizia così formulata. « L'Ambasciata francese comunica: Gli stranieri che intendono recarsi in Francia sono avvisati che le formalità imposte dai nuovi regolamenti per la vidimazione dei passaporti richiedono, a seconda dei casi, una o due settimane di tempo. Ottenuto il visto i viaggiatori non potranno varcare i confini francesi che dopo tre giorni ».

Quindi mettiamo quindici giorni per le prime pratiche, aggiungiamo altri tre di aspettativa, aggiungiamo ancora i giorni che occorrono perchè vi sia la vidimazione da parte nostra, del sottoprefetto, del prefetto o del questore, e vediamo che chiunque debba oltrepassare il confine anche per pochi chilometri a motivo d'interessi o per improvvisa malattia di un parente, si trova nell'assoluta impossibilità di adempiere a tutte queste formalità.

Ecco la ragione per cui io ho sollecitato il Governo per vedere di trovare un *modus vivendi*.

Non c'è ragione per cui si debbano adempiere tante formalità quando si tratta di varcare la frontiera soltanto per pochi chilometri.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha detto che sono state iniziate pratiche presso il Governo francese per ottenere facilita-

zioni. Io ne prendo atto, ma mi permetto di insistere perchè da parte del Governo si facciano sollecitazioni perchè spessissimo si verificano gli inconvenienti, a cui ho accennato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Bouvier al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, « per sapere se non reputi necessario ed urgente concretare, d'accordo colle ferrovie francesi, provvedimenti intesi a migliorare le comunicazioni sulla linea internazionale Torino-Modane che ogni giorno si rendono più imperiosi ».

L'onorevole ministro dei trasporti marittimi e ferroviari ha facoltà di rispondere.

BIANCHI RICCARDO, *ministro dei trasporti marittimi e ferroviari*. Fino al giorno 20 giugno le comunicazioni fra Torino e Modane erano davvero molto deficienti. Due sole coppie di treni erano state mantenute su questa linea in seguito alla riduzione generale dei treni che si dovette fare. Visto però come le ferrovie francesi non fossero disposte o non potessero fare spostamenti nei loro treni per rendere più comode queste due comunicazioni, l'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato ne ha attivata una terza, sicchè dal 20 giugno io credo che siano cessate le ragioni per cui l'onorevole Bouvier aveva presentata la sua interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bouvier ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BOUVIER. La ragione di questa mia interrogazione è sorpassata, perchè effettivamente si è provveduto a quello che io lamentavo. Brevissime parole perchè eventualmente questo inconveniente non si verifichi altra volta.

Non è possibile, e lo riconoscerà certamente nella sua acutezza e nella sua esperienza il ministro Bianchi, che siano trattate le linee ferroviarie internazionali come le linee secondarie che hanno soltanto comunicazioni interprovinciali.

Riconosco che per esigenze assolute della deficienza dei carboni si sia dovuto ridurre il numero dei treni sulla massima parte delle linee a due soli; e così era stato ridotto a due treni il servizio sulla linea Modane-Torino. Ma è accaduto questo: non si erano potuti sopprimere i treni diretti, e quindi si erano soppressi i treni serali, che servivano alla popolazione locale. Si è cercato di adattare questi treni diretti anche per il servizio locale e si è fatto ri-

tardare il treno che veniva dalla Francia per ben cinque ore, per cui tutti i viaggiatori che venivano dalla Francia col diretto di Parigi erano obbligati a fermarsi cinque ore a Modane. Lascio immaginare le imprecazioni di tutti questi viaggiatori, e sono convinto che se non avranno detto imprecazioni avranno certamente fatto lagnanze anche tutti i nostri uomini di Governo che hanno dovuto percorrere questa linea. Inoltre quando si lasciava Modane il treno cessava di essere diretto e per tutte le 18 stazioni doveva fermarsi per sopperire al servizio locale, a cui mal provvedeva perchè in orario non adatto.

PRESIDENTE. Onorevole Bouvier, poi chè, come ella ha dichiarato, si tratta di fatti sorpassati, sarebbe bene che ella non si indugiasse a parlarne.

BOUVIER. Tanto è vero che l'ultimo treno che partiva da Torino prima che fosse fatto il nuovo orario del 20 giugno, partiva alle 4.5, il che corrisponde all'ora solare 3.5. Ora si è rimediato a questo inconveniente, rimettendo anche i treni serali, e di ciò mi compiaccio vivamente; e spero che tale inconveniente non debba ripetersi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Albertelli, al ministro della guerra e al ministro senza portafoglio Leonardo Bianchi, « per sapere se corrispondano alle norme regolamentari o ai dettami della civiltà i giudizi resi in Sicilia dalla 9ª Commissione sanitaria sui militari ricoverati nei luoghi di cura ».

Non essendo presente l'onorevole Albertelli, quest'interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pietriboni, al ministro dell'interno, « per sapere se, nell'attesa di una legge generale che disciplini il risarcimento dei danni direttamente derivanti dalla guerra, non creda intanto di proporre provvedimenti immediati ed adeguati per i casi più urgenti e più gravi, come quello della popolazione di Laste e di altre frazioni del comune di Rocca Pietore (Belluno) esule dal principio della guerra ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BONICELLI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono lieto di poter assicurare l'amico Pietriboni che alla sua giusta interrogazione il Governo ha in gran parte già risposto e spera di rispondere interamente coi fatti, in conformità ai suoi voti.

È verissimo che tra le popolazioni di confine le quali dovettero sotto il tiro dell'artiglieria nemica abbandonare la loro sede è quella di Roccapietore, della quale s'interessa l'onorevole Pietriboni.

È vero anche che l'abbandono fu precipitoso, senza possibilità di asportare dalle case più di quello che ognuno poteva recare sulle proprie spalle, e quindi, al danno dell'artiglieria nemica si è aggiunto il maggior danno derivante dall'incustodia per lunghi mesi di tutti i beni abbandonati.

Per ciò che riguarda il trattamento di questi profughi, sulle prime provvide l'autorità militare con sussidi alimentari; più tardi, non appena l'opportuna interrogazione dell'onorevole Pietriboni ebbe segnalato al Ministero le condizioni di questi infelici, il Ministero impartì immediate istruzioni al prefetto perchè formasse l'elenco dei profughi bisognosi, perchè a costoro fosse corrisposto, oltre all'alloggio gratuito, o una corrispondente indennità, un sussidio giornaliero continuativo in misura non inferiore a una lira al giorno per persona, senza distinzione di sesso e di età, salve le eccezioni nei riguardi dei profughi che abbiano trovato lavoro.

E questo a far tempo dal 1° giugno 1917, perchè non si poteva accogliere la domanda delle retroattività che ripugna alla natura alimentare di questi sussidi.

Però, anche a proposito della retroattività, il prefetto ebbe istruzione di provvedere con benevola larghezza a tutti quei casi nei quali i postumi del disagio precedente rendessero necessaria la concessione di ulteriori soccorsi, e questo il prefetto ha fatto e sta facendo.

Si sono date istruzioni, inoltre, perchè a tutti siano distribuite calzature e vestiario nella misura del bisogno.

Quanto ai danni, l'onorevole Pietriboni sa che la questione non riguarda il Ministero dell'interno, nè quello della guerra. Tuttavia il Ministero dell'interno si è preso cura, anche sotto questo aspetto, della sorte di quegli infelici e ha dato ordini al prefetto di mandare separati e dettagliati rapporti intorno alla consistenza dei danni, per aver modo di rendersi interprete presso il Ministero della guerra della necessità di provvedere sollecitamente alle opportune liquidazioni.

Quindi l'onorevole Pietriboni può star certo che per quelli che sono danni risarcibili secondo le leggi vigenti, vale a dire danni dipendenti da appropriazioni o ma-

nomissioni comunque fatte dall'esercito — non compresi nella categoria di quei danni di guerra guerreggiata, conseguenza immediata di vere e proprie operazioni di guerra, coperti allo stato attuale del diritto dalla eccezione della forza maggiore — per tutti questi danni non è che questione di attendere il momento opportuno per la liquidazione, momento che non è ancora giunto perchè, per la condizione di quei luoghi, non è possibile accedervi, e perchè i danni continuano a verificarsi.

Non appena questa condizione di cose sarà cessata, non dubiti l'onorevole Pietriboni che si provvederà alla liquidazione e al pagamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietriboni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PIETRIBONI. Devo dichiararmi soddisfatto delle cortesie dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato. Al suo Dicastero io ho rivolto l'interrogazione, soprattutto perchè la questione della risarcibilità dei danni che sono coordinati alla guerra è una questione della quale io credo e spero vorrà prossimamente occuparsi il Parlamento, e che troverà il Governo consenziente con i desideri che sono stati manifestati.

Vi sono però contingenze speciali, casi peculiarissimi, come quello che ho segnato nella mia interrogazione, che richiedono un immediato intervento da parte del Governo, per la condizione veramente grave in cui vengono a trovarsi delle popolazioni di confine, appunto come quelle che stanno sotto Col di Lana, le quali videro gli aspri combattimenti, furono costrette ad allontanarsi dai loro villaggi, rimasero disperse, prive di conforto e di aiuto, per un lungo periodo, si può dire tanto quanto dura la guerra, e che avevano bisogno soprattutto di sentire dall'autorevole parola del rappresentante del Governo, che il Governo avrebbe provveduto alle loro condizioni, e che, non appena le condizioni si sarebbero rese possibili, sarebbero avvenute le liquidazioni riflettenti i danni cagionati alle proprietà e ai loro averi.

È un paese di piccoli proprietari, i quali traggono la loro modesta ricchezza dalla emigrazione, amano immensamente i loro luoghi, quando ritornano con un gruzzolo di danaro hanno l'ambizione di rifarsi la casetta e di comprarsi il fondo; costoro, dispersi per il mondo, e neanche favoriti in questa occasione, perchè sono considerati come proprietari, e perciò i soc-

corsi non sono a loro pervenuti quantunque non potessero ricavare alcun vantaggio dalle loro proprietà, costoro hanno bisogno di sentirsi dichiarare che il frutto del loro lavoro e del loro risparmio, sarà dallo Stato conservato o almeno risarcito.

E poichè ho facoltà di parlare esprimo il vivissimo augurio che la Camera abbia a discutere la questione principale e fondamentale che riguarda i profughi e i danneggiati dalla guerra.

Vi è una mozione la quale, con lodevolissimo esempio, raccoglie le firme di colleghi nostri, non dei paesi colpiti e danneggiati soltanto, ma anche di tutte le altre regioni d'Italia, con un lodevolissimo esempio, dicevo, di solidarietà nazionale, di quella tale solidarietà per cui pensiamo e speriamo che tutto il paese senta il dovere di contribuire del proprio ad una doverosa eguaglianza di trattamento, anche per ciò che riguarda le speciali condizioni de luoghi, per modo che i paesi che non furono colpiti direttamente dai danni della guerra sovvenano alle condizioni di quei paesi che questi danni risentirono direttamente.

Io mi auguro che la mozione, che porta anche la mia firma, sia discussa prossimamente e che il Governo abbia a fare dichiarazioni tali da affidare queste città e regioni così duramente colpite, e da assicurare che non tarderanno quei provvedimenti che la Francia ha sentito il dovere di dare, e l'Italia darà per coloro che sono stati colpiti dalla guerra. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Cassin, Soleri, Curreno, Bovetti, Bonino, Di Saluzzo, al ministro di agricoltura, « per sapere se intenda avviare alle deplorabili condizioni fatte agli agricoltori della provincia di Cuneo e specialmente a quelli della zona di montagna dalla impossibilità di poter fare acquisti di superfosfati per l'assoluta mancanza di disponibilità presso le fabbriche e le cooperative agrarie di vendita, e sui provvedimenti che riterrà di adottare perchè le colture primaverili che i coltivatori intendono intensificare, non ostante le gravi difficoltà cagionate dalla deficienza di braccia, non abbiano poi a dare risultati infelici, tanto più deplorabili dopo le esortazioni e gli incoraggiamenti da parte del Ministero per l'incremento delle coltivazioni e di fronte alla necessità di portare la produzione agraria ai massimi rendimenti a ristoro dell'economia dissestata dalla guerra ».

CERMENATI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Chiedo che questa interrogazione sia rimessa a lunedì.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Zibordi, al ministro delle finanze, « per sapere se intenda provvedere ad estendere ai sacerdoti l'imposta sui sovraprofiti di guerra, in considerazione dei molteplici cespiti di lucro che lo stato d'animo creato dalla guerra ha apportato alla Chiesa, e delle numerose forme di speculazione sui rischi di guerra, che la Chiesa stessa ha iniziato e va esercitando, col richiedere alle famiglie oboli votivi in cambio di funzioni propiziatorie della divina grazia per la incolumità dei loro cari combattenti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

INDRI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. (*Segni d'attenzione*). L'interrogazione dell'onorevole Zibordi, indubbiamente, anche perchè portata alla tribuna parlamentare, da dove altamente si difendono e si propugnano gli interessi e i bisogni dello Stato, è soltanto determinata dal desiderio di recare un ausilio alle finanze dello Stato! (*Si ride*).

Ma a parte ciò, l'interrogazione stessa deve essere considerata sotto due aspetti, cioè, da un lato, in relazione alle disposizioni vigenti, dall'altro in rapporto alle eventuali modificazioni future. Nell'una e nell'altra ipotesi i desideri dell'onorevole interrogante non possono trovare accoglimento.

Non possono trovare accoglimento di fronte alle leggi vigenti perchè indubbiamente è noto all'onorevole Zibordi che le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 1916, oggi fissate nell'articolo 1 del testo unico sui sovraprofiti di guerra, colpiscono soltanto, e quando i lucri siano superiori alle 2,500 lire, quelli derivanti ai commercianti, industriali o intermediari. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Intanto, onorevoli interruttori, che voi non vogliate considerare un sentimento alto dell'animo come l'esercizio di un commercio, non potete giustificare la vostra interruzione. (*Bene!*)

Del resto, continuando nell'esame delle disposizioni attuali sui sovraprofiti di guerra, non sono fra questi compresi quelli per la prestazione di qualunque opera, ufficio o ministero che sono redditi normali compresi nella legge generale di ricchezza mobile.

Dunque, di fronte alle leggi vigenti, non vi è possibilità di assecondare il desiderio dell'onorevole interrogante.

Nella seconda ipotesi, poi, di modificazioni future auspiccate dall'onorevole interrogante, il Governo non crede di dover seguire le aspirazioni dell'onorevole Zibordi, rese molto chiare e palesi dalla stessa forma usata nella interrogazione, appunto perchè le manifestazioni di quel sentimento che l'onorevole interrogante mostra di non dividere, meritano, ad avviso del Governo, e specialmente in epoca di guerra e in regime di libertà, una considerazione ben diversa da quella che non sia nell'animo dell'onorevole Zibordi, al quale quindi non ho altro da soggiungere. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Zibordi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ZIBORDI. Io credo che non occorresse soverchia virtù profetica per prevedere che la risposta del Governo sarebbe stata tale da non sodisfarmi.

Ho presentato questa interrogazione non per un basso anticlericalismo, che sarebbe stato anche un po' malizioso per la posizione dell'onorevole Meda al Ministero delle finanze, ma per sdegno sincero dell'animo contro la speculazione indegna ed ignobile, che tutti i veri credenti dovrebbero essere i primi a deplorare vivamente; e li compiango se non lo intendono.

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha detto, e non si è accorto di offrire, con questo, il mezzo ad una mia molto ovvia risposta, che i sopraprofiti di guerra colpiscono i commercianti e gli intermediari.

Passi per i commercianti, poichè non condividiamo quell'anticlericalismo di maniera che chiamava una bottega la chiesa, dato che vi accedono uomini mossi da un sentimento che non si discute.

INDRI, sottosegretario di Stato per le finanze. Se è un sentimento, non è più un commercio!

ZIBORDI. Ma quanto ad intermediari, i preti sono intermediari per definizione, fra il cielo e la terra. (*Commenti — Rumori*). È la loro funzione.

L'onorevole Indri ha cercato di confondere abilmente il sentimento dei credenti con lo sfruttamento del sentimento dei credenti, esercitato dai preti. Questa è la vera ignobilità di questa industria che si manifesta in forme diverse.

Sono stato così onesto che nella mia interrogazione ho distinto lo stato d'animo

creato dalla guerra, che volge gli animi verso il misticismo, e che si manifesta con quella invasione di chincaglierie, di medaglie, di corni, di amuleti, appesi alle vesti e ai polsi dei combattenti, e che tanto deve offendere chi senta altamente della religione, del valore e della patria. Bisogna tener distinto questo da ciò che è industria fatta dai preti e che qui nei cinque minuti di un'interrogazione non posso sviluppare come vorrei, e che però mi riservo d'illustrare in altra sede.

Vi sono esempi molteplici. L'amico Beltrami me ne citava uno dei più caratteristici.

Cambiali in bianco rilasciate al prete, che il padre, il fratello pagheranno se il combattente tornerà incolume; sottoscrizioni per la erezione di chiese alla Madonna della Salute e della Pace, mediante collette che hanno tariffe di prima, seconda e terza classe. Per 25 lire vi sarà assicurata l'incolumità; per 20 lire sarà meno certa, per 5 una ferita grave, e chi non dà nulla vedrà morire il proprio congiunto.

Queste sono vergogne che io mi dolgo di dover portare qui. (*Interruzione del deputato Beltrami — Rumori*).

Colgo l'occasione per avvertire l'onorevole sottosegretario per l'interno che, allorchè presentai questa interrogazione, la censura di Milano non solo soppresse nell'*Avanti!* il testo dell'interrogazione, contravvenendo, io credo, anche ad una consuetudine o legge per cui gli atti della vita parlamentare dovrebbero essere esclusi dalla censura, ma soppresse anche un appello che io rivolgeva ai combattenti, ai compagni che sono nelle file dell'esercito, affinché mi mandassero prove, oltre quelle che già aveva, di questa ignobile industria dei preti.

Trasformerò, occorrendo, la mia interrogazione in interpellanza; mi dichiaro insoddisfatto e constato che questo brutto esempio di misticismo di guerra viene dall'alto, ed ai padri Semeria che sono presso il Comando supremo, corrispondono i cappellani che esercitano il basso mercimonio della fede nel fronte interno. (*Commenti — Rumori*).

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Soglia, al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere se, di fronte alle molteplici iniziative di gruppi di insegnanti elementari tendenti a considerare la guerra

come una condizione di particolare favore, non creda urgente provvedere con la massima energia: ad ordinare che, anche dai comuni autonomi, vengano banditi ed espletati regolarmente i concorsi per i posti di maestra; a studiare in tempo debito il modo di riassumere in servizio i maestri provvisori i quali ebbero interrotta la validità della nomina dal richiamo alle armi; a tutelare i grandi interessi della scuola e lo interesse generale della classe magistrale coll'opporvi ai tentativi di ogni ulteriore strappo allo stato giuridico dei maestri e col mantenere obbligatorio il concorso pubblico per tutti i posti di titolari »;

Soglia, ai ministri dell'istruzione pubblica, dell'interno e del tesoro, « per sapere se, a togliere la ingiusta disparità di trattamento per la indennità di caro-viveri fra i maestri delle scuole amministrate dai Consigli provinciali e quelli delle scuole amministrate dai comuni autonomi, nonchè fra gli impiegati civili dello Stato e quelli dipendenti dalle Amministrazioni locali, non ritengano di dover prendere provvedimenti più efficaci delle raccomandazioni fatte ai provveditori ed ai prefetti e dei consigli dati alle singole Amministrazioni »;

Cassin, al ministro di agricoltura, « per sapere se ritenga opportuna una revisione dei vincoli forestali, in modo che, quanto sia possibile, i pascoli alpini siano lasciati liberi a favore delle popolazioni di montagna, strette da gravi difficoltà per l'alimentazione dei greggi nel presente periodo di crisi dei foraggi, la quale, protraendosi, recherà grave danno al già ridotto patrimonio zootecnico nazionale, specialmente di fronte ai minacciati fortissimi aumenti di incetta del fieno per conto dell'esercito ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Arcà, al ministro della guerra, « per sapere se ritenga compatibile con le esigenze di sicurezza e di disciplina, conveniente dal punto di vista finanziario e proprio richiesto da reali necessità militari e sociali, l'impiego nelle caserme di personale femminile avventizio, in sostituzione dei militari (inabili ai servizi di guerra o di classi anziane) che erano addetti ai Comandi reggimentali e dei distretti, mentre tale sostituzione non è stata compiuta nei servizi d'infermeria e di ospedale, in cui l'impiego di personale femminile appare più adatto e conveniente ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

MONTANARI, sottosegretario di Stato per la guerra. L'onorevole Arcà sa che l'im-

piego nelle caserme e negli ospedali di personale femminile fu suggerito da ragioni di ordine militare, economico e sociale. Di ordine militare in quanto, esso impiego offriva la possibilità di sostituire in alcuni uffici e servizi gli idonei e gli inabili alle fatiche di guerra, inviando questi in zona di operazioni; gli altri in zona di guerra, ad esercitare mansioni per le quali sono perfettamente capaci.

Così per i servizi ospitalieri, si rendeva possibile lo sfollamento del personale di sanità nel territorio, personale meglio utilizzabile in zona di guerra.

In sostanza, per il provvido concorso dell'elemento femminile, si poteva fare assegnamento sopra l'opera proficua di migliaia di persone che certamente, per alcuni servizi territoriali, costituiscono elemento utile ai fini della guerra.

Vi furono anche ragioni di ordine economico, in quanto che è fuori dubbio che la retribuzione quotidiana dell'opera di una donna è minore che il mantenimento di un soldato, quando si consideri il costo del vitto quotidiano, del vestiario, dell'equipaggiamento, eccetera.

Infine per il contributo femminile fu possibile non attingere a nuovi contingenti di classi.

Vi furono infine ragioni d'ordine sociale, in quanto che nell'impiego dell'elemento femminile si diede la preferenza alle famiglie dei richiamati alle armi, per modo che queste famiglie ebbero un altro cespite per migliorare le loro condizioni di vita. Non è qui il caso di affrontare il problema d'ordine generale intorno al riconoscimento di nuovi diritti alla donna nel campo giuridico, economico, sociale, ma certo può sembrare un po' strano che proprio da quella parte della Camera, dove siede l'onorevole Arcà - usa a sostenere le più nuove ed ardite riforme - si levi oggi la critica a questo provvedimento.

Pur non assurgendo dunque alla questione d'indole generale, non posso non rilevare che se vi fu mai momento nel quale il contributo della donna abbia potuto dimostrarsi utile è precisamente l'attuale, perchè nella vertiginosa attività di guerra tutte le energie vengono sfruttate e coordinate ad un solo scopo.

Ella, onorevole Arcà, si è preoccupato anche della sicurezza. Ella, che conosce l'esercito, ed i principi fondamentali di disciplina, che lo reggono, può immaginare che le autorità superiori non ammettereb-

bero mai offesa alcuna alla disciplina o minaccia alla sicurezza del servizio. A dissipare ogni dubbio o timore in proposito il Ministero, per mezzo di Commissioni di generali, coadiuvati da dame del luogo, ha voluto indagare se inconvenienti si fossero verificati per potere, nel caso, tosto eliminarli.

I risultati furono favorevoli: alcuni consigli sono stati dati per organizzare meglio i servizi nei quali le donne vengono impiegate.

L'onorevole Arcà ha parlato anche di prevalenza delle donne negli uffici, anziché negli ospedali: ho verificato i dati statistici e ho rilevato che allo stato attuale tale grave sproporzione non esiste. Ad esempio, nel corpo d'armata di Torino su 3 mila donne mille sono negli ospedali; ad Alessandria, su 1,200 sono negli ospedali 990; in totale posso dire che su 13 o 14 mila, almeno 6 mila vennero destinate a servizio ospitaliero; proporzione questa, la quale dimostra come il criterio informatore delle disposizioni ministeriali sia di estendere il campo d'azione riservato alle donne d'Italia che sanno mostrarsi degne della fiducia in loro riposta, e contribuiscono lodevolmente all'alto scopo comune.

Non dubiti l'onorevole Arcà che se inconvenienti disciplinari avessero a verificarsi, si provvederebbe sollecitamente e adeguatamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Arcà ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto:

ARCA'. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato alla guerra per le spiegazioni che in forma tanto cortese ha creduto di dovermi dare.

Dallo stesso testo della mia interrogazione risulta che io mi sono preoccupato precisamente degli inconvenienti che il servizio avventizio femminile può produrre in determinati ambienti militari come caserme, depositi ed altri locali che non si possono chiamare uffici; perchè sono il primo a riconoscere che il lavoro femminile avventizio ha dato buoni risultati negli uffici veri e propri, come quelli, ad esempio, dei ministeri, e riconosco subito, come riconoscono tutti, i grandi benefici che l'impiego del lavoro femminile ha portato nelle officine di munizionamento come in tutti gli altri campi dell'attività industriale in cui ha sostituito i combattenti alla fronte.

Ma dall'a stessa risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato si rileva che inconvenienti vi sono stati e vi possono e vi

potranno essere per l'impiego delle donne in quei determinati ambienti militari cui specialmente si riferisce la mia interrogazione.

Trascuro il punto di vista finanziario perchè non è quello che mi preoccupa e perchè le ragioni addotte dall'onorevole sottosegretario di Stato corrispondono a verità, raggiungendosi anzitutto il vantaggio di dare un nuovo cespite di entrata alle famiglie dei richiamati ed essendo perfettamente esatto che la retribuzione della donna è inferiore al costo complessivo del soldato.

Quello che mi preoccupa è la questione della sicurezza e della disciplina.

Nei depositi esistono servizi delicatissimi come quelli di mobilitazione ed altri che qui non è il caso di accennare.

Ora non mi pare che per ciò che deve essere la mira costante di tutti, di aver cioè l'organizzazione dei depositi sempre corrispondente alle necessità di rifornimento delle truppe di complemento, tale servizio possa essere affidato alle donne, che sfuggono alla disciplina militare, e che non sempre possiedono i requisiti occorrenti di serietà e di riservatezza.

Si consideri, inoltre, che, se le donne che lavorano negli opifici e che appartengono alle classi operaie, sono, in genere, le buone donne del popolo, se le donne che si sono specializzate nei servizi ospedalieri hanno speciali requisiti di cultura e portano un elevato spirito di disinteressata abnegazione, purtroppo non è fare un torto a nessuno dicendo che le donne che prestano la loro opera nelle caserme, non rappresentano l'élite del lavoro femminile.

Il sottosegretario di Stato sa che inconvenienti si sono verificati; e su ciò richiamo l'attenzione sua.

La stessa risposta dell'onorevole sottosegretario per la guerra mi invita ad accennare ad un'altra questione: si dice che l'impiego delle donne è stato fatto per sostituire nei depositi dei militari che pur non essendo in grado di andare alla fronte come combattenti, possono prestare servizi più utili in zona di guerra.

Ora, parliamo chiaro: è inutile ed occorre impedire che vadano in zona di guerra uomini veramente inabili o per lo meno poco redditizi solo per dare una soddisfazione, che sarebbe molto volgare, a coloro che fanno molto strepito — non sempre a proposito — sul fenomeno, ben altrimenti doloroso, dell'imboscamento.

Si è accennato ai servizi di ospedale. Orbene, vi sono ancora delle intere categorie che di diritto prestano servizio negli ospedali, a qualunque classe appartengano: sono i curati, i preti che fanno gli scrivani, che sono addetti ai più umili servizi, che non hanno nemmeno l'obbligo di diventare ufficiali, che ingombrano ospedali territoriali.

Sono precisamente questi, onorevole sottosegretario di Stato, che ella dovrebbe cominciare a mandare alla fronte, mettendo negli ospedali al posto loro i mutilati, gli inabili, gli anziani e poi le donne, e specialmente le donne che siano veramente appartenenti a famiglie che hanno persone combattenti alla fronte.

In questo senso prendo atto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato e mi auguro che quei provvedimenti che l'esperienza potrà suggerirgli non tarderanno ad essere applicati.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Arca al ministro dell'industria, commercio e lavoro, « per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere a difesa degli utenti di gas, in confronto di quelle Società le quali con capziosa e arbitraria interpretazione del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, pretendono di esigere sopraprezzo di vendita anche per le quantità di gas consumate prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei prezzi massimi bimestrali ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di rispondere.

MORPURGO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro. L'interrogazione dell'onorevole Arca è alquanto generica e probabilmente vuol alludere alla controversia, sorta tra il comune di Roma e la Società Anglo-Romana, esercente la locale officina del gas, a proposito dell'applicazione del decreto ministeriale 13 settembre 1916, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il 15 dello stesso mese, relativo al prezzo massimo di vendita di quel prodotto per i mesi di agosto e settembre.

Se così è, debbo dichiarare che il comune di Roma ritenne che detto decreto non potesse avere efficacia giuridica prima della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e che quindi la Società Anglo-Romana abbia il diritto di riscuotere il detto prezzo soltanto dopo il 15 settembre. L'e-

sercente invece pretende di poterlo percepire fino dal primo agosto.

Per decidere la controversia il comune di Roma ha presentato ricorso straordinario al Re, chiedendo l'annullamento del citato decreto. Gli atti sono stati inviati al Consiglio di Stato per il relativo parere. Posso assicurare l'onorevole Arca che, non appena sarà emesso questo parere, si provvederà senza ritardo per la decisione del ricorso.

PRESIDENTE. L'onorevole Arca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ARCA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario della risposta datami. Effettivamente io alludevo al caso, occorso in Roma, della Società Anglo-Romana, la quale ha creduto di potere esigere dagli utenti il prezzo fissato con decreto ministeriale del 15 settembre 1916 anche per quelle quantità di gas consumato prima della pubblicazione del decreto stesso, e cioè dal 1º agosto al 15 settembre.

Non sapevo della controversia, avanti al Consiglio di Stato, a cui accennò l'onorevole sottosegretario; lo ringrazio della notizia, e faccio plauso al comune di Roma, che giustamente si è fatto a sostenere le ragioni degli utenti. E sono sicuro che il Consiglio di Stato riconoscerà giusta la tesi del comune di Roma, che è la tesi degli utenti, che io ho creduto di dover portare qui. Gli utenti non possono evidentemente esser costretti a pagare il gas consumato prima della pubblicazione del decreto che determina i prezzi massimi, ad un prezzo che può essere imposto solo a coloro, che, venuti a conoscenza del decreto, credono di potere ancora mantenere in vigore il contratto che hanno con la Società.

Col decreto luogotenenziale del 9 luglio 1916 non si poteva togliere agli utenti la libertà di acquistare o non acquistare il gas, a seconda che essi avessero creduto di potere o non potere pagare il nuovo prezzo; soprattutto non si poteva imporre l'obbligo di pagare un prezzo diverso da quello convenuto, per una merce consumata prima della pubblicazione del nuovo prezzo.

Il Governo, oggi, non ci ha dato l'interpretazione che crede giusta del suo decreto; ci ha partecipato però l'opinione del comune di Roma, che è favorevole agli utenti e non rimane che augurarsi per la giustizia che questa tesi trionfi.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Agnelli, al ministro della guerra, « per conoscere quali informazioni possa dare sul ritardo di parecchi mesi, in violazione dello speciale apposito decreto, delle promozioni da sottotenente a tenente, degli allievi ufficiali di milizia territoriale »;

Pellegrino, al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, « per sapere se voglia dar notizia sui criteri coi quali la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, nel formulare i nuovi orari ferroviari, ha stabilito le fermate dei treni e, prossimamente, se il funzionamento del treno 801 sulla Napoli-Battipaglia risponda a criteri di equità e giustizia distributiva, oppure, come pare, a criteri politici, inopportuni sempre, condannevoli nell'attuale ora anormale della vita del Paese.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Soleri, al ministro di agricoltura, « per sapere quali provvedimenti intenda prendere per far fronte al vertiginoso impressionante aumento della legna da ardere, studiando la possibilità di organizzare l'approvvigionamento a prezzi possibili, quanto meno per le classi urbane meno abbienti, per l'inverno venturo e ciò col concorso delle Amministrazioni comunali, ricorrendo anche a requisizioni di tagli di boschi e valendosi dei prigionieri di guerra ».

CERMENATI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Chiedo che quest'interrogazione sia rimessa a domani.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Carboni, ai ministri dell'interno e di agricoltura, « sul funzionamento del Consorzio granario di Roma e sul completo abbandono in cui esso lascia anche le più urgenti commissioni dei comuni, senza dar conto nemmeno delle somme ricevute ».

Non essendo presente l'onorevole Carboni, quest'interrogazione s'intende ritirata.

Sono così esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno d'oggi.

Differimento della votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Protezione e assistenza degli orfani della guerra.

Propongo che sia rimessa a domani.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato La Pegna sulla cedibilità degli stipendi.

Se ne dia lettura.

LOERO, segretario, legge: (V. tornata del 13 aprile 1916).

PRESIDENTE. L'onorevole La Pegna ha facoltà di svolgerla.

LA PEGNA. Onorevoli colleghi, il problema, di cui interesse la Camera, ha una apparenza molto modesta. Trattasi principalmente di una questione di tecnica legislativa, per cui è opportuno che una modificazione di carattere autentico elimini le incertezze attuali della giurisprudenza e provveda ad una diversa dizione dell'articolo 3 della legge 1914 sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato.

La legge del 16 ottobre 1914, n. 1362, costituisce sostanzialmente un insieme di provvedimenti, aventi per iscopo di eliminare gli intermediari dalle contrattazioni dei mutui contro cessioni di stipendi e di mercedi; e sotto questo punto di vista merita le lodi più incondizionate.

Il significato della legge rispondeva ad un alto senso di moralità e di giustizia.

L'azione rapinatrice, compiuta da alcuni istituti intermediari o pseudo istituti di anticipazione, ha però dato largo contributo alle cronache giudiziarie ed ha reso peggiori le condizioni degli impiegati più stremati, esasperando le loro piaghe economiche e frustrando le loro legittime aspettative. La legge non ha dato anche risultati positivi perchè non è stato ancora pubblicato il relativo regolamento, che pure fu compilato ed approvato dal Consiglio di Stato, e non è venuto ancora in luce, malgrado l'impegno assunto al Senato, nella seduta del 26 giugno 1914, dal compianto ministro Giulio Rubini, e malgrado gli affidamenti rinnovati alla Camera, su una interrogazione rivoltagli dall'onorevole Magliano, dall'onorevole Da Como.

Ma veniamo al caso concreto.

Un'altra finalità della legge, e non fra le meno importanti, era quella di disciplinare in modo definitivo il recupero dei debiti lasciati insoluti verso i fondi di garanzia dagli impiegati ed operai, che cessano dal servizio.

Quale è il profilo giuridico di questi fondi di garanzia?

Su questo punto principalmente è stata dubbiosa la giurisprudenza dei nostri tribunali.

Fu lungamente dibattuto, in proposito, se i fondi di garanzia abbiano un carattere fideiussorio o assicurativo.

Due osservazioni possono subito farsi per escludere la figura giuridica fideiussoria.

Nella relazione al disegno di legge del 30 giugno 1908, n. 335, è dichiarato esplicitamente che la nuova garanzia proposta si doveva sostituire a quella fino a quel giorno derivante dalle assicurazioni diverse, (vita, destituzione, dimissioni) fatte dalle varie Compagnie assicuratrici.

Ma vi è ancora di più. Se ai detti fondi di garanzia dovesse attribuirsi carattere fideiussorio, si dovrebbe concludere che la legge del 1908 ha sensibilmente peggiorato le condizioni degli impiegati bisognosi di credito, cioè proprio il contrario di quello che era nelle intenzioni del legislatore.

Basteranno a sostegno di tale affermazione poche cifre, che mi permetto di riferire alla Camera.

Sotto il regime della legge 7 luglio 1902 un impiegato, di età non superiore ai quarant'anni, pagava per ogni mille lire di prestito, estinguibile in sessanta mensilità, la somma di lire 39.66 per assicurazione sulla vita, e di lire 11 per rischi diversi (destituzione, dimissioni, ecc.), cioè lire 50.66 in tutto.

Ora è ben vero che dopo l'attuazione della legge del 1908 l'impiegato paga a profitto del fondo di garanzia soltanto lire venti per ogni mille di prestito, anzichè lire cinquanta, ma perde però il diritto al rimborso delle quote mensili di concorso. Sicchè, supponendo che un impiegato ceda il suo stipendio una sola volta nel corso della sua carriera, cioè che non sia uno spostato abituale, ma ricorra al credito, come la legge presuppone, per far fronte a circostanze eccezionali, il danno a suo carico è evidente. Supponendo, infatti, che l'impiegato trovandosi in ristrettezze al principio della carriera, quando lo stipendio è minore, ceda lire 2,000, le conseguenze calcolate all'ingrosso sarebbero le seguenti. Egli dovrebbe pagare a profitto del fondo di garanzia lire 40, più perderebbe il diritto al rimborso di lire 144 (calcolo fatto sulla base di 40 anni di servizio con un rilascio medio di lire 0.30 mensili, il che è anche al disotto di ogni ragionevole ipotesi), vale a dire pagherebbe 184 lire, calcolate senza interessi, mentre

invece, con le norme di cui alla legge del 1902, avrebbe pagato solo 101.32, avendo istituiti che lo coprivano da ogni rischio e non gli facevano soltanto da fideiussori.

Eliminata la tesi che i fondi di garanzia debbano funzionare soltanto come fideiussori, ed in proposito va menzionata la sentenza del tribunale di Napoli 30 marzo 1914, nella causa fra il Ministero del tesoro e Fausto Dragone, ugualmente giustificati ci sembrano i dubbi, per cui i fondi di garanzia dovrebbero avere funzione assicurativa. Non può non obbiettarsi per questa speciale figura giuridica che il cedente dovrebbe essere ritenuto fuori di ogni obbligo anche nei casi di dimissione o di destituzione, il che porterebbe ad ammettere, contrariamente alle disposizioni del codice di commercio, che possa esistere un contratto di assicurazione, in cui, senza clausole apposite e chiaramente redatte, senza limitazione o premi speciali, l'avveramento del rischio possa dipendere dalla volontà dell'assicurato, ossia di quello fra i contraenti che ha interesse a che ciò abbia luogo.

L'interpretazione più logica quindi, che possa essere data della legge del 1908, nel modo come è stato affermato recentemente da una opportuna sentenza del Tribunale di Roma del 14 febbraio 1913, nella causa fra il Ministero del tesoro e il signor avv. Pallini, è che essa legge abbia voluto dar luogo non ad un istituto con carattere giuridico fideiussorio o assicurativo, ma ad uno specialissimo fondo, creato col concorso di tutti gli impiegati, col fine di poter provvedere, nei casi in cui al cedente venga a mancare lo stipendio. Si tratterebbe in altri termini di una forma mutua assicuratrice che deve funzionare in casi speciali; e ciò giustifica la mia modesta proposta di legge, la quale conserva ai fondi di garanzia il diritto ad ogni azione di regresso in caso di dimissione o di destituzione, perchè detti fondi, che rappresentano un peculio costituito dagli impiegati e dagli operai dello Stato, non devono e non possono correre il rischio di subire falcidie, per effetto forse anche di frodi meditate, ma stabilisce che debba aversi per estinta l'obbligazione nei soli casi di morte del cedente; e ciò per evidenti ragioni di umanità ed in omaggio ai principi di solidarietà, sui quali l'istituzione dei fondi di garanzia è fondata.

Questo ritocco della legge, eliminando le incertezze giudiziarie, tende a dare aiuti ad alcuni casi pietosi; ed io lo raccomando alla Camera, perchè esso sia anche inter-

pretato come un atto di solidarietà sociale verso classi, che dell'attuale disagio hanno risentito il peso più grave ed insopportabile. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

DA COMO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Con le consuete riserve il Governo consente che questa proposta di legge sia presa in considerazione.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole La Pegna si alzino.

(*È presa in considerazione*).

Domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morisani per contravvenzione al regolamento sulla circolazione dei veicoli a trazione meccanica.

La Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione, lasciando alla autorità giudiziaria la risoluzione della questione giuridica.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(*È approvata*).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1440, che autorizza l'Amministrazione provinciale di Torino a prelevare le somme a favore di essa depositate alla Cassa depositi e prestiti per provvedere alla costruzione e all'arredamento di un manicomio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1440, che autorizza l'Amministrazione provinciale di Torino a prelevare le somme a favore di essa depositate alla Cassa depositi e prestiti per provvedere alla costruzione e all'arredamento di un manicomio.

Se ne dia lettura.

LOERO, segretario, legge: (V. Stampato n. 508-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1440, col quale l'Amministrazione provinciale di Torino è autorizzata a prelevare somme a favore di essa depositate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1908, n. 433, per provvedere alla costruzione ed arredamento di edifici pel ricovero dei mentecatti ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti che hanno vietato l'esportazione e regolato il cabotaggio e transito di alcune merci.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti che hanno vietato l'esportazione e regolato il cabotaggio e il transito di alcune merci.

Se ne dia lettura.

LOERO, segretario, legge: (V. Stampato n. 380-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

VIGNA. Onorevoli colleghi, ho chiesta la parola su questo disegno di legge, perchè esso mi offre occasione di ritornare su di un argomento, richiamandolo all'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze, sul quale io ho già intrattenuto la Camera, ma che, per la sua importanza, mi pare sia opportuno nuovamente qui discutere: l'argomento cioè che riflette i criteri in base ai quali sono emanati i divieti di esportazione delle merci dal nostro paese.

Io comprendo che in questi momenti eccezionali vi sia la necessità e l'utilità per l'economia del paese di vietare l'esportazione di alcuni generi che sono indispensabili all'economia stessa; ma l'onorevole ministro delle finanze non mancherà di riconoscere che questa è una facoltà eccezionale, la quale deve essere ristretta e circoscritta nei limiti che sono necessari ai fini che i divieti si propongono.

Ammettere inconsideratamente la facoltà di stabilire dei divieti, senza che vi siano delle ragioni profonde che li giustificano, significa gettarsi in balia dell'arbitrio e sconvolgere l'economia nazionale, con

maggiore danno per questa di quel che non sia invece la libertà.

Pregherei quindi l'onorevole ministro a voler porre tutta la sua attenzione prima di emanare dei divieti di esportazione, e vorrei che egli fissasse i criteri in base ai quali i divieti possono essere emanati.

A me sembra che questi criteri debbono essere due. Il primo è la difesa del paese nelle attuali contingenze. Tutto ciò che è necessario per la difesa del paese nella guerra che esso combatte è giusto che sia sottratto all'esportazione e destinato al consumo interno.

Così pure l'altro criterio, che io ritengo esatto, è quello del divieto di esportazione per tutto ciò che è necessario all'approvvigionamento del nostro paese: è giusto ed utile perciò che i generi di prima necessità siano sottratti all'esportazione, in quanto essi contribuiscono alla resistenza del paese; resistenza che è il sostegno della difesa militare.

Ma al di là dei due limiti segnati da questi due principi, ritengo che si sconfini nell'arbitrio e si faccia il danno dell'economia generale del paese. Questo è il concetto che espongo all'onorevole ministro e vengo ad applicarlo ad un caso su cui già ho richiamata la sua attenzione, quello cioè del divieto di esportazione delle bottiglie di vetro. Questo divieto non è giustificato da ragioni di difesa né di approvvigionamento del paese e non può essere spiegato che dalla difesa di un'industria nazionale contro un'altra industria nazionale. Questo mi pare un arbitrio ed un'ingiustizia; perciò ne reclamo all'onorevole ministro, affinché non si proceda oltre su questa via, sconvolgendo tutta la nostra economia nazionale.

Non vedo proprio nessuna ragione per questo divieto, all'infuori di quella che ho già accennato: ma sono stato indotto a parlarne da un caso avvenuto in questi ultimi giorni e che ritengo sfuggito all'attenzione dell'onorevole ministro.

L'onorevole ministro, che di solito è tanto intelligente e accurato nei suoi provvedimenti in materie finanziarie, ha posto la sua firma ad una disposizione di cui deve essergli sfuggita la portata, perchè altrimenti non l'avrebbe approvata.

Parlo dell'industria del vetro, che conosco, perchè nel mio paese vi è uno dei più importanti stabilimenti industriali del Regno o almeno del Piemonte. L'onorevole ministro e la Camera rammenteranno l'aspra

lotta che fu combattuta fra le organizzazioni operaie e le capitalistiche nel campo della industria vetraria.

Rammenteranno pure che si è formata una potentissima associazione cooperativa tra gli operai dell'industria vetraria, associazione la quale ha lottato fieramente e dirò anche nobilmente e generosamente, con immensi sacrifici, per sottrarsi al giogo oppressore dell'unione capitalistica.

Una di queste istituzioni cooperative vetrarie è stabilita appunto ad Asti, dove esercita uno stabilimento messo insieme a forza di sacrifici quotidiani ed ingenti degli operai.

Lo stabilimento, esportava una parte dei suoi prodotti in Francia, dove aveva stipulato dei contratti vantaggiosi con alcune case francesi; ma è intervenuto il divieto di esportazione, ed ha cagionata la rovina di quella industria e delle 400 o 500 famiglie che ne vivevano.

Il provvedimento, che ha portato questa conseguenza, deve essere dunque sfuggito all'attenzione dell'onorevole ministro, perchè è ingiusto ed anormale.

Lo stabilimento di cui ho parlato, come in genere tutti gli altri stabilimenti vetrari, si è trovato in difficoltà per mancanza di carbone. Allora le case francesi, con le quali esso aveva contratti, si sono offerte di fornirgli il carbone dalla Francia, a proprie spese e con vagoni delle ferrovie francesi.

Così nessuna quantità del carbone disponibile in Italia sarebbe stata sottratta alle esigenze dell'industria nazionale. Quelle case francesi mettevano unicamente come condizione che si restituisse in vetro tanto peso di vetro quanto era il peso del carbone che si sarebbe mandato in Italia. Anche in questo non si sottraeva niente all'industria vetraria nazionale, in quanto che, mancando il carbone, quello stabilimento, come è capitato a tutti gli altri, si sarebbe dovuto necessariamente chiudere.

Aggiungo un'altra considerazione: siccome tecnicamente cento quintali di carbone consumato nella lavorazione del vetro danno circa centodieci quintali di vetro lavorato, la continuazione dell'esercizio di quello stabilimento non soltanto non avrebbe sottratto nulla alla produzione nazionale, ma anzi avrebbe aggiunto per lo meno un decimo alla produzione dello stabilimento stesso. In tali condizioni di cose si è fatta domanda al ministro delle finanze perchè autorizzasse la continuazione dell'esercizio a queste condizioni particolari

che io ho esposte; ma la domanda è stata respinta nonostante fosse vantaggiosa, sotto tutti i rapporti, anche alla stessa produzione nazionale vetraria e nonostante che avrebbe consentito a quattrocento o cinquecento famiglie di continuare a lavorare e a guadagnare con il loro lavoro.

Io non vedo assolutamente nessuna giustificazione a questo atto del Governo, che non esito a qualificare atto di arbitrio: vedo unicamente un provvedimento che rovina un'industria nazionale e che danneggia la stessa economia generale del paese, perchè sottrae da una parte il guadagno a un certo numero di famiglie e dall'altra sottrae l'importazione di quell'oro che sarebbe venuto dalla Francia, come compenso del vetro ivi esportato, e che avrebbe portato anche un contributo sui cambi, conferendo a migliorarne le condizioni: quanto più noi esportiamo dei nostri prodotti, più importiamo in oro e i nostri cambi vengono migliorati. Eppure la proposta che sotto tutti gli aspetti era vantaggiosa all'economia nazionale, ha avuto una risposta negativa dal Ministero delle finanze: risposta negativa che, come ho detto, non può essere giustificata in nessun modo.

Ho richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro su questo caso e lo prego di essere cortese di darmi una risposta rassicurante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MEDA, ministro delle finanze. Prima di tutto desidero fare una dichiarazione che è necessaria per eventuali future responsabilità del Governo. I decreti che oggi si tratta di convertire in legge, portano delle date abbastanza remote; ora siccome posteriormente ad essi, e cioè con le leggi del 21 marzo 1915 e del 22 maggio 1915, il Governo è stato munito dei poteri necessari a disporre in materia di esportazione anche senza la convalida da parte del Parlamento, resta bene stabilito che noi sottoponendo, oggi, questi decreti al voto del Parlamento, in esecuzione della riserva in essi contenuta, non intendiamo pregiudicare la più larghe facoltà di cui il Governo si trova oggi munito.

Detto questo, e per entrare nella questione a cui ha accennato l'onorevole Vigna, io sono del suo parere che nell'uso dei divieti di esportazione il Governo debba andare cauto, e non eccedere: ma creda, onorevole Vigna, che non abbiamo ecceduto mai: giusti sono i due criteri di limitare i divieti alle merci necessarie per

la difesa militare, e per l'approvvigionamento del paese; ma badiamo: la difesa militare non si può concepire isolatamente; l'Italia fa parte di una coalizione di alleati, che ha nemici comuni, e deve pure quindi cooperare al blocco di questi nemici uniformandosi alle misure che gli alleati riconoscano necessarie per renderlo effettivo: inoltre nell'apprezzare la convenienza economica di negare la esportazione di una determinata merce non si possono trascurare anche i rapporti indiretti ed i riflessi economici, che talora possono consigliare un provvedimento restrittivo, il quale a prima vista non sembri per il momento giustificato: nulla di assoluto vi può essere in questa complessa materia: i criteri direttivi generali, integrati nel modo come io ho detto, stanno ben; ma il Governo deve avere le mani libere per decidere di caso in caso.

Del resto l'onorevole Vigna sa come l'esercizio del potere discrezionale da parte del ministro delle finanze sia stato circondato da opportune garanzie: venne infatti istituito un Comitato consultivo, composto dei rappresentanti di tutti i Ministeri interessati e competenti, il quale istruisce diligentemente le singole pratiche: quando una domanda di esportazione di merci, comprese nell'elenco delle vietate, viene presentata, non è il ministro delle finanze che di suo arbitrio, e magari anche incompetentemente, dice subito *concediamo o non concediamo*; essa viene passata al Comitato consultivo, il quale la esamina con la sollecitudine maggiore, raccoglie i dati opportuni, istituisce confronti ed inchieste, esamina i pareri tecnici, ed emette così a ragion veduta il proprio voto circa il concedere o il negare la esportazione. È vero, che il ministro può anche staccarsi dal voto del Comitato consultivo; ma, onorevole Vigna, io ritengo che non sarebbe prudente da parte di alcun ministro l'arbitrarsi a decidere in difformità, salvo casi specialissimi.

A proposito poi del caso segnalatomi dall'onorevole Vigna, mi riservo di vedere come siano andate le cose, perchè non ho esatto ricordo della cosa; e nessuno certo potrà meravigliarsene. Ma a proposito della inclusione tra le merci di vietata esportazione dei prodotti vetrari, su cui l'onorevole Vigna ha avuto occasione di interrogarmi altra volta, devo ripetere che un tale provvedimento fu determinato dalla convenienza di non esporci al pericolo di trovare sprovvisto il mercato interno, ed accresciuti esageratamente i prezzi a carico

dei consumatori, per il difetto, non soltanto del carbone, ma anche delle materie prime che entrano nella composizione del vetro, e specialmente del carbonato di soda. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« Sono convertiti in legge i Regi decreti del 1° agosto 1914, n. 758, del 6 agosto 1914, n. 790, del 28 ottobre 1914, n. 1186, del 13 novembre 1914, n. 1232, del 22 novembre 1914, n. 1278, del 27 dicembre 1914, n. 1415, del 31 gennaio 1915, n. 55 e del 7 febbraio 1915, n. 73.

« Resta fermo, in quanto alle sanzioni penali, il disposto della legge 21 marzo 1915, n. 273 (titolo I) per le contravvenzioni elevate dal giorno dell'attuazione della legge medesima ».

(*È approvato*).

Art. 2.

« È data facoltà al Governo del Re, finchè dura lo stato di guerra fra nazioni europee, di estendere ad altre merci il divieto di esportazione o di revocare in tutto o in parte i divieti esistenti ».

(*È approvato*).

Art. 3.

« Con decreto Reale sarà pubblicato un testo unico delle disposizioni emanate con i Regi decreti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge ».

(*È approvato*).

Art. 4.

« Il Governo del Re avrà facoltà di variare, per particolari esigenze locali dei traffici ed in via temporanea, i termini stabiliti dagli articoli 7 e 10 della legge doganale per la dichiarazione e lo sdoganamento delle merci in arrivo dal mare ed a fissare pene pecuniarie per i ritardi non giustificati.

« Avrà pure facoltà di fissare, ove occorra, dei termini di durata pel deposito nei magazzini doganali o generali; nonchè di estendere i limiti delle zone di vigilanza del confine di terra e di mare e di non permettere

che entro tali zone si stabiliscano depositi di merci di vietata esportazione ».

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge di decreti regi e luogotenenziali che hanno vietato l'esportazione di alcune merci e autorizzato l'adozione di provvedimenti sui depositi di merci di proibita esportazione nelle zone doganali di vigilanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Conversione in legge di decreti regi e luogotenenziali che hanno vietato l'esportazione di alcune merci e autorizzato l'adozione di provvedimenti sui depositi di merci di proibita esportazione nelle zone doganali di vigilanza.

Se ne dia lettura.

BIGNAMI, segretario, legge: (V. Stampato n. 505-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

MEDA, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, ministro delle finanze. Accetto la formula del disegno di legge come è proposta dalla Commissione e che è alquanto diversa da quella ministeriale, e prego la Camera di darmi atto anche a proposito di questo disegno di legge delle dichiarazioni fatte su quello precedente, che cioè il Governo non intende, mantenendo il disegno di legge, pregiudicare menomamente le facoltà che gli derivano in materia da provvedimenti legislativi successivi.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti del 23 marzo 1915, n. 297, del 15 aprile 1915, n. 468, del 2 maggio 1915, n. 564, del 6 maggio 1915, n. 586, e il decreto luogotenenziale del 10 giugno 1915, n. 825, che hanno vietata l'esportazione di alcune merci e autorizzato l'adozione di provvedimenti sui depositi di merce di proibita esportazione nelle zone doganali di vigilanza ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° novembre 1916, n. 1452, portante facoltà al Governo di accordare l'esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa del 10 per cento alle lotterie debitamente autorizzate aventi per iscopo di alleviare i danni derivanti dalla guerra. (664)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° novembre 1916, n. 1452, portante facoltà al Governo di accordare l'esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa del 10 per cento alle lotterie debitamente autorizzate aventi per iscopo di alleviare i danni derivanti dalla guerra. (664)

Se ne dia lettura.

BIGNAMI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 664-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 1° novembre 1916, n. 1452, portante facoltà al Governo di accordare l'esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa del 10 per cento alle lotterie debitamente autorizzate, aventi per iscopo di alleviare i danni derivanti dalla guerra ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 907, che modifica la legge 12 luglio 1908, n. 441, sul conferimento delle rivendite dei generi di privativa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 907, che modifica la legge 12 luglio 1908, n. 441, sul conferimento delle rivendite dei generi di privativa.

Se ne dia lettura.

BIGNAMI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 663-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

MEDA, *ministro delle finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro delle finanze.* Non vedo nessuno della Commissione... Essa propone un'aggiunta che io desidererei sapere se intende mantenere; perchè mi riserverei di chiedere piuttosto che fosse votato il testo come venne proposto dal Governo: ciò perchè temo che l'aggiunta possa avere una portata eccessiva.

PRESIDENTE. C'è l'onorevole Morelli-Gualtierotti della Commissione.

MEDA, *ministro delle finanze.* Desidero sapere se la Commissione insiste nell'aggiunta con cui stabilisce per la concessione di certe privative una scala di preferenza, la quale temo vincolerebbe forse un po' troppo l'Amministrazione.

PRESIDENTE. Per parte mia, ho iscritto nell'ordine del giorno questo disegno di legge perchè era nella nota, alla quale ella pure, onorevole ministro, aveva consentito.

MEDA, *ministro delle finanze.* È verissimo; e non intendo ritirare il mio assenso.

PRESIDENTE. Sta bene. Do facoltà di parlare all'onorevole Morelli-Gualtierotti.

MORELLI - GUALTIEROTTI, *della Commissione.* Io fo parte della Commissione che ha esaminato questo disegno di legge, ma non posso fare delle dichiarazioni senza interpellare i colleghi che lo hanno esaminato. Perciò son costretto a dire che mantengo la modificazione.

MEDA, *ministro delle finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro delle finanze.* Piuttosto che ritardare la conversione in legge di questo decreto, che è inteso a rendere possibile il conferimento di molte privative alle vittime della guerra, accetto anche l'aggiunta della Commissione, dal momento che questa la mantiene per bocca dell'onorevole Morelli-Gualtierotti.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 907, che modifica la legge 12 luglio 1908, n. 441, sul conferimento delle rivendite dei generi di privativa.

« In aggiunta al decreto luogotenenziale terzo alinea:

« L'articolo 7, 2° comma, della legge 12 luglio 1903 è modificato come segue:

« Sopra ogni altro concorrente avrà la preferenza il coniuge superstite che abbia convissuto col defunto titolare il quale abbia gestito personalmente la rivendita ed in mancanza colui che l'abbia esercitata con soddisfazione dell'Amministrazione precedentemente alla sua vacanza. Dopo questi sarà da darsi la preferenza ai militari inabili di cui all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 907 ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1338, recante disposizioni per la tassa di bollo sulle copie per uso di registrazione delle polizze, quietanze, ricevute non ordinarie ed altri atti delle società anonime od in accomandita per azioni e delle società o compagnie di assicurazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1338, recante disposizioni per la tassa di bollo sulle copie per uso di registrazione delle polizze, quietanze, ricevute non ordinarie ed altri atti delle società anonime od in accomandita per azioni e delle società o compagnie di assicurazione.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge: (V. Stampato n. 666-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1138, recante disposizioni per la tassa di bollo sulle copie per uso di registrazione delle polizze, quietanze, ricevute non ordinarie ed altri atti delle società anonime od in accomandita

per azioni e delle società o compagnie di assicurazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in seguito alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale, n. 1451, del 26 ottobre 1916, riguardante l'esenzione della tassa di bollo per i certificati di esistenza in vita per il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 1451, del 26 ottobre 1916, riguardante l'esenzione della tassa di bollo per i certificati di esistenza in vita per il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge: (V. Stampato n. 667-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Dopo le parole che su questo argomento ebbi a dire l'altro giorno, ho preso volentieri occasione da questo disegno di legge col quale, con provvido pensiero, si esonerano dalla tassa di bollo i certificati di esistenza in vita degli orfani di guerra, per presentare un articolo aggiuntivo, con cui propongo di estendere l'esonero dalla tassa di bollo alle domande di pensione degli orfani, delle vedove e dei genitori dei nostri soldati morti gloriosamente per la guerra.

Si tratta di una tassa di due lire; ma lo creda il ministro, che è un uomo di intelletto e di cuore, non è tanto la spesa quel che grava, quanto il fatto che le domande, che non sono in carta da bollo, stanno ferme per dei mesi alla Corte dei conti, e poi tornano ai Comitati, i quali devono trovare il danaro necessario. E così si perde tempo e si creano dolori nuovi. E poi chi oserà infine negare la pensione agli orfani che non hanno la lira per la carta da bollo! Spero perciò che l'onorevole ministro vorrà accogliere questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Rava ha, infatti, presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La domanda di pensione a favore delle famiglie dei morti in guerra è esente da tassa di bollo ».

VIGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNA. Pregherei l'onorevole Rava di estendere il suo articolo aggiuntivo a tutte le domande di pensione, anche a quelle che fa il militare, quando si tratta di un semplice ferito. È vero che di regola il provvedimento si prende di ufficio, in questi casi, ma può darsi che il militare stesso abbia da fare la domanda, e mi pare che non ci sia ragione di non estendere l'esenzione a questi casi.

Accettando la sua proposta, lo pregherei di completarla e di dire che le domande per la pensione di guerra da chiunque fatte saranno presentate in carta esente da bollo.

PRESIDENTE. A me non piacciono, lo sanno, queste improvvisazioni. La proposta dell'onorevole Rava porta già un certo onere all'erario; ora quella dell'onorevole Vigna lo accrescerebbe forse di troppo. (*Approvazioni*).

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Ho rilevato già ieri l'altro (parlando sulla legge per gli orfani di guerra) come non fosse eguale, sotto questo rispetto, il trattamento fatto alle varie categorie di persone che hanno diritto a pensione. Per i feriti non c'è bisogno di domanda, e per conseguenza non si può parlare di tassa e di carta da bollo. Invece per le vedove, per gli orfani e per i genitori è necessaria la domanda in carta bollata, e quindi c'era una disparità di trattamento a loro danno.

L'onorevole Vigna crede forse che anche dei feriti qualcuno debba fare la domanda. Io non so se questo accada: il mio emendamento comprende tutti coloro che hanno l'obbligo di presentare la domanda.

Ma se l'onorevole ministro crede che altre domande debbano essere esenti da tassa di bollo, non mi opporrò certamente io che qui cerco ora di provvedere a un reale bisogno di tutte le famiglie. I documenti allegati alle domande sono esenti dal bollo, e molti lo ignorano! E così è pure esente ormai dal bollo di lire 5 il ricorso alle sezioni unite della Corte per le cause relative a pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Rava.

MEDA, *ministro delle finanze*. Accetto l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Rava, perchè ho dichiarato l'altro ieri che avrei esaminato se il sacrificio era sopportabile: il sacrificio effettivamente non è grave; e poi mi parrebbe impolitico l'oppormi ad una preghiera che risponde ad un sentimento di equità e di patriottismo. Pregherei però gli altri colleghi di non volere allargare troppo la portata dell'emendamento.

PRESIDENTE. E le proposte debbono essere presentate nelle forme stabilite dal regolamento (*Bene!*)

VIGNA. Non insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SOLERI, *relatore*. La Commissione si associa all'emendamento dell'onorevole Rava, che è tanto più opportuno in quanto il ministro delle finanze già opportunamente accolse una proposta, da me fatta in altra sede, di esonerare dalla tassa di bollo i ricorsi fatti alle Sezioni Unite della Corte dei conti contro il diniego o la insufficiente liquidazione delle pensioni. Questo emendamento quindi viene a completare ed a uniformare questa materia, e la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Rava.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Veroni. Ne ha facoltà.

VERONI. Ha ragione l'onorevole Presidente quando dice che il collega Vigna avrebbe dovuto presentare la sua proposta nei modi che prescrive il regolamento. Ma l'onorevole Vigna, interprete del pensiero mio e di altri colleghi di questa parte, non intendeva di fare una vera e propria proposta, ma di rivolgere all'onorevole ministro ed all'onorevole Rava una preghiera nel senso che il beneficio dell'esenzione dalla tassa di bollo fosse esteso a tutti coloro che presentano domande di pensione, vale a dire che non fossero esonerati dalla tassa i soli poveri, perchè è molto difficile dimostrare lo stato di povertà.

PRESIDENTE. Questo non ci ha proprio a che fare. Qui si tratta di stabilire che le domande di pensione a favore delle famiglie dei morti in guerra, debbano essere esenti dalla tassa di bollo. Non altro.

VERONI. Allora siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, che diventerà articolo 1; e dell'aggiunta proposta dall'onorevole Rava ed accettata dall'onorevole ministro e dalla Commissione e che diventerà articolo 2:

Art. 1.

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1451 del 26 ottobre 1916, riguardante l'esenzione dalla tassa di bollo per i certificati di esistenza in vita per il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e degli Istituti di beneficenza.

(È approvato).

Art. 2.

« La domanda di pensione a favore delle famiglie dei morti in guerra è esente da tassa di bollo ».

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1441, che ha autorizzato la deroga temporanea alle disposizioni del repertorio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1441, che ha autorizzato la deroga temporanea alle disposizioni del repertorio.

Se ne dia lettura.

LOERO, segretario legge: (V. Stampato n. 506-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1441, che ha autorizzato la deroga temporanea alle disposizioni del repertorio doganale nell'importazione di traversine da parte delle ferrovie dello Stato ».

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1663, riguardante il conferimento dei posti di direttore di dogana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1663, riguardante il conferimento dei posti di direttore di dogana.

Se ne dia lettura.

LOERO, segretario legge: (V. Stampato n. 507-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1663, riguardante il conferimento dei posti di direttore di dogana ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 683, col quale si autorizzò un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio 1915-16.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 683, col quale si autorizzò un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio 1915-16.

Se ne dia lettura.

LOERO, segretario legge: (V. Stampato n. 661-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convalidato il decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 683, col quale si autorizza il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del fondo di massa della Regia guardia di finanza per l'esercizio 1915-16, della somma di lire 3,000, da portarsi in aumento al capitolo n. 3 « spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario e medaglie di presenza ai componenti il Consiglio ed alla Commissione di collaudo » dello stesso stato di previsione ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601, concernente il prelevamento di somma dal fondo di riserva delle Casse di risparmio postali per provvedere alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio già costruito come sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601, concernente il prelevamento di somma dal fondo di riserva delle Casse di risparmio postali per provvedere alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio già costruito come sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime.

Se ne dia lettura.

LOERO, segretario, legge: (V. Stampato n. 487-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601, relativo al prelevamento di lire 340,000 dal fondo di riserva delle Casse di risparmio postali in aggiunta a quelli autorizzati con le leggi 9 luglio 1905, n. 386, e 2 febbraio 1911, numero 76, per provvedere alla sopraeleva-

zione di un quarto piano nell'edificio già costruito come sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 717, concernente la proroga del termine per la costituzione delle Casse agrarie nelle Marche e nell'Umbria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 717, concernente la proroga del termine per la costituzione delle Casse agrarie nelle Marche e nell'Umbria.

Se ne dia lettura.

LOERO, segretario, legge: (V. Stampato, n. 568-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 13 maggio 1915, n. 717, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 1915 il termine stabilito dagli articoli 3 e 14 della legge 2 gennaio 1910, n. 7, per la costituzione delle Casse agrarie nelle Marche e nell'Umbria ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 525, col quale vennero apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1914-15.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 525, col quale vennero apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1914-15.

Se ne dia lettura.

LOERO, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 427-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 22 aprile 1915, n. 525, col quale vennero apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, relativo alla proroga del termine assegnato dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione Fondo pensioni e sussidi, per il personale delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, relativo alla proroga del termine assegnato dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione fondo pensioni e sussidi, per il personale delle ferrovie dello Stato.

Se ne dia lettura:

LOERO, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 497-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, col quale fu prorogato al 31 dicembre 1915 il termine assegnato dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per il compimento dei lavori della Commissione incaricata della compilazione del bilancio tecnico della gestione

« Fondo pensioni e sussidi » di cui all'articolo 1° della legge 9 luglio 1908, n. 418, e della determinazione del disavanzo tecnico di tale gestione alla data 1° luglio 1914 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali.

Se ne dia lettura.

LOERO, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 592-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

PIETRIBONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRIBONI. Ho chiesto di parlare per domandare un chiarimento all'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro.

Con questo disegno di legge si prorogano i termini alla Commissione Reale, la quale ha il compito di classificare le scuole industriali e professionali.

Ora desidererei sapere dal Governo se l'opera della Commissione dovrà esser tale da non poter essere suscettibile di ulteriori modificazioni alla classificazione fatta sino a che non venga un altro provvedimento legislativo. Perchè, se co-ì fosse, farei presente all'onorevole sottosegretario di Stato la necessità di prorogare il termine per la classifica delle scuole industriali, tenendo conto delle condizioni di tempo ne le quali ci troviamo.

Certamente non tutte le scuole industriali sono, per le condizioni speciali create dalla guerra, in grado di poter approntare tutto il materiale e tutti gli elementi economici necessari per essere classificate in una categoria piuttosto che in un'altra.

Dobbiamo tener presente da un lato la necessità che queste scuole siano pronte per dare i loro frutti perspicui nel momento in cui l'Italia aspirerà alla riorganizzazione delle proprie industrie e chiederà alle organizzazioni tecniche e scolastiche industriali i modi per affrontare i problemi del dopo guerra; ma dobbiamo non precludere l'adito a quelle iniziative delle singole scuole per le quali esse possono aspirare in un prossimo avvenire ed essere classificate in un grado piuttosto che in un altro.

Prego quindi l'onorevole sottosegretario di Stato di volermi chiarire se vi sia la possibilità, per una scuola che sia già stata classificata in un determinato grado, di potersi mettere poi in condizione di ottenere una classifica diversa, sicchè essa possa esercitare la sua attività in un campo più vasto di quello che attualmente le sarebbe assegnato dalla classifica stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro.

MORPURGO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro*. Rispondo brevemente all'onorevole Pietriboni, ma in modo da togliergli ogni dubbio.

Egli sa e sa la Camera che è allo studio un nuovo disegno di legge, che ha avuto un principio di attuazione, per il riordinamento dell'insegnamento professionale e che riguarda non solo le scuole commerciali ma anche le scuole industriali. Ora posso assicurare l'onorevole Pietriboni che i termini che vengono prorogati, in relazione alle disponibilità dei fondi, col presente disegno di legge, non turberanno le aspirazioni di quelle scuole esistenti nella zona di guerra, le quali potranno ottenere la classifica in base alle nuove disposizioni di legge, dopo la conclusione della pace.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale del 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1914, n. 584, sull'istruzione professionale ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà più tardi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dell'alluvione del 3 settembre 1915 in provincia di Bari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dell'alluvione del 3 settembre 1915 in provincia di Bari.

Se ne dia lettura.

LOERO, *segretario, legge: (V. Stampato n. 479-A)*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915 in provincia di Bari ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà più tardi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione di decreti luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo di vacanze parlamentari dal 18 aprile al 5 giugno 1916.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione di decreti luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo di vacanze parlamentari dal 18 aprile al 5 giugno 1916. (618).

Se ne dia lettura.

LOERO, *segretario, legge: (V. Stampato n. 618-A)*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 5 LUGLIO 1917

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Sono convalidati i decreti luogotenenziali coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella, dal

fondo di riserva per le spese impreviste inserito al capitolo n. 141 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1915-16 ».

Si dia lettura della tabella.

LOERO, segretario, legge :

Tabella dei decreti luogotenenziali di approvazione delle prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste, eseguite nel periodo di vacanze parlamentari dal 17 aprile a 5 giugno 1916.

Data dei Decreti Luogotenenziali	Capitoli del bilancio ai quali vennero inserite le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
30 aprile 1916.	67-ter	Compensi per lavori straordinari presso la Corte dei conti, determinati dalla liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra.	8,000 »
		Ministero delle finanze.	
18 maggio 1916	97	Spese d'ufficio, di rappresentanza e di materiale, indennità di missione, ecc. (Canali Cavour).	5,500. »
1 giugno 1916.	274-ter-A	Spese per la conferenza internazionale economica di Parigi	20,000. »
		Ministero dell'interno.	
18 maggio 1916	39	Fitto di locali per gli Archivi di Stato	1,197.61
21 Id.	189-VII	Indennizzi a cittadini svizzeri danneggiati dalle dimostrazioni popolari in Milano del maggio 1915.	9,574.79
		Ministero dei lavori pubblici.	
30 aprile 1916.	165	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio, ecc.	60,000. »
		Ministero delle poste e dei telegrafi.	
30 aprile 1916.	31	Spese postali	1,200. »
Id.	128-IX	Indennizzo convenuto col conte Tolomei per infornuto cagionato da agente in servizio, in seguito a sentenza 4 marzo 1915 del tribunale di Pistoia	3,000. »
		Ministero di agricoltura, industria e commercio.	
18 maggio 1916	188-bis	Incoraggiamenti e premi per la prestazione delle donne nel lavoro agrario	40,000. »
			148,472.40

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, si procederà più tardi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge di decreti luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 17 aprile al 5 giugno 1916, autorizzanti provvedimenti di bilancio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge di decreti luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 17 aprile al 5 giugno 1916, autorizzanti provvedimenti di bilancio.

Si dia lettura del disegno di legge.

LOERO, segretario, legge (V. Stampato n. 617-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali 30 aprile 1916, nn. 501, 502, 518, 519 e 520; 18 maggio 1916, nn. 625, 626 e 627; 21 maggio 1916, n. 628, e 25 maggio 1916, nn. 661, 662, 663, 664 e 665 ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1868, col quale si dispone la cessazione dei Regi Commissari per i circondari di Avezzano e di Sora e si affidano ai sottoprefetti degli stessi circondari ed agli ingegneri capi degli uffici speciali del Genio civile in Avezzano e Sora, alcune delle attribuzioni già conferite ai Regi Commissari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1868, col quale si dispone la cessazione dei Regi Commissari nei circondari di Avezzano e di Sora e si affidano ai sottoprefetti degli stessi circondari, ed agli ingegneri capi degli uffici speciali del Genio civile di Avezzano e Sora, alcune delle attribuzioni già conferite ai Regi Commissari.

Se ne dia lettura.

LOERO, segretario, legge (V. Stampato n. 579-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1868, col quale si dispone la cessazione dei Regi Commissari per i circondari di Avezzano e di Sora, e si affidano ai sottoprefetti degli stessi circondari ed agli ingegneri capi degli uffici speciali del Genio civile in Avezzano e Sora alcune delle attribuzioni già conferite ai Regi commissari ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, relativo ad ulteriore proroga del termine assegnato dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per il compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione "Fondi pensioni e sussidi", per il personale delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, relativo ad ulteriore proroga del termine assegnato dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per il compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione « Fondo pensioni e sussidi » per il personale delle ferrovie dello Stato.

Se ne dia lettura.

LOERO, segretario, legge (V. Stampato 678-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, col quale fu ulteriormente prorogato, fino al 31 di-

cembre 1916, il termine assegnato dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per il compimento dei lavori della Commissione incaricata di compilare il bilancio tecnico del « Fondo pensioni e sussidi » di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1908, n. 428, e di determinare il disavanzo tecnico di tale gestione alla data del 1º luglio 1914 ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 luglio 1916, n. 953, che proroga al 31 dicembre 1916 il termine assegnato dal decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 992, circa il riordinamento dell'Ufficio centrale di statistica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 luglio 1916, n. 953, che proroga al 31 dicembre 1916 il termine assegnato dal decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, numero 992, circa il riordinamento dell'Ufficio centrale di statistica.

Se ne dia lettura.

LOERO, segretario, legge: (V. Stampato n. 691-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale del 30 luglio 1916, n. 953, che contiene provvedimenti per l'Ufficio centrale di statistica ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1561, recante disposizioni circa il servizio notturno da prestarsi dal personale del Genio civile in caso di piena di corsi d'acqua.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1561, recante di-

sposizioni circa il servizio notturno da prestarsi dal personale del Genio civile in caso di piena di corsi d'acqua.

Se ne dia lettura.

LOERO, segretario, legge: (V. Stampato, n. 701-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1561, recante disposizioni circa il servizio notturno da prestarsi dal personale del Genio civile in caso di piena di corsi d'acqua ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1372, per l'autorizzazione di spesa di lire 500,000 per la concessione di sussidi per le opere di difesa degli abitati e per quelle rese necessarie in conseguenza delle alluvioni e mareggiate del 1911.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1372, per l'autorizzazione della spesa di lire 500,000 per la concessione di sussidi per le opere di difesa degli abitati e per quelle rese necessarie in conseguenza delle alluvioni e mareggiate del 1911.

Se ne dia lettura.

LOERO, segretario, legge: (V. stampato n. 704-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1372, portante l'autorizzazione della maggiore spesa di lire 500,000 per sussidi in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1911 ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, che determina i comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1 (lettera *l*), ed all'articolo 5 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese per esecuzione di opere e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, che determina i comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1 (lettera *l*) e all'articolo 5 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane.

LOERO, segretario, legge: (V. Stampato, n. 707-A).

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Io non ho nessuna particolare osservazione da fare contro l'approvazione di questo articolo unico che viene proposto, ma siccome nella tabella dei comuni che è unita al decreto luogotenenziale, trovo anche segnalata in provincia di Parma la borgata di Tracoste, del comune di Corniglio, mi permetto una osservazione per ricordare all'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici come da lungo tempo sia in corso la pratica per la ricostituzione di questa borgata e come dopo quasi tre anni non si sia ancora riusciti ad ottenere niente, nonostante tutti i passi fatti e tutte le pratiche esperite.

Sono 33 famiglie le quali si avviano a passare il terzo inverno qua e là disperse per i fienili, o in case non loro; perchè, nonostante che il comune abbia dato già da due anni il terreno sul quale costruire il nuovo villaggio, da parte del Ministero nulla ancora siamo riusciti ad ottenere, in gran parte per la quantità di pratiche burocratiche che questi decreti e queste leggi particolari richiedono. Di modo che ho quasi perduto la speranza di poter ottenere qualche cosa e di arrivare in fondo a questa dolorosa questione.

Non ho qui l'incartamento, che ho lasciato sfortunatamente a casa, di questa pratica che ho iniziata tre anni or sono, sotto il Ministero Ciuffelli, dal quale ho sempre avuto grandi dimostrazioni di buona volontà, ma senza riuscire in atto ad ottenere nulla.

Uno degli ostacoli maggiori è il fatto che una gran parte delle 33 famiglie che hanno avuto i loro casolari rustici o quello in cui abitavano completamente abbattuti dalle frane, non li avevano iscritti regolarmente nel catasto e quindi una grande difficoltà nel poter dimostrare il loro possesso, o stabilire in quanto consiste il danno, ecc.

Quando si pensa poi che dopo un lavoro di circa tre anni di domande e di documenti compilati con grande difficoltà, specialmente trattandosi di analfabeti, alla fine riusciremo ad avere al massimo un sussidio di 2,000 lire per casa, mi pare che tutto questo non risponda all'intendimento benefico che lo Stato deve avere quando presenta leggi di questo genere.

Io sono d'avviso che il Governo o debba presentare provvedimenti che praticamente e sollecitamente si possano applicare, anche per la sufficienza degli stanziamenti, o non presentarne affatto. Perchè io dopo essere andato continuamente per gli uffici a cercare di spingere avanti la pratica, con una insistenza forse anche soverchia, mi sono sentito dire che alla fine, con tutti i comuni che sono stati ammessi, e molti dei quali hanno avuto effettivamente danni più gravi di quelli subiti da questo piccolo villaggio appenninico, dove si tratta semplicemente di 33 famiglie, sarà difficile poter ottenere un sussidio congruo e sufficiente.

Ed allora, se proprio le cose sono in questi termini, meglio è non far nascere tante speranze, meglio è dire a tutta prima che i danneggiati si aggiustino come possono, perchè lo Stato non può provvedere a loro, ed allora ciascuno farà come facevano nel passato coloro che venivano colpiti da queste gravi disgrazie.

Ora invece dopo che il Genio civile ha fatto gli studi occorrenti, dopo che il comune ha provveduto con suo aggravio il terreno per far sorgere linda e bella la nuova borgata, dopo che il prefetto è stato sopra luogo, bisogna pur trovare modo di riuscire, perchè tante pratiche non vadano disperse e tante speranze non vadano deluse.

Per questo io insisto affinché il Governo, che con questo decreto ha così provvidamente in teoria stabilito la ricostruzione de

gli abitati distrutti dalle frane, voglia eliminare gli ultimi os acoli e dare ordini perchè anche Tracoste possa risorgere presto sulle balze di Monte Caio, lassù in una delle più belle regioni del nostro Appennino parmenese, ed in essa possano ritornare le 33 famiglie che sono disperse nei villaggi vicini in attesa dell'opera riparatrice e che, fidando in essa, non hanno voluto abbandonare le loro terre sconvolte e ruinate, ma hanno pazientemente atteso, con una fede che merita premio, la giornata del ritorno, nella certezza che, riavuta la loro modesta abitazione, potranno colle loro fatiche e coi loro sudori ricondurre nei loro piccoli campi la fertilità e la produttività di un giorno. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Veroni. Ne ha facoltà.

VERONI. Per effetto del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915 lo Stato si assunse l'obbligo di sostenere le spese necessarie per la sistemazione di opere in dipendenza di alluvioni e frane, ma a fruire di questo beneficio non furono ammessi alcuni comuni i quali erano stati danneggiati prima della promulgazione del decreto. Così è avvenuto per un comune della provincia di Roma, Valmontone, che fu danneggiatissimo da una frana nel dicembre del 1914.

Il comune dovette provvedere immediatamente e urgentemente alla sistemazione di opere necessarie, ritenute indispensabili dal Genio civile acceduto sul posto; ma poichè il decreto luogotenenziale del 27 giugno 1915 in tanto autorizza lo Stato a sostenere la spesa in quanto le opere siano state approvate dal competente ufficio del Genio civile, questo comune si trova nella condizione di non poter avere dallo Stato il rifacimento delle spese sostenute.

Ora, è fuori di dubbio che, se il decreto 27 giugno 1915 ha inteso di alleviare i comuni dal peso enorme delle spese necessarie per la sistemazione di opere ritenute urgenti in occasione di alluvioni e di frane, di questo decreto debbano usare anche quei comuni che erano danneggiati prima della promulgazione del decreto e che dovettero provvedere di urgenza alla sistemazione delle opere necessarie, perchè il Genio civile acceduto sul posto ordinò che così si facesse.

Se si desse una interpretazione diversa, evidentemente si verrebbe a frustrare una delle regioni essenziali e centrali per cui il decreto luogotenenziale del 27 giugno 1915 venne promulgato.

Dico questo, onorevole sottosegretario di Stato, perchè il Ministero, proprio nel caso del comune di cui io ho parlato, ha deciso che, essendo il disastro avvenuto prima della promulgazione del decreto, non potrebbe il comune essere ammesso a fruirne; mentre se la legge provvede alla sistemazione di opere in occasione di alluvioni o di frane, deve evidentemente provvedere alla sistemazione di opere per caduta di frane o per alluvioni avvenute, e non per quelle che debbono avvenire.

Prego dunque l'onorevole sottosegretario di Stato di assumere le necessarie informazioni; e constaterà che il suo Ministero è caduto in evidente equivoco così giudicando a proposito di questo comune.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI. Faccio presente all'onorevole ministro che in questo elenco non è stato compreso affatto il comune di Baiso in provincia di Reggio Emilia. Orbene, a cura del Ministero, fu fatto uno studio sulle frane dell'Appennino, e risultò, come all'onorevole De Vito certamente è noto, che il comune di Baiso è il più franoso dei comuni d'Italia.

In queste condizioni io non mi meraviglio che quel comune non sia stato compreso in questo elenco; poichè quando il Governo provvede a determinati bisogni, provvede naturalmente fin dove può, e certo non sollecita esso che si presentino i reclami perchè nuovi bisogni siano appagati. Credo però che se esso non è tenuto a fare questa ricerca, deve, ogni qual volta gli siano segnalate le necessità di umili luoghi montani, preoccuparsi di provvedere anche ad essi.

Il comune di cui parlo è proprio al culmine dell'Appennino, e si trova in condizione di assoluta miseria. Vi è quasi sconosciuto l'uso del pane di frumento, che è chiamato la « roba dei signori », e vi si mangia continuamente pane di segala e di granturco non ben maturato, poichè, cominciando presto, dopo l'agosto, il freddo, il granturco non può raggiungere una maturità effettiva e sana come nella pianura.

Orbene vi sono lassù piccoli proprietari, ma, come l'onorevole De Vito sa, con una proprietà che li pone assai al di sotto delle condizioni degli operai della città od anche dei giornalieri della pianura, i quali riescono a guadagnare 5, 6, 7 e qualcuno 10 lire al giorno col vitto per giunta. Nelle montagne invece i poveri campagnoli hanno le loro

casette fatte di sassi, delle quali essi sono costruttori, falegnami, fabbri, poichè fanno tutto loro, e di padre in figlio si trasmettono dei piccoli campicelli che diventano sempre più piccoli man mano che le famiglie crescono; ma essi non abbandonano il luogo natale, anche se le insidie del terreno instabile rendono loro amara la vita.

Io quindi fo istanza all'onorevole De Vito, che so accessibile ai dolci inviti dei colleghi, di fare in modo che anche questo comune della provincia di Reggio Emilia, che, ripeto, è stato classificato, negli studi del Ministero, il più franoso d'Italia, venga compreso nell'elenco.

Non è una raccomandazione elettorale, onorevole De Vito, ma una raccomandazione che si basa su una necessità. Del resto è un comune che non ho mai raccomandato, e che ha il torto di votare sempre per me! (*ilarità — Commenti*). Vede dunque che procedo con molta nobiltà di intendimenti, e la prego di non dimenticarlo, poichè qui non si tratta che di compiere un atto di giustizia, come risulta da documenti ufficiali. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Balsano.

BALSANO. Lo stesso atto di giustizia chiedo anch'io per i comuni di Sancippirello e S. Giuseppe Jato, due comuni della provincia di Palermo.

Questi comuni veramente non si trovano nella condizione di quello dell'onorevole Cottafavi, poichè mentre quello vota per lui, questi invece votano contro di me. (*Sì ride*). Ma proprio per un sentimento di giustizia dichiaro che nessun comune vi può essere in Italia così franoso come questi due comuni, i quali già nel 1815, e poi nel 1836 ebbero a subire conseguenze gravissime per lo spostamento del terreno. L'anno passato interposi i buoni uffici presso l'onorevole ministro dei lavori pubblici allo scopo di poter dare un aiuto a questi comuni e mi si rispose che un aiuto poteva venire dal Ministero dell'interno, perchè gli aiuti che poteva dare il Ministero dei lavori pubblici dovevano essere determinati da una relazione del Genio civile. Io ho sollecitato il Genio civile, che ha presentato la relazione; ma ancora non si sono avute provvidenze. Perciò chiedo all'onorevole sottosegretario di Stato, che è così gentile ed affettuoso verso i colleghi, di voler provvedere anche per questi comuni.

DE VITO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio gli amici e colleghi delle benevole parole usate a mio riguardo. Devo però far presente che il decreto porta la data dell'agosto 1916, il che significa che il ministro ed io personalmente siamo rimasti estranei a tutta l'istruttoria che concerne questo provvedimento. Lo abbiamo però accolto volentieri e siamo oggi a difenderlo non solo per dovere, ma anche per far plauso agli intendimenti che hanno presieduto al complesso delle disposizioni adottate.

Sono state mosse lagnanze contro questo decreto; ma invece io trovo che è ispirato a molta benevolenza. Non bisogna dimenticare che abbiamo già tutta una legislazione sulle frane: questa non è che un'aggiunta a quelle disposizioni, e le migliora provvedendo per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati demoliti o danneggiati dalle frane. Sono provvedimenti analoghi a quelli del terremoto, anzi sono gli stessi provvedimenti riferiti alle frane con taluni adattamenti.

Ciò premesso, aggiungo che effettivamente, noi pure abbiamo dovuto constatare l'omissione di taluni comuni dovuta sia alla necessità di provvedere d'urgenza, sia alla difficoltà di raccogliere in un primo momento tutti i dati d'istruttoria. Posso aggiungere che è in corso di compilazione un altro decreto col quale si aggiungono alcuni comuni a quelli contemplati nel decreto in discussione.

Per parte mia posso assicurare gli onorevoli Cottafavi e Balsano che nel compilare il nuovo decreto terremo conto anche delle circostanze che essi hanno fatto presenti e, se risulterà che nei paesi indicati sono state case demolite o rese inabitabili dalle frane, si provvederà anche per quelli.

All'onorevole Veroni debbo solo rilevare che le sue doglianze non riguardano l'applicazione del decreto in esame, ma di quello precedente. Quindi in questa sede mi limiterò ad assicurare l'onorevole Veroni che vedrò come stanno le cose. Se si potrà giustificare una benevola interpretazione, per una meno rigorosa applicazione del decreto, l'adotteremo ben volentieri. (*Commenti*).

All'onorevole Micheli mi permetto di dire che non condivido il suo pessimismo. Quasi quasi egli consiglierebbe di fare un crocione sopra questo decreto. Ma, a dire la verità, pure unendomi a lui nel rilevare

con rammarico che inevitabili procedure amministrative ed un complesso di difficoltà ritardino talvolta l'esecuzione dei provvedimenti, non posso essere del parere suo, circa il contenuto del decreto, poichè le disposizioni sono intrinsecamente buone. Posso assicurare l'onorevole Micheli che esse avranno attuazione sollecita e ne prendo impegno formale. Aggiungo poi per convertirlo dal suo scetticismo, che disposizioni analoghe hanno già trovata piena applicazione in occasione del terremoto di Romagna. A distanza di appena un anno, (e possono farne fede parecchi colleghi) le vestigia di quel terremoto sono sparite, sono stati ricostruiti i fabbricati diruti, riparate le case lesionate. (*Benissimo!*)

MICHELI. Però dopo dodici anni lo stanziamento è sempre identico.

DE VITO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è questione di stanziamento, ma si tratta di eliminare tutte le difficoltà che purtroppo sono inevitabili nel nostro ordinamento amministrativo. Io prometto di impiegare tutta l'opera mia per togliere queste difficoltà; e sarà opera di vecchio funzionario che i pratici insegnamenti di diuturna esperienza applica a rimuovere e non a creare ostacoli, ad eseguire equamente e non a rendere inapplicabili le disposizioni di legge.

In quanto ai fondi ritengo che siano sufficienti, ma ove non lo fossero, non si preoccupi l'onorevole Micheli. Per quanto il bilancio dei lavori pubblici sia assillato da molte spese, pure ha un margine sufficiente per far fronte a queste ed altre spese ancora. (*Commenti*). E faremo di tutto per dare la più ampia esecuzione a questo decreto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, che determina i comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera i) e all'articolo 5 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese per esecuzione di opere e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione di decreti luogotenenziali autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, emanati nello scorcio dell'esercizio finanziario 1915-16.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione di decreti luogotenenziali autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, emanati sullo scorcio dell'esercizio finanziario 1915-16.

Si dia lettura del disegno di legge.

LOERO, *segretario, legge*: (V. Stampato n. 627-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale di questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« Sono convalidati i decreti luogotenenziali coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo n. 141 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1915-16 ».

Do anche lettura della tabella.

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 5 LUGLIO 1917

Tabella dei Decreti luogotenenziali di approvazione delle prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste, eseguite sullo scorcio dell'esercizio finanziario 1915-16.

Data dei Decreti Luogotenenziali	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
26 giugno 1916	57	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione, ecc.	2,000. »
Id.	58	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri.	2,550. »
Id.	58-bis	Ministri senza portafoglio - Stipendi.	2,000. »
Id.	58-iv	Spese d'ufficio	1,200. »
Id.	58-v	Spese casuali	400. »
Id.	58-vi	Assegni, indennità di missione, ecc.	800. »
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
22 giugno 1916	270-xi	Spese di riparazioni al fabbricato sede degli Istituti di anatomia normale e patologica e di medicina legale della Regia Università di Torino	16,300. »
		Ministero delle poste e dei telegrafi.	
Id.	75	Spese per illuminazione e riscaldamento, ecc.	20,000. »

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione di decreti luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1915 al 29 febbraio 1916.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione di decreti luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1915 al 29 febbraio 1916.

Si dia lettura del disegno di legge.

LOERO, segretario, legge: (V. Stampato n. 577-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Sono convalidati i decreti luogotenenziali coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 141 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1915-16 ».

Do lettura anche della tabella annessa:

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 5 LUGLIO 1917

Tabella dei Decreti Luogotenenziali di approvazione delle prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste, eseguite nel periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1915 al 29 febbraio 1916.

Data dei Decreti Luogotenenziali	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
23 dicembre 1915	210-ter	Ministero del tesoro. Retribuzioni al personale avventizio presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato.	4,000. »
id.	271	Ministero delle finanze. Stipendio agli impiegati fuori ruolo.	3,500. »
id.	197	Ministero della pubblica istruzione. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario	2,500. »
id.	59-bis	Ministero degli affari esteri. Stipendi agli impiegati fuori ruolo	13,146. »
2 gennaio 1916	39-bis	Ministero delle colonie. Retribuzioni al personale subalterno avventizio assunto presso il Ministero	3,600. »
9 gennaio 1916	39	Ministero dell'interno. Fitto di locali per gli Archivi di Stato.	1,178 18
23 dicembre 1915	59	Ministero della marina. Sovvenzione per i servizi dell'arcipelago toscano, ecc. . .	16,000. »

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione di decreti luogotenenziali autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, emanati durante il periodo di vacanze parlamentari.

Si dia lettura del disegno di legge.

LOERO, segretario, legge: (V. Stampato n. 693-bis-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passerò mo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Sono convalidati i decreti luogotenenziali coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 144 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1916-17 ».

Do lettura della tabella annessa:

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 5 LUGLIO 1917

Tabella dei Decreti Luogotenenziali di approvazione delle prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste, eseguite durante il periodo di ferie parlamentari dal 3 luglio al 4 dicembre 1916.

Data dei Decreti Luogotenenziali	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
Ministero del tesoro.			
1° ottobre 1916	74-bis	Compensi al personale della Corte dei conti incaricato della revisione delle contabilità del Ministero della guerra anteriori all'esercizio 1915-16	24,000. »
luglio 1916	99	Retribuzione e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio, ecc.	5,000. »
6 agosto 1916	99-VII	Compensi al personale di ruolo ed avventizio delle delegazioni del tesoro per lavori straordinari determinati dai provvedimenti di cui alla legge 4 giugno 1911, n. 487.	60,000. »
Id.	99-VIII	Compensi al personale di ragioneria delle intendenze di finanza per lavori straordinari determinati da deficienza numerica del personale medesimo	50,000. »
.	214-v	Retribuzioni al personale avventizio in servizio presso le delegazioni del tesoro	40,000. »
Id.	214-vi	Retribuzioni al personale avventizio in servizio presso le ragionerie delle intendenze di finanza.	30,000. »
Id.	214-vii	Retribuzioni al personale avventizio presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato	5,500. »
Ministero delle finanze.			
Id.	27	Compensi al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc.	2,000. »
Id.	28	Compensi al personale di ruolo dell'Amministrazione provinciale, ecc.	1,000. »
Id.	298-bis	Acquisto di materiale fisso e mobile, fitto di locali, mercedi, indennità e diverse per i servizi di approvvigionamento di deposito e di vendita di generi di privata nelle località occupate oltre confine	50,000. »
Id.	164-bis	Compensi al personale di ruolo ed avventizio del Ministero delle finanze e degli uffici dipendenti per lavori straordinari inerenti al funzionamento del Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di esportazione, importazione e transito istituito con Regio decreto 24 novembre 1914, n. 1303	50,000. »

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1917

Data dei Decreti Luogotenenziali	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
6 agosto 1916	293-ter	Indennità ai componenti il Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di esportazione, importazione e transito istituito con Regio decreto 24 novembre 1914, n. 1303, ed altre spese per il funzionamento del detto Comitato e dell'annesso ufficio	20,000. »
		Ministero di grazia e giustizia.	
9 luglio 1916	15-bis	Compensi per lavori inerenti alla revisione delle spese di giustizia	12,000. »
		Ministero degli affari esteri.	
24 agosto 1916	4	Ministero - Spese d'ufficio	5,000. »
Id.	48	Subsidii vari - Spese d'ospedale e funebri	26,500. »
		Ministero delle colonie.	
6 agosto 1916	39-bis	Retribuzioni al personale avventizio assunto presso il Ministero	3,000 »
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
24 agosto 1916	199	Spese del Comitato nazionale per la storia del risorgimento italiano, ecc.	30,000. »
9 luglio 1916	249-bis	Retribuzione al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi del Ministero.	45,000. »
1º ottobre 1916.	254-ter	Spese per indennità, diarie e diverse relative alle Commissioni esaminatrici delle scuole reggimentali che funzionarono negli anni scolastici 1913-14 e 1914-15.	1,500. »
24 agosto e 19 ottobre 1916	274-iv	Mensualità sullo stipendio di lire 5,000 annue, dovute al maestro Fernando Lituzzi, professore titolare del Regio Conservatorio di musica in Parma, per il periodo dal 1º dicembre 1913 al 30 giugno 1916.	12,916. 46
		Ministero dell'interno.	
19 ottobre 1916	39	Fitto di locali per gli archivi di Stato	1,197. 61
6 agosto 1916	186-bis	Indennizzi a cittadini svizzeri danneggiati dalle dimostrazioni popolari in Milano del maggio 1915	60,000. »

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1917

Data dei Decreti Luogotenenziali	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
23 novembre 1916	294-bis	Contributo nella spesa d'acquisto delle carte costituenti l'archivio Farini	5,000. »
		Ministero dei lavori pubblici.	
20 agosto 1916	265-bis	Spese per bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto dell'agosto 1916	100,000. »
		Ministero dell'industria, commercio e lavoro.	
19 ottobre 1916	58-bis	Compensi per lavori e servizi straordinari inerenti al funzionamento del Comitato per il commercio dei sudditi nemici (Decreti luogotenenziali 8 agosto 1916, nn. 960 e 961)	6,500. »
Id.	104-bis	Spese varie occorrenti al funzionamento del Comitato per il commercio dei sudditi nemici (Decreti luogotenenziali 8 agosto 1916, nn. 960 e 961)	1,000. »
1º ottobre 1916	93-ter	Somma da corrispondersi al signor Vittorio Koch, impiegato nell'Amministrazione centrale, a titolo di transazione, per risarcimento di danni, onorari e spese	11,500. »
23 novembre 1916.	104-ter	Missioni commerciali all'estero per intensificare i rapporti di scambio con l'Italia	25,600. »
5 novembre 1916.	106-bis	Contributo nella spesa di lavori di restauri al fabbricato demaniale già della zecca in Milano, nel quale ha sede il magazzino compartimentale dell'economato generale	8,270. »

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, che proroga di un mese le cambiali pagabili da debitori residenti nel circondario di Pesaro e nel circondario di Rimini con scadenza dal 12 agosto 1916 al 5 settembre 1916.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, concernente proroga

delle cambiali pagabili nei circondari di Pesaro e di Rimini in dipendenza del terremoto del 16 agosto 1916.

Si dia lettura del disegno di legge.

LOERO, segretario, legge: (V. Stampato n. 690-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, concer-

nente proroga delle cambiali pagabili nei circondari di Pesaro e di Rimini in dipendenza del terremoto del 16 agosto 1916 ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e di caccia nel lago Trasimeno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riforma della gestione delle riserve demaniali di caccia e pesca nel lago Trasimeno.

Si dia lettura del disegno di legge.

LOERO, segretario, legge: (V. Stampato, n. 114-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il *Motu-proprio* emanato da Papa Pio VII in data 3 agosto 1822 per la gestione del lago Trasimeno è abrogato.

Restano però ferme le riserve erariali di pesca e di caccia sul lago stesso, e le riserve di porti e luoghi di pesca, che risultino a favore di privati, o da atti di concessione, o da possesso trentennale, soggetto a ricognizione nei modi e nel termine da fissare nel regolamento.

Restano fermi egualmente gli usi riconosciuti a favore delle popolazioni del lago.

(È approvato).

Art. 2.

Nessuno potrà pescare nel lago e nelle sue adiacenze o, comunque, potrà partecipare ad operazioni riguardanti la pesca, per conto proprio, o per conto altrui, senza munirsi di licenza personale, valevole ad anno solare, previa una corresponsione annuale, che l'Amministrazione dovrà fissare in una misura non minore di lire 30 e non maggiore di lire 40.

Per le persone di età inferiore ai 19 anni, o maggiore degli anni 60, la corresponsione sarà ridotta di un terzo.

Senza pregiudizio della tassa imposta dalle norme comuni per le licenze di caccia, col regolamento da emanarsi per la esecu-

zione della presente legge dovrà essere stabilita anche una corresponsione speciale per il permesso di caccia sul lago, ed entro il raggio di 30 metri dalle rive verso terra.

(È approvato).

Art. 3.

I rapporti stabiliti col *Motu-proprio* fra il Demanio ed i concessionari di porti per l'esercizio della cosiddetta pesca-nave sono sciolti.

Nessuna ragione di indennizzo verso l'erario potrà competere in conseguenza della cessazione di tale sistema a coloro che risultino concessionari di porti. Essi, però, saranno liberi di esercitare per loro conto la pesca negli spazi acquei costituenti i porti di loro pertinenza, previa la corresponsione annua di lire 4 all'erario per ciascun porto pescato con la nave, sotto pena di decadenza dalla concessione in caso di mancato esercizio, ovvero, in caso di mancato pagamento, per un periodo di anni tre consecutivi.

La decadenza è pronunciata con decreto del prefetto.

(È approvato).

Art. 4.

Alle guardie permanenti ed ausiliari, incaricate della vigilanza sul lago, sarà applicabile la disposizione dell'articolo 13 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sulla pesca. I processi verbali da esse compilati, in caso di contravvenzioni, faranno fede in giudizio fino a prova contraria.

(È approvato).

Art. 5.

Il demanio è autorizzato a cedere, verso la corresponsione di un annuo canone, l'esercizio dei diritti di pesca, insieme con tutti i proventi derivanti dall'azienda del lago, eccetto i canoni per le concessioni dei porti o pontili di approdo e quelli dell'affitto delle case ed osterie, ad un Consorzio, da costituire tra i comuni circumlacuali, il Consorzio già esistente per la bonifica delle gronde del lago, i pescatori esercenti con regolare licenza ed i concessionari di porti o di altri posti di pesca iscritti nel registro dell'Amministrazione demaniale.

Se il Consorzio non sarà costituito entro il termine che sarà all'uopo fissato dal Ministero delle finanze, dovrà esserne promossa la costituzione coattiva, udite le osservazioni degli interessati.

Lo statuto, da approvarsi con decreto Reale, provvederà all'ordinamento della rappresentanza consorziale in maniera che la metà almeno dei componenti tale rappresentanza sia scelta tra i pescatori ed i concessionari di pesche, e stabilirà le norme pel funzionamento del Consorzio e per la vigilanza governativa sull'azienda.

Il canone, da corrispondersi al Demanio, sarà ragguagliato al terzo degli utili netti annuali.

Il Consorzio erogherà i proventi netti di sua spettanza in opere di miglioramento e sviluppo dell'attività dell'azienda, osservando i metodi che saranno tracciati dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministero delle finanze, previo avviso degli uffici competenti in materia di piscicoltura.

(È approvato).

Prendo occasione dal modo come sono riportate nello stampato le proposte ministeriali e le modificazioni della Commissione su questo disegno di legge, per osservare che sarebbe assai meglio, invece di presentare emendamenti così spezzettati, riportare tutto l'articolo nel suo nuovo testo. In tal modo la lettura ne riuscirebbe meno incomoda e più sollecita. (Approvazioni).

Art. 6.

Il Governo del Re determinerà il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, e provvederà alle norme che occorrono per l'esecuzione della legge stessa.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Gallenga.

Ne ha facoltà.

GALLENGA. Una semplice raccomandazione all'onorevole ministro. Egli sa da quanto tempo si è invocata l'approvazione di questa sospirata legge e perciò non vorrei che la compilazione del regolamento dovesse portare a maggiori lungaggini. Raccomando pertanto, nell'interesse dei rappresentanti e soprattutto nell'interesse dell'erario, che non vi sia ritardo nel costituire la Commissione per la formazione del regolamento, che questo sia fatto nel più breve tempo possibile in modo che la legge vada in vigore con la maggiore rapidità.

LA PEGNA, *relatore*. La Commissione si associa completamente alla raccomandazione dell'onorevole Gallenga.

MEDA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro delle finanze*. Tengo conto di questa raccomandazione perchè sono anche io del parere che le leggi una volta deliberate debbano essere subito eseguite: e mi auguro che l'attuale possa presto riportare la sanzione anche del Senato. Non vorrei però che rimanesse un equivoco: l'onorevole Gallenga ha parlato di una Commissione che dovrebbe fare il regolamento: ma qui non vi è alcun obbligo di costituire una Commissione; osservo questo per avvertire che ci riserviamo di fare il regolamento anche senza la Commissione: sarà anzi forse il metodo migliore per far più presto. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Le Commissioni sono fatte per ritardare. (Si ride). Dopo queste osservazioni, pongo a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

L'attuale Corpo del personale di vigilanza del lago Trasimeno sarà sciolto.

Il capo-guardia verrà nominato applicato di 2ª classe nella carriera d'ordine del personale delle Intendenze di finanza.

Le 8 guardie, purchè riconosciute fisicamente idonee, saranno nominate custodi, rispettivamente di 3ª o di 2ª classe, secondo che siano di 2ª o di 1ª classe, nel ruolo organico del personale di custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato.

Nel ruolo organico della carriera d'ordine del personale delle Intendenze di finanza, approvato con la legge del 30 giugno 1908, n. 304, ed in quello del personale di custodia dei canali suddetti, approvato con Regio decreto 29 novembre 1906, saranno quindi aumentati, nel primo, un posto di applicato di 2ª classe a lire 2,000, e nel secondo, 5 posti di custodi di 2ª classe a lire 1,050, e 3 di 3ª classe a lire 900 ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Esenzione di imposta dell'energia elettrica per riscaldamento.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Esenzione d'imposta dell'energia elettrica per riscaldamento.

Si dia lettura del disegno di legge.

LOERO, *segretario, legge*: (V. Stampato, n. 583-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MEDA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione, nel senso che venga sancito l'esonero non solo dall'imposta erariale, ma anche dal dazio comunale di cui all'articolo 15, lettera c, del testo unico maggio 1908: e lo faccio perchè sono persuaso che non verrà alcun danno di bilanci dei comuni, in quanto il gettito in questo tributo è stato finora, per un complesso di ragioni ben note, di scarsissima entità: tanto che per suo conto il Governo ha già esonerato l'energia elettrica destinata al riscaldamento del comune di Roma, del cui dazio è gestore, e si appresta a farlo anche per Napoli. Questa è la prova migliore, mi pare, che non ci debbono essere preoccupazioni finanziarie per i comuni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vigna. Ne ha facoltà.

VIGNA. Non sono contrario al disegno di legge, ma ho chiesto di parlare per due constatazioni, e per richiamare sui quesiti che proporrò l'attenzione dell'onorevole ministro e del relatore. Questo disegno di legge è determinato dalle condizioni del momento, dalle condizioni cioè che attraverso il nostro paese, il quale si è manifestato fortemente tributario dell'estero per il carbone. Data questa condizione di cose si è sentito il bisogno di emanciparlo quanto più fosse possibile. Il concetto è giusto fino ad un certo punto; ma io non vorrei che ci spingessimo ad esagerazioni che porterebbero al protezionismo delle industrie nazionali. In sostanza abbiamo qui una specie di protezionismo a rovescio, cioè non tassa doganale per i prodotti che entrano dall'estero, ma esenzione di tassa per i prodotti interni. Questa è la prima constatazione di fatto che io prospetto all'onorevole ministro e al relatore.

In pratica poi il consumo di energia elettrica per riscaldamento, soprattutto per uso di cucina, sarà limitato alle classi agiate, perchè gli arnesi occorrenti costeranno troppo, sicchè le classi popolari non potranno approfittare di questo sistema di riscaldamento.

Ora io faccio notare all'onorevole ministro che l'uso del gas per cucina è oggi

larghissimamente diffuso nelle classi operaie. Si può dire che non vi sia famiglia operaia di discreta agiatezza, come ve ne sono fortunatamente molte nella nostra Italia, che non adoperi il gas per cucina. Viceversa le famiglie operaie non potranno servirsi dell'energia elettrica per tale uso, almeno per molti anni, e cioè finchè l'industria produttrice delle stufe e cucine elettriche non si sia perfezionata, ribassandone i prezzi. Avremo quindi questo stridente dissidio: le classi popolari pagheranno il dazio e la tassa erariale che gravano sul gas, mentre invece le classi agiate beneficeranno della esenzione della tassa elettrica.

Avremo così un'altra contraddizione, inquantochè acuiremo il contrasto che vi è già nella pressione tributaria, per cui le tasse gravano più sulle classi povere e operaie e meno agiate, che non sulle classi ricche e agiate. Fo la constatazione, e quindi domando all'onorevole ministro come egli provvederà per evitare questa nuova contraddizione che si manifesterà nel nostro sistema tributario.

E un'altra constatazione faccio, ed è questa. Si esonera la energia per riscaldamento dal dazio comunale; ora i nostri comuni difettano già di cespiti di entrata, e con questo disegno di legge si verrà a sottrarne loro un altro. È vero che oggi questo cespite è molto esiguo, inquantochè l'uso dell'energia elettrica per riscaldamento è molto limitato; ad ogni modo è un cespite di entrata che viene tolto ai nostri comuni, anche per la ripercussione che eserciterà sul provento del dazio sul gas. Ora io domando anche qui: date le condizioni finanziarie in cui si trovano i nostri comuni, quali sono le intenzioni dell'onorevole ministro delle finanze al riguardo? È disposto ad adottare il principio dei compensi, che si è applicato, per esempio, quando si obbligarono i comuni ad abolire i dazi sui farinacei? L'erario dello Stato si è addossato il compenso delle perdite che venivano ad avere i nostri comuni: la questione che si è presentata allora si presenta anche adesso. È lo Stato che impone ai comuni una perdita, che sottrae ai comuni un cespite di entrata; quindi pare a me che lo Stato debba pensare a reintegrarli dei danni che essi vengono a subire.

Ho prospettato semplicemente queste due constatazioni di fatto, per avere intorno ad esse, non un voto della Camera, ma l'opinione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, che ho constatato dalla sua

relazione ha studiato con tanta diligenza la questione trattata in questa legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore; il quale, non ne dubito, farà anche capire all'onorevole Vigna che per i comuni non ci sono in materia tutti quei cespiti dei quali ha parlato. (*Siride — Approvazioni*).

SOLERI, relatore. A nome della Commissione sento anzitutto il dovere di mandare un commosso e reverente saluto alla memoria del nostro illustre presidente, onorevole Rubini, e un altro saluto alla memoria del primo relatore, onorevole Battelli, due colleghi circondati in questa Camera da tanta simpatia, da tanta deferenza, da tanta affezione, per le elette doti di intelletto e di rettitudine, e che hanno lasciato così largo rimpianto.

E un augurio anche, perchè in questa Commissione sono succedute parecchie disgrazie, all'onorevole Dell'Acqua, che fa pure parte della Commissione stessa, per il suo pronto ristabilimento, in modo che possa essere presto tra di noi...

Voci. E anche a lei per lo scampato pericolo.

SOLERI, relatore. E poichè qualcuno ha alluso a me, consentitemi che, in questa circostanza, io rivolga alla Camera un sentitissimo, commosso ringraziamento per le dimostrazioni che mi ha fatto, che io ho inteso non rivolte alla mia persona, ma a tutti coloro che hanno combattuto e specialmente a quelli che sono caduti. Permettetemi di dire che, in quel momento, quando voi foste così cortesi con me, pensai a quegli alpini, a tutti quei soldati che vidi così fortemente, così nobilmente cadere e dare il sangue loro per la nostra Italia, che tutti vogliamo più forte, più ricca, più grande. (*Vive approvazioni*).

E vengo senz'altro all'oggetto del disegno di legge per prospettare brevemente le ragioni per cui la Commissione vi si è unanimemente dimostrata favorevole, per rispondere brevemente all'onorevole Vigna e per rivolgere, a nome della Commissione, due raccomandazioni all'onorevole ministro.

Innanzitutto il Governo ha coordinato, e giustamente, questo disegno di legge ad un insieme di provvedimenti coi quali si propone di ridurre il consumo del carbone, sostituendolo, ovunque sia possibile, coll'energia elettrica.

Non occorre che dimostri che la Commissione non poteva non riconoscere questa

esigenza, oggi anche più imperiosa, perchè le inasprite condizioni dei noli e dei cambi hanno fatto sì che sempre più la nostra legislazione debba rivolgere il suo sforzo inteso e fattivo a cercare di sfruttare al massimo le nostre energie elettriche. Pensate che i carboni, che pesavano sulla nostra bilancia di esportazione per un esodo d'oro di 400 milioni prima della guerra, oltrepassano oggi i due miliardi di lire; ed ancora, oggi non è più soltanto questione di prezzo, ma di una crisi di carbone che si ripercuote sinistramente sui traffici, sulle comunicazioni, sulla produzione.

Il provvedimento del Governo è stato opportuno, inquantochè, ha fatto un primo passo, ed aperto una nuova via che ritengo sarà feconda di risultati, nella via degli esoneri fiscali all'elettricità. Ho già accennato altra volta a questo argomento. Sostanzialmente l'Italia ha sempre trattati i produttori di energia elettrica come usurpatori, come vampiri di una ricchezza demaniale; li ha sempre considerati unicamente dal lato fiscale, come contribuenti da sfruttare, senza mai tener conto dell'opera da essi svolta con molte benemerienze, perchè a torto sono stati accusati, quando sono riusciti a mettere in azione oltre un milione di cavalli elettrici fra mille difficoltà. Lo Stato non li ha considerati come pionieri da incoraggiare, nè la loro attività come una fonte di progresso del paese da assecondare in ogni modo.

Per ciò che riguarda più specialmente il riscaldamento elettrico, un punto fu più specialmente discusso dai tecnici, ed è questo: se questa legge sia praticamente efficace, se cioè il riscaldamento non costi tanto, anche esonerato dalla tassa, da essere più caro del riscaldamento a vapore e del riscaldamento con tutti gli altri mezzi.

SIGHIERI. Sicuro, molto più caro.

SOLERI, relatore. Questo anzitutto poteva essere vero quando il carbone aveva i prezzi che oramai si sono salutati da tempo, quando costava le 40, 50, 60 lire; meno certamente ora con i carboni a prezzi iperbolici, e che rimarranno alti anche dopo la guerra, perchè la reintegrazione del naviglio non potrà essere così sollecita.

Inoltre bisogna notare che la tassa sul riscaldamento elettrico raggiungeva una misura assolutamente proibitiva da noi. Basti osservare, ad escludere la sperequazione che ha lamentata l'onorevole Vigna, che il chilovatt-ora per riscaldamento, mentre non può venderci più di 6-10 centesimi, era col-

pito da una tassa governativa di 6 centesimi, oltre al dazio comunale, e cioè da un tributo complessivo che superava il suo prezzo. Invece il gas è colpito da 2 centesimi il metro cubo, e il suo prezzo normale anteguerra era di circa 20 centesimi. E così da una parte abbiamo una tassa che supera il valore del prodotto e dall'altra parte abbiamo una tassa che è la decima parte del valore del prodotto.

Ma i tecnici ci dicono ancora, quanto all'effetto termico, che tre chilowatt-ore danno uno stesso rendimento termico di un chilogramma di carbone: ora 3 chilowatt-ore erano colpite da diciotto centesimi di tassa erariale, senza contare quella comunale, mentre un chilogramma di carbone costava a prezzi normali 6 centesimi. Quindi la tassa di riscaldamento elettrico rappresentava essa sola, senza la tassa comunale, tre volte il prezzo del carbone. Onorevole Vigna, non è il caso di parlare di protezionismo, quando si è praticato un protezionismo alla rovescia, con colpire con aspra compressione fiscale l'energia elettrica del nostro paese, il prodotto nazionale, mentre il fossile non era soggetto ad alcun dazio d'importazione. Non basta. V'è un altro dato per dimostrare che non si crea alcuna sperequazione. Basta accennare, che un metro cubo di gas che rende 5 mila calorie, è tassato con 2 centesimi, invece un kilowatt-ora elettrico, che produce calorie 864, era tassato con 6 centesimi di dazio erariale, oltre a quello comunale, cioè era tassato 17 volte di più. Ci trovavamo nella condizione che il riscaldamento elettrico aveva in confronto di quello a gas una tassa 17 volte superiore. Quindi assolutamente l'obbiezione dell'onorevole Vigna non regge.

Queste considerazioni stanno a dimostrare che se noi togliamo questi ostacoli che erano assolutamente proibitivi, è possibile che il riscaldamento elettrico possa estendersi nel nostro paese, tanto più che il problema tecnicamente si presenta oggi in condizioni molto più vantaggiose, perchè fino a poco fa non esistevano apparecchi se non tali da produrre il calore all'atto del consumo, senza possibilità di accumularlo e di conservarlo. Quindi la necessità di una disponibilità continua di energia, con consumo saltuario, e cioè di dover vincolare e pagare una quantità di energia per tutte le ventiquattrore per un consumo di poche ore.

Ora la tecnica ci ha dato apparecchi nuovi, i quali permettono la accumulazione

della energia nelle ore in cui essa costa poco, cioè nelle ore notturne, e la sua utilizzazione nelle ore in cui occorre per gli usi di riscaldamento e per gli usi di cucina. Il che si riflette sul prezzo, in questo senso: che l'energia utilizzata per riscaldamento è un sottoprodotto, quasi un residuo: si utilizza la energia nelle ore in cui essa vale poco. L'Ascoli, un'autorità in questa materia, diceva recentemente, che attualmente il problema non è solo di aumentare l'energia elettrica, ma anche quello di utilizzare meglio e maggiormente l'energia elettrica di cui attualmente si dispone, perchè su otto milioni di cavalli ora che attualmente produciamo, ne utilizziamo soltanto due milioni, cioè un quarto dell'energia elettrica che attualmente è prodotta; il resto va disperso, non è utilizzato.

Invece con questi nuovi apparecchi, pare che si possa immagazzinare di notte il calore per poterlo usare nel giorno.

Ma noi dobbiamo notare che il riscaldamento elettrico non è soltanto quello che occorre per la cucina, per il ferro da stiro o per il bollitore; vi sono pure gli impieghi industriali del riscaldamento elettrico. Vero che una disposizione di legge del 1895 esenta dalla tassa l'energia elettrica per gli impieghi industriali. Ma il fisco ha dato sempre a queste disposizioni un'applicazione assolutamente restrittiva, ha concesso cioè la esenzione solamente nei casi nei quali l'elettricità interveniva come un agente diretto del processo industriale, e non l'ha estesa a molti altri casi in cui il riscaldamento ha pure un'applicazione industriale, per esempio le lavanderie, gli stabilimenti di bagni, i grandi alberghi, tutte aziende che hanno carattere industriale più che domestico, ma che non vennero mai considerate tali, nè ammesse a fruire dell'esenzione.

In quanto poi agli usi domestici i vantaggi di comodità e di *comfort* sono molti; ed infatti l'uso del riscaldamento elettrico si è diffuso in America, in Svizzera, in Norvegia, in Inghilterra, in paesi cioè nei quali la produzione della energia elettrica si presenta in condizioni diverse fra loro, e talora anche più costose che non da noi, ed esso si è esteso appunto per ragioni di igiene e di praticità, perchè col riscaldamento elettrico non vi ha più fiamma, nè fumo, non occorrono camini, gli apparecchi sono trasportabili facilmente e hanno un maggiore rendimento.

Se pensiamo alla grande abilità dei nostri esercenti di imprese elettriche nel con-

segnare tariffe, possiamo aver fede che essi per questa forma di impiego ne escogiteranno di tali, che, pur essendo redditizie, permetteranno di conciliare l'interesse del consumatore con quello del produttore, e incoraggeranno la diffusione su più larga scala del riscaldamento industriale.

Noi faremo opera buona perchè daremo così un nuovo sbocco al mercato della energia elettrica, con nuove applicazioni di guisa che favoriremo sempre più quelle iniziative le quali si costituiscono per aumentare l'energia elettrica del nostro paese e creare nuovi impianti.

Non bisogna dimenticare, o signori, che è stato un grande sforzo industriale quello che hanno fatto gli elettricisti d'Italia.

Pensate al grande capitale che è stato impiegato in pochi anni, dieci o quindici anni al più, per fornire al paese oltre un milione di cavalli elettrici, che al costo di quasi duemila lire, rappresentano circa due miliardi, che sono stati già impiegati nell'industria elettrica!

È dovere quindi del legislatore di favorire lo sviluppo di questa industria, che è anche un vantaggio nazionale.

La Commissione ha proposto di esonerare l'energia elettrica per il riscaldamento anche dal dazio comunale. Ciò è naturale, perchè altrimenti la legge non raggiungerebbe il suo scopo. Nè i comuni possono averne danno, essendo insignificante il gettito di tale tassa.

Ho già risposto all'onorevole Vigna per ciò che riguarda la sperequazione. Quando abbiamo un prodotto che è più caro del gas, che paga delle tasse generali, all'infuori di quella che ora si sopprime, così enormemente superiori a quelle del gas, non c'è pericolo che ci sia una sperequazione.

D'altra parte l'onorevole Vigna si contraddice, perchè afferma che il riscaldamento sarà adottato soltanto dai ricchi. Se sarà adottato soltanto dai ricchi ciò sarà perchè più caro del gas, il che esclude la sperequazione e il pericolo di una concorrenza privilegiata. D'altra parte, se pure il consumo si limitasse alle classi ricche, il che non credo, sarebbe sempre una parte di carbone che avremmo risparmiato.

Un'altra raccomandazione mia all'onorevole ministro, riguarda il punto più delicato di tutta questa materia, ed è quello delle frodi. Essendo colpita da tassa l'energia elettrica usata per illuminazione, ed invece esente quella adoperata per riscaldamento, è da temersi che nell'ambito delle

pareti domestiche, si attinga energia elettrica dalle prese destinate al riscaldamento e la si adoperi per illuminazione, e si frodi così l'erario.

Questa obiezione è così grave, che consigliò a molti, che studiarono la materia, alcuni sistemi, che sconvolgerebbero il sistema della legge che ora discutiamo. Io ricordo che una Commissione presieduta dall'onorevole Colombo, di cui fu relatore con una pregevolissima relazione l'onorevole Ancona, conchiudeva i suoi studi, nel senso che non essendo possibile di evitare le frodi, togliendo all'utente la possibilità di adoperare per illuminazione l'energia elettrica destinata al riscaldamento, dovesse adottarsi una tassa sulle lampadine. Si diceva: tassate le lampadine ed avrete risolta la questione, perchè non sarà l'energia che paga, ma sarà la lampada.

A questa proposta si oppone il progresso continuo nella tecnica delle lampadine. Come è noto non si hanno lampade a tipo costante da poter tassare. Quindi se non si giunge a stabilire un tipo determinato di lampade, non potremo adottare questo sistema.

Io mi auguro che questo tipo costante si ottenga, perchè in tal modo potremo venire al monopolio di Stato sulle lampade.

Un altro sistema venne proposto.

Data l'impossibilità di evitare le frodi, si disse: prendiamo un'altra via, e invece di mantenere colpita dalla tassa di sei centesimi l'energia elettrica per la illuminazione, e di esentare quella per forza motrice e riscaldamento, colpiamo tutta la energia elettrica, a qualunque uso destinata, con una tassa molto minore, oltre dieci volte minore dell'attuale. In questo modo sarebbe cessata la ragion della frode e quindi del controllo, mentre la tassa, così ridotta, sarà sopportabile facilmente dall'industria.

La Commissione esaminò questa proposta, che veniva da industriali e da elettrotecnici di chiara fama, ma non ha creduto di poter sconvolgere così profondamente il sistema della legge, per due ragioni e cioè che, seguendo questo sistema, si sarebbe da una parte fatto uno sgravio ingiustificato e dall'altro un aggravio del pari ingiustificato.

Sarebbe uno sgravio ingiustificato per la illuminazione, perchè non vi è alcuno, che l'abbia chiesto e perchè è una tassa, che ha un incontestato fondamento tributario, e che non suscita lagnanze. Un ag-

gravio ingiustificato sulla forza motrice, perchè, tutti voi sapete, o signori, che l'energia elettrica che si vende per l'illuminazione ha un prezzo quattro o cinque volte superiore a quello che non si paghi l'energia venduta per forza motrice. Quindi l'aggravio non sarebbe stato indifferente sull'industria ed avrebbe rappresentato quasi il 10 per cento del prezzo dell'energia elettrica.

Noi non dobbiamo dimenticare che vi sono industrie, come quelle elettrochimiche e metallurgiche, nelle quali l'energia elettrica, per poter essere utilizzata, deve vendersi a prezzo molto mite. Quindi la Commissione non ha creduto di accogliere questa proposta, che pure aveva il pregio della massima semplicità, perchè assolutamente eliminava i pericoli di frode ed anche tutti quei mezzi che sono atti ad eliminare queste frodi.

Il disegno di legge, come ha risolto questo punto più grave? In un modo estremamente semplice, e cioè ha detto: il regolamento risolverà la questione. Il regolamento esaminerà come si possano e come si debbano impedire queste frodi.

Però nella relazione ministeriale si sono fatte parecchie osservazioni in ordine a questo problema, per cui anche la Commissione parlamentare ha creduto di seguire il ministro in questo ordine di idee, ed ha osservato che la migliore salvaguardia per l'erario è nell'interesse concomitante dei produttori di energia elettrica, i quali, dovendo vendere l'energia per riscaldamento ad un prezzo infinitamente inferiore a quello per la luce, hanno interesse essi stessi ad evitare che l'utente adoperi per luce quella energia che paga per riscaldamento, a prezzo molto inferiore.

Quindi la Commissione chiede all'onorevole ministro, e su questo punto mi permetto di insistere, che nella Commissione che sarebbe bene istituire per compilare questo regolamento, voglia chiamare i rappresentanti degli esercenti imprese elettriche, perchè essi, avendo un interesse assolutamente concomitante, possono portare degli elementi di esperienza tecnica che saranno preziosi per compilare un regolamento che risolva praticamente questo punto.

Il problema del resto non è nuovo, perchè se oggi ci troviamo nel conflitto tra l'energia per la luce, tassata, e l'energia per calore, non tassata, prima vi era il conflitto tra l'energia per forza motrice, non tassata,

e l'energia per luce e calore, tassata; e queste energie erano adoperate negli stabilimenti industriali contemporaneamente, alla stessa tensione, e sui medesimi fili passava quella che muoveva le macchine e quella che accendeva le lampadine che illuminano l'officina. Orbene, la difficoltà fiscale si è risolta in modo pratico e soprattutto senza imporre, come si ha l'aria di voler fare qui, dei dispositivi che per il loro costo, per le difficoltà che importano costituirebbero un ostacolo all'estendersi del riscaldamento elettrico.

E poichè ho accennato ad apparecchi speciali, dirò che la tecnica ha escogitato degli apparecchi assai ingegnosi, i così detti denaturatori, che impediscono che l'energia che si paga per calore, possa servire per luce. Questi apparecchi, applicati al conduttore elettrico, interrompono la corrente intermittenemente, cioè ogni qualche secondo cessa per un istante la corrente. Questa energia diventa intollerabile per luce, mentre per il riscaldamento va benissimo, non restando affatto menomati l'efficacia e il rendimento calorifero della corrente con l'uso di questi apparecchi. Sono gli apparecchi escogitati dal professor Arnò, una delle illustrazioni della nostra scienza elettrotecnica.

Onorevoli colleghi, il Governo ha già disciplinato questa materia facendo il regolamento al decreto luogotenenziale che ha preceduto questo disegno di legge, col quale veniva già concesso l'esonero per la tariffa erariale, non per quella comunale, ed in questo regolamento, del 20 ottobre 1916, si è fatto, ad avviso della Commissione, un errore sostanziale. Si è disposto così: per la luce e per il calore dovranno esservi due circuiti completamente separati.

Al circuito per calore dovranno applicarsi tutti quei congegni i quali varranno ad impedire che l'energia comprata e pagata per calore sia usata per luce.

L'abbonamento, che è la forza più semplice, è abbandonato salvo in un caso: quando, dicono quelle norme, il circuito per luce e per calore debba essere promiscuo. Cosa significa, onorevole ministro, la parola *debba*? Con la parola *debba* s'intende la necessità tecnica di questo circuito promiscuo; di guisa che, in ogni altro caso, per esigenze fiscali debbono imporsi i circuiti separati?

Ora, se così fosse, a nostro avviso bisognerebbe mutar rotta e cambiare radicalmente quel regolamento e quelle norme,

perchè i circuiti separati, i congegni di sicurezza, che rappresentano effettivamente una spesa grave e un intoppo nell'adozione di questo sistema di riscaldamento, saranno i produttori stessi a imporli in quanto siano necessari per evitare le frodi, per quella concomitanza d'interessi che ho dimostrato; ma non invece si devono imporre per mere esigenze fiscali.

Adottiamo invece con maggior fiducia il sistema dell'abbonamento.

Il sistema dell'abbonamento elimina la necessità degli apparecchi di sicurezza, non presenta pericolo di frode, se i produttori, maggiormente interessati del fisco, consentono ad adottare il circuito promiscuo, semplifica le esazioni da parte della Finanza, evita la necessità della denuncia per ogni nuovo uso, per ogni nuovo apparecchio che si colloca, difficoltà che è assai grave perchè nella pratica della vita e della casa il riscaldamento elettrico, se non estacolato, si introdurrà progressivamente, coll'adozione successiva di quegli apparecchi che si dimostreranno pratici e convenienti.

Oggi sarà il ferro elettrico, domani il bollitore dell'acqua, un altro giorno un altro apparecchio; e si andrà così estendendo successivamente l'uso del riscaldamento elettrico.

Ma se voi imponete l'obbligo della denuncia per ogni nuovo apparecchio, e quello di fare una nuova linea elettrica in tutte le case e di porre un congegno di sicurezza, credete a me, mentre voi volete favorire l'estensione del riscaldamento elettrico, voi effettivamente giungerete a impedirlo.

Si dirà: ma che base si prenderà per l'abbonamento? Quella del consumo dell'anno precedente per l'illuminazione, aumentato di una aliquota, per il maggiore consumo che sarà determinato dal venir tolto il contatore.

Noi dobbiamo tutti in questa materia guardare di fare una legge efficace, che non sia stroncata, che non sia resa vana dal suo regolamento.

Nella legge non si disponga pur niente per questo problema e si rimandi al regolamento; ma questo non si faccia dal lato puramente fiscale, lo si faccia dal lato economico, nell'intento e col proposito di far sì che il riscaldamento elettrico si estenda realmente sempre più.

Quando riscuoterete ancora le somme che oggi riscuotete per la tassa sull'illuminazione elettrica, anche aumentate di qualcosa, non perderete nulla ed avrete rag-

giunto completamente il vostro scopo, senza che il fisco ne abbia danno.

Se ad esempio nell'anno decorso si sono esatti 20 milioni, per la tassa luce, si calcoli di esigerne 22 nell'anno dopo, e si faccia l'abbonamento su questa base, ma senza perseguire il produttore che vuol diffondere il riscaldamento elettrico, e l'utente che vuole adottarlo, con disposizioni, con imposizioni, con vessazioni che impediscono l'estensione del riscaldamento.

Un'altra raccomandazione, ed ho finito, io voglio rivolgere all'onorevole ministro.

Il ministro ha fatto bene ad avere voluto che nella seduta odierna fosse discusso questo disegno di legge. Rimangono infatti alcuni mesi, in cui ci sarà tempo, prima dell'inverno prossimo, di studiare, di trovare i mezzi in qualche modo per l'estensione del riscaldamento elettrico. Se si fosse discussa più tardi questa legge sarebbe stata vana.

Ma non basta fare la legge ed attendere che gli esercenti delle imprese elettriche abbiano la convenienza di estendere il riscaldamento elettrico. Oggi l'energia elettrica ha un prezzo troppo elevato perchè essi abbiano questa convenienza, e perchè essi pensino di adoperarsi attivamente allo scopo di utilizzare questo superfluo d'energia che in tempi normali sarebbe venduto a poco prezzo, ed oggi si vende a prezzo elevato.

Invece in questo momento, non solo per ragioni economiche, ma anche per ragioni di ordine interno, si impone di vedere se è possibile estendere il riscaldamento elettrico.

Tutti sanno come sia grande la preoccupazione, nell'Italia settentrionale, per l'inverno prossimo, e come per le scuole si pensi a tenere i bimbi a casa.

Con questo si eviterà certo un qualche consumo di combustibile, ma non si risparmierà il freddo ai bambini poveri, che anche nelle loro case soffriranno i rigori dell'inverno.

Si veda quindi con ogni attività, zelo ed amore se anche da questa fonte del riscaldamento elettrico può venire un qualche, sia pure piccolo, contributo alla risoluzione di questo ansioso problema.

Interessatevi perciò presso gli industriali e presso gli esercenti di imprese elettriche, cercate di incitarli e di dir loro che la legge è approvata, che essi hanno la sicurezza assoluta che non avevano prima: che l'esonero non è più una facilitazione temporanea

durante la guerra, com'era in base al decreto luogotenenziale, ma invece un provvedimento ormai definitivo, e che quindi essi possono affrontare le spese di costruzione di apparecchi elettrici, anche se in questo momento questi apparecchi di riscaldamento costituiscono una spesa alquanto maggiore di prima: cercate insomma di infondere in essi la persuasione e l'intenzione di adoperarsi perchè questa legge non rimanga lettera morta.

Io son certo, ed ho desunto la mia convinzione dai colloqui avuti con i tecnici e dagli studi fatti della materia, che anche da noi il riscaldamento elettrico in avvenire rappresenterà un contributo non lieve di risparmio di carbone ed insieme un elemento di diffusa maggiore comodità e igiene della casa.

Ma questo non deve bastare: esso può giovare anche in questo momento per le esigenze così gravi create dalla guerra.

Ad esempio il problema del riscaldamento nell'Italia settentrionale è un problema preoccupante, ed anche più grave di quello del pane.

Voci. E per l'Italia meridionale?

SOLERI. Ma nell'Italia meridionale fa meno freddo.

Voci. E a Napoli?

SOLERI. Ebbene, poichè si parla dell'Italia meridionale, dirò come il riscaldamento elettrico è più facilmente applicabile nei paesi meridionali. Infatti il vero riscaldamento degli ambienti nei climi troppo rigidi è effettivamente assai costoso, poichè deve essere continuo, e si può dire che nell'Italia settentrionale, con i prezzi attuali, l'uso dell'elettricità è applicabile essenzialmente per la cucina, in cui pure si consuma legna e carbone.

Quando invece il riscaldamento occorre solo in certi ambienti, in certe ore del giorno, come accade nell'Italia meridionale, i tecnici sono concordi nell'affermare che il riscaldamento elettrico si presenta in condizioni vantaggiose in confronto al costo del riscaldamento termico.

Sostanzialmente, ed ho finito, onorevole ministro, la Commissione plaude perchè ella ha portato alla Camera questo disegno di legge, e plaudirà ancor più se con la sua opera assidua e zelante farà sì che questa legge non rimanga inattuata, ma abbia subito applicazione, curando che gli industriali effettivamente estesano il riscaldamento elettrico, concedendo loro tutte le facilitazioni che si possono, tutti gli incita-

menti che si debbono. (*Vivissime approvazioni — Congratulazioni*)

FERRI GIACOMO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI GIACOMO. L'onorevole Soleri è stato di una precisione e di una eloquenza veramente eccezionali, ed io non prendo a parlare che per fare poche osservazioni all'onorevole ministro.

Credo che le difficoltà che s'incontrano oggi non derivino dalla legge, ma dal regolamento, il quale, pare sia stato fatto proprio per creare imbarazzi al ministro ed ai suoi funzionari e per rendere inapplicabile la legge.

Nonostante i decreti luogotenenziali, la legge, sebbene provvida, non ha trovato applicazione e non potrà trovarla, finchè resterà quel regolamento che la rende inattuabile. Pensi l'onorevole ministro che per un ferro da stirare bisogna impiantare un circuito speciale, fare un disegno della casa, per sapere dove deve passare questo circuito: un lavoro costoso che invita l'utente a non servirsi dell'energia elettrica per riscaldamento o ad adattarsi a prendere la energia a prezzo di luce, ciò che fa molto comodo alle società, che così ne ritraggono un maggior guadagno.

Non sono sospetto in questa materia, perchè rappresento una serie di interessi di questo genere, e sono presidente di una società elettrica e perchè mi occupo della cucina elettrica, di cui ha parlato l'onorevole Soleri. Ed a questo proposito, voglio anch'io rammentare, perchè è un onore di Italia, il professore Arnò, il quale ha inventato un sistema, per cui, con poca spesa, una famiglia può avere un mezzo economico di riscaldamento della cucina.

L'onorevole Soleri lo ha visto funzionare; è un primo tipo a cui seguiranno altri, anche migliori poichè siamo sulla buona via. Si è trovato infatti il modo di dare alla cucina il solo calore necessario, mentre prima se ne disperdeva una gran parte.

Ma lasciamo stare gli apparecchi di questo o di quel genere. Oggi la vera difficoltà è la serrata fatta dagli industriali di energia elettrica. Essi non vogliono la legge e vengono a fare delle proposte.

Io, onorevole Soleri sono di parere contrario: escluderei dalla compilazione di questo regolamento i signori distributori di energia, perchè hanno dimostrato di non volere la legge. Vi sono regioni dove le cose procedono diversamente, ma in altre

sorgono le difficoltà accennate. E sapete perchè? Ne prenda nota l'onorevole ministro. Non è niente affatto la questione del prezzo attuale, ma è che debbono dare finalmente il conto. Fino ad oggi non vi sono conti: non sapete quanta energia, non dirò si produce, ma quanta se ne paga.

Come tassa dovreste colpire non l'energia che si produce, ma quella che si paga. Tassate una società per duemila chilowatt, credendo che questa sia la base giusta della tassazione. Ma è un errore: quei duemila chilowatt vengono venduti come se fossero ottomila, perchè fra interruzioni e astuzie si dà solo per sei, otto o dodici ore al minimo e così il prezzo si moltiplica per tre, quattro e cinque, secondo l'abilità delle società.

Di qui la vera opposizione; le società non vogliono controlli, non vogliono contatori che facciano sapere quanto incassano. Siamo di fronte ad industriali che si difendono, ma si difendono eccessivamente.

Quando l'industriale, per fare il proprio interesse, impedisce il modo di utilizzare l'energia elettrica ha uno scopo antifiscale. Quindi l'intervento del ministro, e molto oculato, si impone.

Bisogna valersi del consiglio non solo degli esercenti ma anche dei tecnici, dei professori, in modo che i diversi interessi siano rappresentati e dei diversi interessi rappresentati vi sia la comune responsabilità.

I vari sistemi indicati non bastano per evitare le frode, neppure quello dell'onorevole Soleri.

Non è possibile stabilire in blocco il consumo dell'energia elettrica per illuminazione, secondo le lampade che un tizio ha nell'appartamento, e presumere che la differenza rappresenti il consumo per riscaldamento. Qui sta l'abilità degli industriali, i quali in queste condizioni non vogliono vendere l'energia.

Ormai si sa che per determinare un dato calore ci vuole una certa quantità di chilowatt: sono leggi fisse quelle del calore e dell'elettricità, leggi che non mutano. Invece per la luce non è così. La questione è di trovare dei corpi che si rendano incandescenti con minor calore, e siccome ve ne sono molti, è possibile ottenere con la loro sostituzione un risparmio di energia. L'industriale tende appunto a cambiar le lampadine per guadagnar di più, ed è per

questo che è necessario l'intervento del Governo.

Nonostante l'esonero della energia elettrica per riscaldamento dalla tassa comunale e dalla tassa governativa, in molti luoghi gli industriali diranno di non poter dare l'energia, perchè occorre cambiare la rete.

Realmente delle difficoltà ve ne sono. A Milano ed in altre città dove la rete è saturata o dove le condutture sono piccole, bisogna impiantare una rete supplementare o cambiare i fili. E per ciò appunto io sostengo la necessità che il Governo stabilisca le tariffe; altrimenti il sacrificio dello Stato e dei comuni con l'esonero dalla tassa non avrà l'effetto che si spera della diminuzione delle tariffe.

Abbiamo l'energia elettrica per luce, per forza, ora anche per calore. Il Governo deve stabilire una media di prezzi, altrimenti la legge è come non scritta, perchè gli industriali elettricisti hanno tale abilità, che nessun ministro riuscirà mai a tenerli in freno.

Io sono anche socio di grandi società di imprese elettriche ed alle volte, mentre nelle assemblee si discuteva, me ne sono andato perchè, data la mia qualità di deputato al Parlamento, intendo esser libero, e non avere sentito i ragionamenti degli industriali. (*Commenti*).

Io parlo a braccio e dico la verità come la penso. Sappiamo, intanto, tutti che le società di distribuzione di energia elettrica guadagnano lautamente, esse vendono il vendibile.

Io personalmente sono favorevole, in questa materia, al monopolio di Stato, ma prima di addivenirvi, bisogna mettere tutto sotto controllo. Ma gli industriali non lo vogliono questo controllo generale, appunto perchè non vi sono, come dicevo, leggi fisse per tutte le forme d'impiego della energia elettrica; ed essi possono ricorrere ad espedienti diversi per guadagnare di più.

Ho sottoposto questi casi al ministro per facilitare l'applicazione di questa legge e ho voluto parlare anche come persona un poco pratica in materia, e anche un poco di queste abilità (*Si ride*) che servono a impedire l'esercizio e il funzionamento della legge.

L'onorevole Soleri sa che avrei potuto parlare anche diversamente, ma ho parlato con franchezza per illuminare il Governo sulla verità, con l'esperienza che in materia posseggo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MEDA, ministro delle finanze. La discussione di questa leggina è stata così importante che io non credo di poter corrispondere all'aspettativa della Camera, dopo i discorsi dell'onorevole Vigna, del relatore e dell'onorevole Ferri Giacomo.

Non dobbiamo dimenticare che i termini della legge sono precisi, ma modesti. Io comprendo che dalle disposizioni che oggi proponiamo possano gli interessati, i competenti, coloro che si occupano dello sviluppo delle industrie elettriche trarre occasione per esporre tutto un larghissimo programma nel senso enunciato dagli onorevoli Soleri e Ferri Giacomo: ma forse bisogna dire *non est hic locus*. Non potrei costringere negli angusti termini di una disposizione di carattere fiscale tutto un problema così vasto; però ho raccolto con molto piacere quanto è stato detto dagli oratori; e mentre li ringrazio della fiducia che mi hanno dimostrato, per quanto mi sembra ricorra nella materia una competenza molto maggiore di quella che può avere il ministro delle finanze, assicuro che farò il possibile perchè le aspirazioni manifestate siano tenute nella debita considerazione.

Dopo di che, riducendomi a rispondere alle osservazioni specifiche, comincio col dichiarare nettamente all'onorevole Vigna che io non mi sento di prendere alcun impegno per compensare i comuni in seguito alla perdita eventuale che ad essi derivasse dall'abolizione del dazio sull'energia elettrica.

Ho già detto, e lo confermò il relatore, che il sacrificio dei comuni sarà minimo: non ho pensato che la discussione si allargasse tanto, altrimenti avrei portato dei dati statistici.

SOLERI, relatore. La perdita dei comuni si riduce a zero.

MEDA, ministro delle finanze. Se non sarà proprio zero, non sarà certo ponderabile: e non si può fare il confronto, che fece l'onorevole Vigna, coll'abolizione del dazio delle farine, il quale rappresentò una rivoluzione nelle finanze locali: allora era naturale che si provvedesse a indennizzare: del resto al metodo degli indennizzi e dei compensi io sono poco favorevole; lo Stato deve sì curare che i bilanci comunali siano vitali; ma meglio è ottenerlo con creazione se mai di nuovi cespiti, anzichè con sussidi o con compensi volta per volta; è questo

un metodo empirico, che è bene evitare, quando appena lo si possa.

Nulla risponderò all'onorevole Vigna circa quello che egli ha osservato a riguardo della disparità che verrebbe a crearsi, tra il consumo del povero, diremo così, ed il consumo del ricco, fra il riscaldamento a gas e quello elettrico: non capisco come in questo terreno possa istituirsi una specie di antagonismo di classe: quando l'energia elettrica sarà in condizioni di poter costar meno di quello che costa oggi, credo che potrà diventare un consumo popolare più e meglio del gas. Ad ogni modo, l'onorevole Vigna non deve dimenticare l'origine di questo provvedimento.

Appena si è accennata la crisi del carbone, è stata una voce unanime da tutte le parti d'Italia ad invocare che venisse tentato l'esperimento di rendere accessibile agli usi domestici il riscaldamento ad energia elettrica, e tutti hanno reclamato che lo Stato rimovesse da parte sua l'ostacolo della tassa; e lo Stato volentieri ha secondato un simile movimento prima col decreto, che la Camera forse ha dimenticato, 15 novembre 1915 il quale limitava la sua efficienza al semestre novembre 1915-aprile 1916, poi col decreto legislativo 3 settembre 1916, che ha esteso la durata della esenzione a tutto il periodo in cui durerà la guerra ed a sei mesi dopo la pace: ma nel contempo si era riconosciuto necessario che in questa materia non si facessero limitazioni di tempo, le quali avrebbero potuto rendere inutile il beneficio, in quanto non avrebbero incoraggiato agli studi ed alle applicazioni; ed è stato così presentato il disegno di legge attuale.

Io ammetto con l'onorevole Soleri che le difficoltà cominceranno quando si tratterà di applicarla: effettivamente, come l'onorevole Ferri ha detto, grandi benefici non si sono sentiti dalle concessioni fatte; resta a sapere se se ne possano attendere di reali per l'avvenire.

Potremo istituire la Commissione, che l'onorevole Soleri desidera, e che desidera pure, ma composta in modo diverso, l'onorevole Giacomo Ferri; ma i termini del problema pratico quali furono illustrati dall'onorevole Soleri, non sono agevolmente superabili; vedo e intendo le incongruenze e la impraticità del sistema dei due circuiti, e non escludo che debba essere abbandonato; ma anche il sistema del *forfait*, come è concepito dall'onorevole Soleri, pre-

senta delle obiezioni, e l'onorevole Ferri vi ha già accennato.

Ricordo poi all'onorevole Soleri che il *forfait* lo abbiamo già sperimentato, col primo articolo del decreto 14 novembre 1915, n. 626, il quale però non ha fatto buona prova, ed ha dato luogo più che altro a numerose controversie.

Certo, provando e riprovando, a qualche cosa di utile potremo arrivare: ed è probabile che il metodo migliore debba consistere in un metodo misto. Per intanto la Camera si accontenti di approvare la legge, la quale potrà per lo meno incoraggiare gli esperimenti ed avviare verso una soluzione concreta il problema del riscaldamento elettrico, il quale Dio voglia possa essere in grado di rendere utili servigi nel prossimo inverno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È esente dalla imposta erariale di cui all'articolo 1 dell'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e dal dazio comunale di cui all'articolo 14, lettera c del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, il consumo di energia elettrica a scopo di riscaldamento ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il ministro delle finanze stabilirà le norme e le cautele dirette ad impedire che la energia elettrica denunciata a scopo di riscaldamento sia destinata invece ad uso soggetto a tassa.

« Ai contravventori saranno applicate le pene stabilite dall'articolo 8 del suddetto allegato F ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 911, e 21 novembre 1915, n. 1674, recanti provvedimenti per la Sardegna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 911, e 21 novembre

1915, n. 1674, recanti provvedimenti per la Sardegna.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge: (V. Stampato n. 544-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi, il quale ha presentato il seguente emendamento:

Art. 1. « Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 911, e 21 novembre 1915, n. 1574, recanti provvedimenti per la Sardegna con le modificazioni di cui nel seguente articolo.

Art. 2. « Il termine di cui agli articoli 21 e 27 della legge 16 luglio 1914, n. 655, è prorogato fino al 31 dicembre 1918.

« Le operazioni riguardanti i beni exadempnivi di cui negli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi recanti provvedimenti per la Sardegna approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, saranno proseguite fino al 31 dicembre 1919 ».

Parli, onorevole Abozzi.

ABOZZI. Col disegno di legge in discussione si propone la conversione in legge di due decreti legislativi, uno in data 24 giugno 1915, l'altro in data 21 novembre 1915. Il primo decreto ha relazione con la legge 16 luglio 1914 con la quale il Governo e il Parlamento credettero doveroso di alleviare con provvedimenti straordinari ed urgenti i danni gravissimi che una persistente siccità, prolungatasi per oltre un triennio, aveva recato all'industria agricola e armentizia dell'Isola.

Credo opportuno ricordare che, nel presentare e dare ragione di questi provvedimenti straordinari, il ministro Cavasola fece due importanti dichiarazioni. Egli disse che alla legge speciale organica per la Sardegna (testo unico 10 novembre 1907) era necessario apportare riforme e miglioramenti, e che queste riforme avrebbe presentate con la maggiore possibile sollecitudine. Le vicende parlamentari hanno allontanato dal Governo l'onorevole Cavasola; ora io prego l'onorevole sottosegretario di Stato all'agricoltura, che in questo momento rappresenta il Governo, di farsi interprete verso il ministro del desiderio che noi abbiamo di sapere se egli condivide il proposito del suo predecessore; se riconosca la necessità e l'urgenza di presentare quelle riforme suggerite dalla esperienza di parecchi anni, per completare e integrare la legge speciale

della Sardegna e renderne più efficace e sollecita l'applicazione.

Nelle leggi speciali non è possibile tutto prevedere, tutto calcolare *a priori*: solo il risultato dell'applicazione può dimostrarne le lacune e le imperfezioni.

Debbo anche aggiungere che dell'accennata necessità ed urgenza si mostrarono persuasi i tre membri del Governo che vennero ultimamente in Sardegna. E quando il ministro Comandini, con la sua smagliante parola, volle ricordare il valore dei soldati sardi e l'obbligo di gratitudine che deve sentire l'Italia, io mi permisi di contraddirgli, dichiarando che la Sardegna era fiera del valore e della disciplina dei suoi figli, ed era lieta di dare il suo sangue generoso e le sue energie per la grandezza della patria, ma ciò non si doveva ricordare per giustificare compensi.

Nessun compenso chiede la Sardegna, ma solamente giustizia, come tarda riparazione alla dimenticanza del passato.

I giornali hanno, a questo riguardo, annunciato essere stato già concretato uno speciale disegno di legge per dare sollecita e razionale esecuzione alle opere di sistemazione idraulica e rimboschimento. Ignoro se la notizia abbia fondamento. Se non lo avesse sarebbe una nuova delusione da aggiungersi alle altre.

Col decreto luogotenenziale 24 giugno 1915 è stata stabilita la proroga di alcune disposizioni della legge 16 luglio 1914, proroga che molto opportunamente la Commissione ha esteso al 31 dicembre 1918.

Occorre però rilevare alcune contraddizioni che a me pare di riscontrare fra il decreto luogotenenziale e la relazione ministeriale ed anche fra il testo del disegno di legge adottato dalla Commissione. Per questa ragione ho creduto conveniente di presentare il nuovo testo annunciato dall'illustre nostro Presidente.

Il decreto luogotenenziale all'articolo 1º dispone:

« È prorogato fino al 30 giugno 1918 il termine stabilito nell'articolo 27 della legge 16 luglio 1914, n. 685 ».

Parrebbe dunque, secondo questo articolo, che la proroga dovesse essere limitata soltanto alle disposizioni contenute nell'articolo 27 della detta legge. Invece la relazione ministeriale che precede l'attuale disegno di legge, in modo chiaro, afferma che la proroga si riferisce anche all'articolo 21 della legge. Essa infatti si esprime così:

« Secondo il testo della legge anzidetta, l'opera dei due Ministeri avrebbe dovuto arrestarsi nel corrente anno perchè al 30 giugno 1915 scadeva il termine assegnato ai due Ministeri per assumere impegni in proposito (articolo 21) e al 31 dicembre 1915 quello assegnato per eseguire le opere (articolo 27).

« Poichè tali termini si rivelarono insufficienti per poter estendere i lavori di ricerca d'acqua in misura da recare serio giovamento all'Isola, sembrò conveniente di prorogare i termini stessi fino al 30 giugno 1918 che è quello stabilito nell'articolo 17 per l'attuazione di tutte le altre parti della legge ».

Non vi è quindi dubbio che la proroga dei termini deve riguardare ambedue i citati articoli. Sarebbe inutile prorogare la facoltà accordata dall'articolo 27 ai ministri dell'interno e dell'agricoltura, se contemporaneamente non si prorogassero anche gli esercizi per gli stanziamenti dei fondi di cui all'articolo 21.

La Commissione ha accolto pienamente il concetto della relazione ministeriale. Però nel formulare il testo del disegno di legge ha creduto di fare richiamo all'articolo 2 del decreto luogotenenziale in relazione all'articolo 25 della legge, il quale contempla il contributo dello Stato a favore dei privati che intraprenderanno la perforazione di pozzi artesiani o di altro sistema. Io credo quindi che, per avere una disposizione chiara e precisa sia necessario il nuovo testo che ho comunicato all'onorevole sottosegretario di Stato ed alla Commissione, stabilendo che s'intendono prorogati i termini degli articoli 21 e 27 della legge 16 luglio 1914.

Vengo ora al secondo decreto luogotenenziale, del 21 novembre 1915, che si riferisce agli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi per la Sardegna, 10 novembre 1907.

Per questi articoli sono stati istituiti nei capoluoghi delle due provincie, le Giunte d'arbitri, alle quali sono deferite tutte le controversie sui terreni di origine ademprivile. È fatto poi obbligo ai prefetti ed agli intendenti di finanza di formare l'elenco particolareggiato dei beni ademprivili comunali e demaniali, per promuovere poi le amichevoli transazioni, oppure le decisioni contenziose delle Giunte d'arbitri.

Tutte queste operazioni si doveano condurre a termine entro il 31 dicembre 1909. Questo termine fu prorogato al 31 dicem-

bre 1915 con la legge 21 luglio 1911, e fu poi prorogato per un altro anno col decreto luogotenenziale 21 novembre 1915.

La Commissione giustamente ha esteso la proroga al 31 dicembre 1918. Ma, sebbene presentata la relazione fin dal 14 dicembre 1916, pure il disegno di legge non fu portato che oggi all'approvazione della Camera.

Il Governo quindi si è trovato nella necessità di emanare, nel 25 gennaio 1917, un altro decreto luogotenenziale, col quale quel termine è stato prorogato al 31 dicembre 1919. Ora, se da un documento ufficiale noi rileviamo che per le informazioni date dagli uffici locali si prevede che non si potranno portare a termine le operazioni di cui negli articoli 26 e 27 della legge prima del 31 dicembre 1919, mi pare sia conveniente di estendere la proroga, in modo che si possa avere la speranza che le operazioni sieno compiute all'epoca fissata dal decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917.

Anche su questa parte Governo e Commissione hanno accettato il mio emendamento. Però devo osservare ch'è inutile che noi votiamo proroghe, se contemporaneamente il Governo non dà alle Intendenze di finanza e ai prefetti il personale ed i mezzi occorrenti per compiere le operazioni stabilite dall'articolo 26 e dall'articolo 27 della legge. Sono operazioni non brevi e non facili, perchè la formazione degli elenchi dei terreni adempribili comunali e demaniali deve servire di base alle questioni da risolversi dalle Giunte d'arbitri.

Ora io non conosco in quale condizione si trovi la prefettura di Cagliari (lo potrà dire l'egregio relatore), ma per quanto riguarda la prefettura di Sassari, mi duole dire che si trova in condizioni quasi disastrose, perchè il personale è ridotto ai minimi termini.

Se gli affari ordinari ed anche gli affari urgenti, procedono per questa ragione con molta lentezza, immaginiamoci se questo personale potrà occuparsi delle gravi questioni, riguardanti la risoluzione delle controversie su i terreni ex-adempribili.

Approviamo pure questa nuova proroga, ma il Governo si renda conto della necessità di accordare il personale necessario alle Prefetture ed alle Intendenze della Sardegna.

Così solo si potrà realizzare l'augurio che leggesi nella relazione della Commissione,

e cioè che d'ora in poi abbiano più sollecita attuazione le provvidenze legislative disposte a favore della Sardegna.

Con questa raccomandazione pongo termine alle mie osservazioni, e prego la Camera di voler approvare il mio emendamento, il quale elimina da una parte le contraddizioni che ho accennato, e dall'altra parte estende ulteriormente la proroga deliberata dalla Commissione parlamentare, portandola a quel termine di cui nel decreto luogotenenziale del 25 gennaio 1917.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CONGIU, relatore. Per la esattezza storica, l'onorevole Abozzi deve ricordare che dopo la legge del 1907, la quale dal tempo ha ricevuto il suo migliore elogio, perchè oggi da tutte le parti se ne reclama l'attuazione, mentre quando era in discussione qualche voce isolata la ritenne insufficiente, non ve n'è stata nessuna, all'infuori di quella del 1914, la quale abbia pensato a dare esecuzione alla legge fondamentale sulla Sardegna. Vi fu, è vero, un disegno di legge presentato dall'onorevole Raineri nella sua precedente assunzione al Ministero di agricoltura e che riguardava solo alcuni ritocchi alla parte del credito agrario della legge del 1907, ma, caduto il gabinetto del quale faceva parte l'onorevole Raineri, dal suo successore non fu portato alla discussione della Camera, quantunque ve ne fosse il tempo e la relazione della Commissione fosse stata da tempo presentata, e continue fossero le premure che venivano dalla Sardegna.

Circa l'emendamento proposto dall'onorevole Abozzi mi pare che si tratti più di forma che di sostanza, perchè una vera differenza tra il decreto luogotenenziale e il disegno di legge non esiste, se si tiene presente che la proroga, di cui al decreto luogotenenziale, si riferisce appunto alla disposizione dell'articolo 27, che deve mettersi in relazione coll'articolo 21, che l'onorevole Abozzi vorrebbe inclusa nel testo del disegno di legge.

Il secondo decreto luogotenenziale si riferisce alle operazioni di eliminazione di tutte le controversie attinenti ai terreni ex-adempribili.

Essendosi dal Governo riconosciuta la necessità di prorogare il termine di tali operazioni, lo ha prorogato posteriormente alla presentazione della relazione della Commissione, con un decreto per un anno di

più di quello che si domandava dalla stessa Commissione.

E poichè, a mio modesto avviso, non è mai male che nel testo delle leggi si sia sempre più chiari, non ho alcuna difficoltà, anche a nome della Commissione, ad accettare l'emendamento che propone l'onorevole Abozzi.

Mi associo poi completamente alla raccomandazione da lui fatta al Governo. Perchè è inutile, onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, che il Governo proponga e che la Camera approvi queste proroghe quando il personale necessario per le operazioni assolutamente manca.

Non si può negare che queste operazioni non sono facili nè eseguibili in breve tempo; ma badi l'egregio rappresentante del Governo, che la questione della eliminazione delle controversie per i terreni *ex* ademprivili ha un'importanza capitale nella esecuzione della nostra legge perchè, soltanto eliminando tutte le contestazioni dei privati sui terreni ademprivili, potremo costituire quel demanio forstale che sarà la nostra ricchezza, e costituirà un cospicuo fondo per le operazioni di credito, alle quali le Casse ademprivili sarde si debbono dedicare.

È dunque una ragione sostanziale, dirò così, organica della legge che si impone perchè le operazioni sieno completamente e sollecitamente eseguite.

Dopo ciò non ho altro a dire, e prego la Camera di approvare il disegno di legge nel testo proposto dall'egregio amico onorevole Abozzi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

CERMENATI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Tengo anzitutto a dichiarare all'onorevole Abozzi che mi renderò interprete presso il ministro Raineri (che in questo momento è trattenuto al Senato per la discussione in Comitato segreto) delle giuste osservazioni che egli ha fatte e dei desideri che egli ha espresso. Posso però fin da ora assicurare l'onorevole Abozzi che il ministro è pienamente consapevole di tutti i problemi che riguardano la Sardegna e li studia amorosamente, continuamente, col proposito concreto di poter effettuare provvedimenti che tornino a giovamento di quell'isola importante.

Quanto al nuovo testo che l'onorevole Abozzi, col suffragio di altri colleghi, ha proposto e che è stato accettato anche

dalla Commissione, per bocca del suo diligente relatore onorevole Congiu, ben volentieri dichiaro di accettarlo anch'io, perchè si tratta, in sostanza, di logici miglioramenti del disegno di legge e di proroghe giustificate da necessità, dal Governo stesso riconosciute.

E tanto più volentieri accedo agli emendamenti avanzati, perchè essi riguardano una ulteriore attività statale per la ricerca e l'utilizzazione delle acque in Sardegna, ciò che costituisce un problema civile ed igienico di prim'ordine; e perchè questa mia adesione è altra prova, piccola se si vuole ma positiva, dell'interessamento che il Governo prende per la Sardegna.

Faccio anche tesoro delle raccomandazioni dell'onorevole Abozzi e dell'onorevole Congiu affinchè sieno dati i mezzi e il personale necessario onde le antiche, vessate questioni attinenti ai beni *ex*-ademprivili sieno definitivamente risolte. All'uopo richiamerò la premurosa attenzione delle competenti Amministrazioni dell'interno e delle finanze.

E giacchè l'onorevole Abozzi e l'onorevole Congiu hanno voluto rivolgere a me personalmente parole gentili, dirò loro che, per quanto mi è possibile, ed in quanto entra nella sfera della mia competenza, io prometto che di questi e di ogni altro problema relativo alla Sardegna, mi prenderò ogni più costante premura, animato anche io dal desiderio di contribuire, per quanto modestamente, a dimostrare che a quella terra, veramente generosa, patriottica, eroica, come tanto bene ha detto l'onorevole Abozzi, il Governo porta tutto il suo affetto e tutto il suo interessamento. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Poichè il Governo e la Commissione accettano l'emendamento dell'onorevole Abozzi, che sostituisce i due articoli del testo della Commissione, ne do lettura:

Art. 1.

« Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 911 e 21 novembre 1915, n. 1574, recanti provvedimenti per la Sardegna, con le modificazioni di cui nel seguente articolo ».

Ma è proprio necessario quest'ultimo inciso ?

CONGIU, *relatore*. Sì: esso cerca di ovviare ad un'apparente contraddizione, tra il primo e il secondo articolo perchè il primo articolo riguarda un termine minore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo primo.

(È approvato).

Art. 2.

« Il termine di cui agli articoli 21 e 27 della legge 16 luglio 1914, n. 655, è prorogato fino al 31 dicembre 1918.

Le operazioni riguardanti i beni ex-ademprivili, di cui negli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi recanti provvedimenti per la Sardegna, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, saranno proseguite fino al 31 dicembre 1919.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione della proposta di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Zaccanopoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Zaccanopoli.

Se ne dia lettura.

LOERO, *segretario, legge*: (V. Stampato n. 601-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« La frazione Zaccanopoli è costituita in comune autonomo e cessa di far parte del comune di Parghelia.

« Il Governo del Re è incaricato dell'esecuzione della presente legge ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Artom di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ARTOM. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali, riguardante il progetto di legge sulla istituzione di una Commissione finanziaria per l'esame della tariffa dei dazi doganali.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

LOERO, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quali informazioni possa dare sugli scopi per cui è creato l'Ente nazionale dei consumi.

« Dugoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quali informazioni possa dare intorno ai criteri di opportunità politica e tecnica per i quali il Commissariato dei consumi intende deferire a un nuovo organismo consorziale le proprie attribuzioni e le proprie responsabilità.

« Federzoni, Medici ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, per sapere se non creda necessario, nell'interesse della Sicilia, disporre che il limite consentito alle spedizioni a piccola velocità con carro completo sia portato a 800 chilometri.

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se ritenga nullo il decreto del prefetto di Modena del 19 gennaio 1917, per derivazione di acque dai torrenti Dolo e Dragone concessa all'industria privata: a) per incompetenza; b) per illecito intervento o per abuso dell'autorità ministeriale.

« Vicini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere come egli giustifichi la diffusione di circolari a stampa, che, in dispregio sfrontato della legge, e con parole grossolanamente offensive del

sentimento morale del Paese in un'ora di austero raccoglimento come questa, vantano le attrattive del giuoco d'azzardo impiantato a Montecatini, Salsomaggiore, San Pellegrino, e Sain-Vincent.

« Federzoni, Leonardi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, per sapere per quali motivi vengono ritardati da troppo tempo i lavori ancora necessari per la costruzione della stazione di Coronella sulla linea di Bologna-Ferrara.

« Bussi, Sitta ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno e il presidente del Consiglio dei ministri, per sapere come intendano provvedere all'approvvigionamento dei generi di prima necessità nei comuni della provincia romana, ove fra grandi difficoltà funziona il Consorzio granario e, ove in assenza di speciali iniziative, non possono risentirsi i benefici che altrove apporta il funzionamento degli enti di consumo.

« Veroni, Zegretti, Valenzani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della guerra e di agricoltura, per conoscere come intendano conciliare la requisizione dei magazzini fatta dall'autorità militare ai proprietari in zona di guerra con l'obbligo stabilito dal decreto luogotenenziale 10 giugno ai proprietari stessi di conservare il grano a disposizione delle Commissioni che dovranno requisirlo, non essendo agevole conservare il grano senza i magazzini. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« Baccelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non ritenga opportuno, dato il prolungarsi dell'attuale guerra, collocare fuori quadro gli ufficiali medici che sono colpiti dai limiti di età onde poter procedere alle relative promozioni ed agevolare in tal modo la carriera ai tanto benemeriti ufficiali del Corpo sanitario. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« Loero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per sapere come intenda di sovvenire in modo pronto ed efficace alle condizioni veramente miserabili,

in cui le recenti inondazioni del Po e dell'Adda hanno gettato i contadini obbligati ad anno e compensati parte in denaro e parte in generi granari e colla compartecipazione ai prodotti; tenuto conto che essendo rimasti privi di questi, che rappresentano i due terzi almeno della loro mercede, l'indennizzo non obbligatorio che loro venisse dalla classe conduttrice non potrebbe essere che molto inferiore al danno patito ed alle necessità della loro vita pur tanto modesta e sofferente. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« Miglioli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritiene necessario e doveroso che ai ferrovieri addetti alle linee Brescia-Iseo, Iseo-Rovato-Edolo, Soresina-Soncino, venga estesa una indennità di caro-viveri, coerentemente allo spirito del provvedimento emanato a favore dei ferrovieri secondari che si vollero parificare ai ferrovieri dello Stato e tenuto conto della zona ove risiedono e del servizio che prestano. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« Miglioli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se creda giusto ed opportuno estendere il beneficio dell'avvicendamento ai medici militari che sono in zona di guerra da un anno, dopo di aver prestato servizio territoriale dall'inizio della guerra, e, pur non avendo ancora compiuti i quarant'anni di età, appartengono alle classi richiamate anche per la campagna libica e sono per giunta inabili alle fatiche di prima linea. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« Rubilli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, perchè dica se per parità di trattamento con gli ufficiali di altre armi che prestano servizio presso le compagnie automobilisti d'artiglieria, i capitani del treno, con comando titolare di compagnie automobilisti, che non ottennero l'avanzamento a scelta, pur essendo all'uopo proposti dall'Intendenza generale, possano almeno essere promossi a turno con gli ufficiali della propria arma. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« Rubilli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, per sapere:

1° perchè non debbano percepire lo stipendio gli applicati avventizi, che hanno compiuto diversi mesi di servizio continuativo, trattenuti alle armi per mobilitazione, mentre detta concessione viene estesa anche al personale avventizio delle ferrovie dello Stato con decreto 3 giugno 1915;

2° perchè non debba essere concessa la nomina ad applicato agli applicati avventizi riconosciuti idonei al concorso indetto il 25 settembre 1913 e che non hanno potuto assumere servizio colla nuova qualifica, perchè impediti dalla forza maggiore del servizio militare, tenuto conto che il loro posto venne occupato da altri meno anziani di servizio e di classe, i quali furono in seguito passati a ruolo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se dopo il decreto che impone l'obbligo agli aventi titoli di studio, di iscriversi nei corsi allievi ufficiali, stabilendo inoltre che agli appartenenti alla terza categoria, se promossi, venga subito assegnato il grado di sottotenente territoriale; non sia non solo giusto ma doveroso che uguale promozione si assegni subito a coloro, di terza categoria, i quali prima di quel decreto di imposizione spontaneamente frequentarono i corsi e vinsero gli esami, giacchè ora sono ingiustamente graduati soltanto semplici aspiranti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Giacomo Ferri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, per sapere, se non ritenga doveroso ed opportuno, di far esonerare i parroci dal servizio militare, che prestano da lungo tempo, facendoli sostituire dai loro coadiutori nelle parrocchie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Compans ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della guerra e di agricoltura, sulla urgente, doverosa necessità, di rendere più logiche, più sollecite, le licenze agricole, ai militari di qualsiasi arma e categoria, appartenenti alle classi più anziane, ed in casi speciali, anche a quelli che trovansi

in zona di guerra, quando venga dimostrato, che per la assenza dalle loro case, i terreni non possano essere affatto coltivati, od insufficientemente, perchè le loro famiglie rimangono soltanto composte da ragazzi, o da vecchi inabili a qualunque proficuo lavoro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Compans ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non intenda estendere ai mutilati della guerra dell'indipendenza e delle altre guerre ufficialmente riconosciute, la facoltà di fregiarsi del distintivo stabilito per i militari mutilati nell'attuale guerra col Regio decreto, n. 640, del 21 maggio 1916.

« Tale estensione, oltrechè dalla considerazione d'uguaglianza ai gloriosi avanzi delle patrie battaglie, è suggerita dal fatto che con circolare 182 del *Giornale Militare* corrente anno venne estesa ai feriti delle guerre precedenti la facoltà di fregiarsi del distintivo accordato con la circolare n. 134 del *Giornale Militare* corrente anno ai feriti nell'attuale guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Larussa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere per quali ragioni, contrariamente a quanto dispose la circolare n. 24593, del 4 dicembre 1915, sia concessa anche agli ufficiali di riserva la 2ª e anche la 3ª promozione, ora in più del turno di anzianità i meriti speciali per speciali distinzioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pavia ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette, saranno iscritte nell'ordine del giorno trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta è tolta alle 18.20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento delle proposte di legge:

del deputato Micheli per indennità temporanea agli insegnanti elementari dipendenti dai comuni;

del deputato Toscanelli per costruzione di edifici ad uso di albergo in diverse località.

3. *Votazione per la nomina di:*

due consiglieri di amministrazione dell'Opera Nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi della guerra;

due commissari del Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

un commissario di vigilanza sul servizio del chinino;

tre Commissari nel Consiglio Superiore delle acque e delle foreste;

tre commissari di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto;

4. *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:*

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 525, col quale vennero apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1914-15; (427)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, relativo alla proroga del termine assegnato dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione Fondo pensioni e sussidi, per il personale delle ferrovie dello Stato; (497)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali; (592)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915, in provincia di Bari; (479)

Convalidazione di decreti luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo di vacanze parlamentari, dal 18 aprile al 5 giugno 1916; (618)

Conversione in legge di decreti luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 17 aprile al 5 giugno 1916, autorizzanti provvedimenti di bilancio; (617)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1868, col

quale si dispone la cessazione dei Regi commissari per i circondari di Avezzano e di Sora e si affidano ai sottoprefetti degli stessi circondari ed agli ingegneri capi degli uffici speciali del Genio civile in Avezzano e Sora, alcune delle attribuzioni già conferite ai Regi commissari; (579)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, relativo ad ulteriore proroga del termine assegnato dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione «Fondi pensioni e sussidi» per il personale delle ferrovie dello Stato; (678)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 luglio 1916, n. 953, che proroga al 31 dicembre 1916, il termine assegnato dal decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 992, circa il riordinamento dell'Ufficio centrale di statistica; (691)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1561, recante disposizioni circa il servizio notturno da prestarsi dal personale del Genio civile in caso di piena di corsi d'acqua; (701)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1372, per l'autorizzazione di spesa di lire 500,000 per la concessione di sussidi per le opere di difesa degli abitati e per quelle rese necessarie in conseguenza delle alluvioni e mareggiate del 1911; (704)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, che determina i comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1 (lettera i), ed all'articolo 5 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese per esecuzione di opere e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane; (705)

Convalidazione di decreti luogotenenziali autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, emanati sullo scorcio dell'esercizio finanziario 1915-16; (627)

Convalidazione di decreti luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre al 29 febbraio 1916; (577)

Convalidazione dei decreti luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti prelevazioni dal

fondo di riserva per le spese impreviste; (693 bis)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, che proroga di un mese le cambiali pagabili da debitori residenti nel circondario di Pesaro e nel circondario di Rimini con scadenza dal 12 agosto 1916 al 5 settembre 1916; (690)

Costituzione in comune autonomo della frazione di Zaccanopoli. (601)

5. *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame della tariffa dei dazi doganali. (*Urgenza*) (808).

6. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1917-1918, fino a quando non sieno approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1917 (787).

7. *Discussione del disegno di legge:*

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 a tutto il mese di ottobre 1917 (788).

Risposte scritte ad interrogazioni.

INDICE.

CAROTI: Repressione dell'usura.	Pag. 14006
CUCCA: Personale delle Capitanerie di Porto.	14006
DENTICE D'ACCADIA: Norme circa la locazione d'immobili urbani.	14007
GIRARDI: Apertura di un corso per guardia marina.	14008
RUBILLI: Sospensione dei procedimenti penali (militari della Regia marina).	14008
SAUDINO: Inservienti degli archivi notarili.	11009

Caroti. — *Ai ministri di grazia e giustizia e dei culti e dell'interno.* — « Per conoscere se intendano presentare un progetto di legge per la repressione dell'usura, la quale, profittando delle peculiari contingenze del momento, intensifica il suo turpe traffico ».

RISPOSTA. — « La questione di cui si occupa l'onorevole interrogante, è stata da vario tempo sollevata; ma la serie dei

vari progetti intesi a reprimere l'usura (Della Rocca-Aguglia, Camera deputati, 1894; Compans, Camera deputati, 1895; Giannurco, Camera deputati, 1900; Sonnino, Camera deputati, 1902), e che non giunsero a compimento, vale a dimostrare le difficoltà che, dal lato giuridico ed economico, si presentano per la soddisfacente soluzione del complesso argomento.

« Non si tratta solo di colpire la semplice classica forma dell'usura pecuniaria, ma bensì anche quella così detta reale, la quale insidia le classi meno abbienti, operaie ed agricole, ed è tanto più pericolosa in quanto si annida in contrattazioni e somministrazioni di cose (merci, derrate, ecc.), negozi il più spesso simulati per il conseguimento d'illeciti lucri.

« Ora, a prescindere che disposizioni legislative sarebbero facilmente eluse dagli esercenti l'usura, e in qualunque modo difficilmente farebbero conseguire gli effetti sperati, trattandosi nella maggior parte dei casi di valutazioni di fatto da condursi singolarmente sull'esame di tutte le circostanze, altra via non appare migliore se non quella di affidare la decisione al magistrato, come in ciò concordano le principali legislazioni straniere e quasi tutti i progetti surricordati.

« Ma seppure la migliore via da seguire fosse quella indicata dall'interrogante, non si può non considerare che questo sarebbe il momento meno opportuno, stante le profonde ed eccezionali perturbazioni che agitano il mondo economico e l'enorme rialzo dei prezzi che lo dominano.

« In queste condizioni eccezionali, una legge che tendesse a reprimere l'usura, mancherebbe sicuramente al suo scopo, e porterebbe anzi a risultati peggiori, perchè essa verrebbe ad aggravare le cause del perturbamento.

« Rimettendo quindi a tempo più opportuno l'esame e la valutazione della complessa questione, per ora, a combattere gli illeciti lucri, non si può confidare che nei numerosi provvedimenti presi dal Governo, relativi ai prezzi delle merci, ai contratti agrari, alle sovvenzioni e alle varie agevolazioni di pagamento già disposte.

« *Il sottosegretario di Stato*

« PASQUALINO-VASSALLO ».

Cucca. — *Al ministro della marina.* — « Sulle ragioni per le quali nel corpo delle Capitanerie di porto ove i posti sono vuoti e numerosi, non vengono più da tempo ef-

fettuate le promozioni e nomine, il che se è inecrescioso in tempo di pace è assolutamente deplorabile in tempo di guerra come questi, in cui l'opera, piena di difficoltà e di responsabilità di un corpo di funzionari dimostratisi nell'ora che volge non demeriti della patria, meriterebbe, se non un premio, almeno il giusto riconoscimento dei propri diritti ».

RISPOSTA. — « Non si è provveduto subito a coprire i posti disponibili nel ruolo del personale amministrativo del corpo delle Capitanerie di porto, in previsione che, a breve scadenza di tempo, si sarebbero verificate, come è avvenuto, altre vacanze, cosicchè risultò opportuno di attendere che i provvedimenti relativi alle promozioni stesse avessero corso quando si fosse potuto rendere completo l'assetto dell'organico in relazione ai vuoti esistenti ed a quelli che si ritennero possibili in un prossimo avvenire.

« D'altro lato, dal breve ritardo non derivò ai funzionari promovibili alcun pregiudizio economico poichè, in forza del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre stesso anno, n. 1774, le promozioni non conferiscono diritto al godimento dello stipendio annesso al grado superiore che dopo trascorsi sei mesi dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la vacanza. Ed in qualunque caso, tale nomina resta integra nei propri effetti ed ha la sua applicazione indipendentemente dalla data del decreto di promozione.

« Ora poi le promozioni sono in corso e sarà fra breve ad esse provveduto.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **BATTAGLIERI** ».

Dentice d'Accadia. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Sulla necessità di provvedere, senza ulteriore indugio, al regolamento dei rapporti fra proprietari e primi locatari, domini diretti ed utilisti, proprietari ed amministratori a partito chiuso o forzoso nei casi in cui riceve esecuzione il decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1769, non essendo giuridicamente e moralmente ammissibile che mentre il primo locatario, il dominio utile e l'amministratore siano obbligati a subire il rinvio a dopo la guerra di metà del prezzo della locazione dovuta dai sublocatari e fittuari in servizio militare e la risoluzione dei contratti di fitto, debbano corrispondere per

intero ai proprietari, domini diretti ed amministratori le pigioni, i canoni ed ogni altro corrispettivo degli originari contratti ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 26 giugno 1916, n. 1769, sancisce norme speciali circa la locazione di immobili urbani, ai quali si riferisce anche il decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 199. Hanno rapporti con questa materia, il decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403, che contiene disposizioni relative all'obbligo assunto dai proprietari d'immobili urbani di provvedere al riscaldamento e quelli 9 novembre 1916, n. 1526, allegato G, articolo 5 e 15 aprile 1917, n. 434, relativi alla formula esecutiva da apporsi, agli effetti del pagamento delle rate di affitto già scadute e dalla risoluzione del contratto e rilascio dell'immobile, nell'originale del contratto.

« Giusta la succitata legislazione luogotenenziale, qualora i primi locatari e gli amministratori, di cui è cenno nell'interrogazione, non si trovino nelle condizioni di poter usufruire delle agevolazioni concesse pel pagamento delle rate di fitto o per la risoluzione del contratto, debbono indubbiamente osservare i patti, cui si trovano costretti verso i proprietari, anche nel caso che, dal canto loro, i sublocatari usufruiscano di detta agevolazione.

« Per quanto però concerne i contratti agrari, cui appare abbia voluto riferirsi l'onorevole interrogante, la legislazione speciale, dettata per il periodo di guerra, era invece contenuta nei decreti luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1220, 30 settembre 1915, n. 1444, 11 novembre 1912, n. 1593, 24 febbraio 1916, n. 720, 2 novembre 1916, n. 1480. La quale materia è stata novellamente disciplinata col decreto luogotenenziale 6 maggio 1911, n. 871, che stabilisce appunto tutte le disposizioni straordinarie relative ai contratti agrari, verbali o scritti, di colonia parziaria e di salariato fuso, e contratti di piccolo affitto.

● « In tale decreto luogotenenziale furono previsti i casi che, in dipendenza dell'attuale stato di guerra, erano meritevoli di speciale considerazione. E per i piccoli affitti furono ritenuti quelli di cui la coltivazione della terra, presa in affitto, è prevalentemente coltivata col lavoro proprio e di persone della sua famiglia, e, in ogni caso, il cui canone non superi le lire 2000 all'anno per uno o più fondi.

« Ora, per le stesse ragioni per le quali furono consigliate tali disposizioni speciali, appare evidente che come non è possibile che di esse si beneficino coloro che non si trovano nelle condizioni richieste, non si vede neppure motivo che disposizioni identiche con nuovo decreto luogotenenziale, siano sancite a favore di essi. Tanto più che, d'ordinario, non è in tema di piccoli affitti, quali soli ha voluto prevedere il legislatore, che si abbiano primi locatari e simili, della condizione dei quali si è preoccupato l'interrogante.

« Ad ogni modo, se qualche caso vi sia non può questo solo giustificare speciali provvedimenti legislativi, tanto più che non può essere apprezzabile in confronto di esso la ripercussione agli effetti delle norme sancite nei sopra citati decreti luogotenenziali.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PASQUALINO-VASSALLO ».

Girardi. — *Al ministro della marina.* — « Se creda di aprire anche per la classe 1899 alla Regia Accademia navale di Livorno un corso di guardiamarina di complemento per i giovani studenti universitari che abbiano conseguito il passaggio al secondo anno del corso di scienze fisico-matematiche ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della marina, onde rendere il reclutamento degli allievi guardiamarina di complemento sempre più rispondente alle esigenze dei servizi, non ritiene opportuno di limitare il titolo di studio per l'ammissione ad un prossimo corso all'esame di passaggio al secondo anno di Facoltà di scienze fisico-matematiche, ma ha stabilito di elevarlo a quello dell'ammissione al primo anno della scuola di applicazione od al terzo anno di Politecnico ».

« *Il sottosegretario di Stato*
« BATTAGLIERI ».

Rubilli. — *Al ministro della marina.* — « Per sapere se non creda opportuno e giusto estendere ai militari di marina le norme che durante la guerra sono state stabilite per l'esercito circa la sospensione dei procedimenti penali e delle condanne per reati militari ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della marina non ha ritenuto sinora opportuno di applicare le norme in vigore nel Regio esercito per la sospensione delle condanne durante lo stato di guerra, specialmente a

causa delle diverse condizioni di dislocazione e d'impiego dei nostri militari.

« La marina infatti si troverebbe imbarazzata ad assegnare ai militari condannati una destinazione conveniente, poichè data la natura dei suoi servizi, nei quali la gente è troppo facilmente a contatto di armi, munizioni e meccanismi delicati, sarebbe stato imprudente tenere tali militari imbarcati su navi e siluranti, dove avrebbero potuto arrecare seri danni e dove sarebbero stati oggetto di troppo gravi preoccupazioni; non nelle poche batterie della Regia marina destinate in zona di operazione, per le stesse ragioni, occorrendo anche ivi personale scelto e specializzato.

« Si sarebbe stati quindi costretti ad inviarli in località sicure ed in posti comodi, quali i depositi e le difese marittime del Tirreno, e ciò, oltre a non offrire loro il modo di potersi distinguere per atti di valore e riabilitarsi, avrebbe potuto essere anche un pessimo incentivo per coloro che, nel colpevole desiderio di eludere le fatiche ed i rischi della guerra, fossero spinti a commettere delle colpe, sapendo di essere assegnati poi in quelle località.

« Nella Regia marina quindi vige ancora — come in tempo di pace — la espiazione della pena per i militari condannati. Soltanto per i disertori si applica il decreto luogotenenziale, n. 156, del 18 gennaio 1917 che sospende il procedimento del giudizio fino al termine della guerra per una prima diserzione; sospende la condanna, fino al termine della guerra per una seconda diserzione.

« Per i militari poi della Regia marina che si trovano sotto la giurisdizione del Comando Supremo, come quelli destinati a Vallona, Salonicco, Grado, Monfalcone, ecc., se condannati, la sentenza rimane sospesa come per i militari dell'esercito, a meno che per cambio di destinazione non vengano a trovarsi nuovamente alla diretta dipendenza della Regia marina, nel qual caso la condanna ha subito esecuzione.

« Le premesse ragioni pertanto non consigliano al Ministero della marina di modificare le vigenti disposizioni.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BATTAGLIERI ».

Saudino. — *Ai ministri di grazia e giustizia e dei culti e del tesoro.* — « Per sapere se non ravvisino giusto ed opportuno disporre, per la durata delle attuali condizioni eccezionali di disagio economico, qual-

che provvedimento che migliori le condizioni degli inservienti degli archivi notarili in modo che essi possano avere almeno il necessario per vivere».

RISPOSTA. — « La vigente legge notarile ha lasciato immutata la condizione del personale di basso servizio degli archivi notarili, e precisamente degli inservienti, come sono generalmente chiamati gli addetti a tale servizio.

« Questi inservienti, che non hanno una posizione giuridica riconosciuta, e prestano la loro opera in modo affatto precario e senza stabilità d'impiego, non hanno potuto, quindi, nè potevano, conseguire gli stessi benefici che la nuova legge assicurò al personale di ruolo.

« Però, la promessa fatta dal ministro guardasigilli Finocchiaro-Aprile, nella discussione innanzi al Senato (11 maggio 1912) nell'articolo 99 del progetto, che poi divenne la legge vigente, fu mantenuta per quanto era possibile.

« Infatti, con l'articolo 33 delle istruzioni sui servizi relativi all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato col decreto ministeriale 23 maggio 1916, mentre fu riserbato al Ministero di determinare il numero degli inservienti presso ciascun archivio, eccettuati gli archivi della categoria E, per i quali si è riconosciuta non necessaria l'opera dell'inserviente, in vista della loro infima importanza, venne pur fissato il massimo del salario in ragione della diversa potenzialità finanziaria dei singoli archivi, sia allo scopo di assicurare al personale quella maggiore uguaglianza di trattamento che era possibile, e sia pure per migliorare gli antichi salari, che erano veramente irrisori.

« E tale disposizione, sempre che ragioni d'ordine economico non si siano opposte, ha già avuto la più larga applicazione, per modo che può ben dirsi che quasi tutti gli inservienti, in maggiore o minore misura,

abbiano conseguito un miglioramento nei loro salari che furono generalmente portati al massimo e spesso con effetto anche retroattivo, facendo quindi così percepirne anche le quote arretrate.

« Non sarebbe ora possibile di concedere maggiori vantaggi al detto personale, perchè, come è noto, gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi (articolo 97) e debbono provvedere coi propri proventi alle proprie spese, di guisa che se per due anni consecutivi si debba provvedere alle maggiori spese di un archivio a carico del fondo dei sopravanzi, senza che vi abbiano dato causa avvenimenti straordinari o transitori, l'archivio medesimo deve essere soppresso (articolo 105).

« L'attuale crisi generale ha determinato una così sensibile riduzione dei proventi degli archivi notarili, sui quali gravano tutte le spese degli archivi medesimi, che, qualora si procedesse, come la legge notarile prevede, alla revisione delle piante organiche del personale dei singoli archivi è da prevedere che per alcuni si renderebbe necessario il passaggio alla categoria inferiore e la conseguente riduzione degli stipendi degli impiegati e quindi del salario degli inservienti.

« Malgrado, dunque, le più benevole disposizioni, il Ministero non può dare alcun affidamento all'onorevole interrogante, per un ulteriore miglioramento a quello già concesso con le disposizioni approvate col su riferito decreto ministeriale 23 maggio 1916.

« Il sottosegretario di Stato
« PASQUALINO-VASSALLO ».

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1917 — Tip. della Camera dei Deputati

